DEL

GOVERNO A COMUNE

IN

MODENA

MODENA

COI TIPI DI CARLO VINCENZI

1864.

DEL
GOVERNO A COMUNE
IN
MODENA
SECONDO GLI STATUTI DEL 1327
ED ALTRI DOCUMENTI SINCRONI

NARRAZIONE

DEL MARCHESE CESARE CAMPORI

Vol. I.

EDIZIONE SECONDA

MODENA
COI TIPI DI CARLO VINCENZI

1864.

AL LETTORE

La prima edizione del presente lavoro, fatta a cura della Sezione modenese della Società di Storia patria dell' Emilia, non potendo venire alle mani se non di un limitato numero di persone, con questa seconda che reca alquante giunte e documenti inediti, provvedesi a fare più conosciuto agli studiosi delle patrie memorie questo qualsiasi ricordo delle antiche leggi e costumanze de' modenesi.

Avvertirà il lettore che questo scritto si riferisce interamente agli Statuti municipali di Modena dell' anno 1327, ai quali nella prima edizione stà innanzi, come illustrazione e commento dei medesimi.

Lasciando poi da parte il proemio che dà conto degli Statuti, qui entriamo tosto ad esporre la forma con che il libero nostro Comune si governò finchè nel 1336 venne in dominio stabile degli Estensi, che solo temporariamente avevano avuta la città dal 1289 al 1306.

L' AUTORE.

CAPITOLO I.

DEL PODESTÀ.

Scomparso colla morte della contessa Matilde ogni vestigio di signoria feudale sulla provincia nostra, non guari andò che il governo delle municipali bisogne tra noi ad alcuni cittadini sotto nome di consoli, venisse affidato. Nel 1156 fu primo Podestà di Modena Gherardo Rangone, e ne' successivi anni ora i consoli si ebbero ed ora un Podestà, ed anche l' uno e gli altri, come nel 1187, allorchè Manfredo Pico Podestà di Modena concedeva insieme a' consoli suoi ed al consiglio, come dice un documento nostro, ai benedettini di san Pietro l' uso di certe acque (1): ma il consolato ebbe poi a cessare

(1) Tirab., Mem. Mod. t. 3, Doc. p. 100.

interamente. Opina il Frizzi, storico ferrarese, essere stato in antico condizione normale di governo il consolato, ed eletto solo allora il Podestà che facesse mestieri della dittatura a superare alcun grave pericolo che corresse la patria; e forse più esattamente il Muratori, che si eleggessero consoli allorchè bene amministrata non paresse la cosa pubblica da un solo, surrogandosi per contrario il Podestà ai consoli de' quali non si era soddisfatti (1). Il titolo di Podestà suona il medesimo che quello di Pretore che alcuna volta (e da noi nel 1307) si dette al capo della repubblica. Durava un anno nell' ufficio, ed era ne' primi tempi cittadino il Podestà, ma si volle poscia forestiere; come tale venendo a sua volta qualcuno de' nostri insignito altrove di quella dignità che in patria conseguir non poteva. Scarsa ne' primordii l' autorità di lui, comecchè i nobili, poderosi allora e con molto seguito, avessero rettori proprii dai quali più che da esso, dipendevano. Il Muratori, nella Dissertazione LI delle Antichità italiane, recò documento del 1185 nel quale i sei rettori dei nobili e valvassori nostri sono nominati, i quali per altro non solamente giuravano di conservar la pace tra loro, ma altresì di tenere le parti dei reggitori di

(2) Frizzi. Storia di Ferrara - Muratori, Ant. Ital. diss. 46.

Modena (1). Ma collo scadere della potenza dei feudatarii quella si accrebbe del Podestà, per modo da suscitare quelle gelosie del popolo verso il supremo magistrato di cui le infinite cautele poste innanzi a tutelare le pubbliche franchigie ci porgono continuo documento, incominciando dalla stessa rubrica prima degli Statuti. Espone questa la formola del giuramento che il Podestà prestar doveva nel pieno consiglio della città ove trovato lo avessero gli ambasciatori, e quel sindaco speciale eletto nel consiglio generale, di cui parla la rub. CLXXXII, lib. I, al quale andava compagno un notaio: mentre dopo il solenne suo ingresso nella città un secondo ne prestava egli nel consiglio nostro quale l' abbiamo nella rub. III.

Vedrai in queste rubriche, e specialmente nella VII, a nessuno de' parenti suoi concedersi di seguitarlo in Modena, mentre gli Statuti di Bologna, escludendo gli altri parenti, sembrano consentire a chi andasse Podestà a Bologna di condur seco la moglie, e a Parma non eragli neppure dagli Statuti vietata la compagnia delle altre donne di sua famiglia. Nè poi poteva il nostro per affari snoi proprii star lunge dalla

(1) A Parma erano anche nel 1255, come apparisce da' suoi Statuti, i consoli dei nobili, dai quali dipendevano le arti degli armaioli, de' sellai e de' lavoratori di freni (V. Ronchini Pref. agli Stat. parm. 1255).

città più che dieci giorni, se a ciò non davagli facoltà il consiglio generale. Non si eleggeva chi tra i modenesi avesse parenti, o chi negli ultimi tre anni alcun officio pubblico qui avesse esercitato. Nè al Podestà (e così ai giudici suoi) era lecito di pranzare in casa di un cittadino o di un distrettuale (a Bologna, salvo casi di Stato o per ragion di acquisti, neppure entrar poteva in esse il Podestà). Non doveva egli trattare cause di conterranei suoi o di persone addette a' suoi servigi (rub. LI, lib. I) e neppure quelle di un modenese che abitato avesse, mentre qui era egli Podestà, nella patria di lui (rub. IV, lib. III). E perchè mai non gli avvenisse di recar sentenze in causa propria per contese con cittadini, si giunse a porre una legge, che è la IX del lib. I, la quale diceva, non dovesse, se bisognavangli cavalli per alcun viaggio, prenderli mai per denaro da cittadini.

Cresciute, specialmente dopo il governo dei Podestà impostici da Bologna, le diffidenze, il tempo del reggimento suo da un anno fu ridotto a sei mesi, il che tra noi si fece poco innanzi al 1271, mentre nel 1268 fatto lo avèvano i parmigiani. Poteva nondimeno il Podestà, come per l'addietro, venir confermato: e di ciò ricorrono gli esempi e prima e poscia, ma altresì di esclusioni dalla carica al mutarsi della fazione dominante; e nel 1264 non fu voluto

ricevere in Modena il Podestà designato, perchè nel frattempo la città da ghibellina erasi fatta guelfa; quattro capitani invece di lui ressero la repubblica. Fu poi vera diminuzione di potenza pel Podestà il porgli a fianco quel capitano del popolo, forestiero pur esso, il quale in luogo di lui governò più volte le cose della guerra a capo del popolo armato, e specialmente allora che a fare le vendette pubbliche per reati commessi non fosse egli con sollecitudine proceduto. Tali capitani s' incominciarono ad avere tra noi nel 1271, secondo estimo, allorchè la società del popolo veniva istituita. Che poi tra Podestà e capitano avessero a sorgere discrepanze e gare di autorità è agevole il comprenderlo, e sembra indicarlo una rubrica che è negli Statuti novissimi, la quale impone avesse ognuno di loro ad attendere a ciò che gli spettasse. Ma per avventura in quella legge al capitano delle milizie si allude, non a quello del popolo, officio questo abolito, siccome pare, allorchè nel 1307 il Fogliani, che aveva avuto quel grado l' anno precedente, fu fatto Podestà. Ma per far ritorno agli incarichi di quest' ultimo, esorbitante reputiamo la facoltà che gli Statuti in più luoghi gli concedono di applicare a suo arbitrio le condanne, allora altresì che il reato fosse di offesa fatta a lui stesso, e come si ha nella rub. III del l. IV, di procedere d' ufficio

ne' delitti gravi, valendosi della tortura se altra prova facesse difetto, e quando colla CCXXXIII del libro stesso al giudizio di lui si rimetteva l' applicare la pena meritata dai ladri. Ma oltrecchè ricorrer potevasi contro del Podestà al consiglio generale, non è da dimenticare che di ogni opera sua severo conto gli si chiedeva nel sindacato, al quale uscendo di carica veniva egli (e così gli ufficiali suoi) per dieci giorni sottoposto, scontar dovendo con gravose multe, come apparisce dalla rub. XI del lib. I, le violazioni degli Statuti che provar gli si potessero. Di queste era poi egli fatto avvisato in tempo dall' avvocato o sindaco del Comune, che tenea carico di ciò fare, potendo ancora, s' ei ricusasse, le leggi ingiuste e contrarie agli Statuti annullare, lui denunziando al consiglio generale (rub. CXCII, lib. I). I difensori pur anche vegliar dovevano a tutela delle leggi e dei diritti del popolo (r. CXCVIII, lib. I); ed anzi, dopo la rivoluzione del 1306 certe imprese dal Podestà non compiute, da essi venivano assunte (v. la rub. CXLV, del lib. IV). Poteva del rimanente qualunque cittadino, senza tema d' incorrere in pena nessuna, al Podestà un' infrazione agli Statuti rinfacciare; come consente la rub. CCVIII del lib. I. Non poche leggi segnano poi le multe, talvolta gravose, nelle quali il podestà che rettamente non le

facesse eseguire sarebbe incorso: citerò quella di 300 lire di Modena (2400 franchi) se tollerava contratti tra qualcuno de' nostri e un bolognese (rub. LXXI, lib. III). A far securo il pagamento delle medesime trattenevansi in Parma 100 lire sull' assegno di lui, da sborsarsi solo dopo il sindacato; e in Modena la terza parte della sua paga ei riceveva soltanto nel dipartirsi (rub. I).

Questi rigori, in parte opportuni e in parte eccessivi, in riguardo del primo magistrato non trovavan luogo peraltro allorchè o bandita era la guerra, o nascevano intestini tumulti, l' officio del Podestà mutandosi allora in dittatura. E fu in cotali circostanze appunto che alcuni de' nostri Podestà ebbero a ben meritare del paese. Nominerò Guido da Pietrasanta milanese che al popolo sovvenne durante la carestia del 1259, e il territorio nostro purgò dai masnadieri, e Pagano Pagani da Parma del quale più lodi si leggono nella Cronaca di fra Salimbene: mentre Guido e Manfredo Pio, non che Francesco Pico, quasi principi della città non scarsa gloria al nome loro procacciarono. Ma ne' tempi quieti di rado luminose tracce del suo governo lasciar poteva il Podestà: le diffidenze che ad ogni passo gl' incagliavano il cammino, la breve durata del suo ufficio che a lui forestiere non concedeva opportunità a

conoscere gli umori del popolo, erangli ostacolo non facilmente superabile. Per avventura da qualche bella impresa lo disviò talvolta il pensiero che questa in danno della sua città natale tornar potesse, o di quelle ad essa collegate; comecchè le repubbliche di tutti i tempi ad altro maggiormente non aspirino che a tener bassi i vicini. Dal qual pericolo premunir si vollero i nostri ponendo legge (che è la CCXVII del lib. I) non potersi da lui nell' ultimo mese del suo governo recar sentenza che tornasse in aggravio del Comune.

Quali ch' ei fossero gl' impedimenti che le leggi ponevano all' esercizio della sua carica, fu questa nondimanco avuta sempre in molta estimazione dal patriziato italiano; e l' averla conseguita rimase titolo di onore ricordato nei fasti della famiglia. E invero il prestigio di una quasi sovranità e molti degli attributi di questa andavano a quell' officio congiunti. Rappresentante della repubblica nell' interno e all' estero, corteggiato dai cavalieri e dai giudici suoi non che dai giovani nobili che sotto di lui si addestravano alla milizia e agli offici della magistratura, riceveva il Podestà gli ambasciatori stranieri, faceva gli onori della città ai principi, o ad altri cospicui personaggi che qui venissero; ai quali in certe circostanze procedeva egli incontro, talvolta insino ai limiti

estremi del territorio. Con lui entravano in corrispondenza i principi e i reggitori delle repubbliche (1). Il regal diritto di spada, l' amministrazione della giustizia, il comando supremo dell' esercito, finchè non ebbe a dividerlo col capitano del popolo, a lui appartenevano ed erano anzi questi e specialmente ciò che riguardava la giustizia criminale, gli offici nei quali con minori impacci l' autorità sua esercitavasi. Riceveva egli, o per esso gli officiali suoi, le denunzie pei delitti gravi enumerati nella rub. CCXXI del lib. IV, ma non per cose di minor conto: dietro le quali denunzie promoveva egli o nel consiglio generale o nel ristretto que' provvedimenti che paressero appropriati al bisogno. E così era di qualsia legge che occorresse, la quale, approvata che l' avessero gli anziani e i sapienti, specialmente (come avvisa la rub. LII del lib. I) se questa ad una precedente recava alterazione, veniva da lui proposta al consiglio generale. Ottenuta per essa la sanzione legislativa, era debito suo (se pure altra legge alla nuova non facesse impedimento) di curare che fosse pubblicata, senza commenti però e alla lettera, *sicut littera jacet*,

(1) Sono a vedersi, ad esempio, nel t. III, pag. 649 delle Antichità italiane del Muratori, le lettere con cui Carlo d' Angiò e il re d' Aragona dan conto alle repubblica nostra dei piati che vertevano tra loro.

come dice la rub. CXCV del lib. I, dovendo egli il primo alle leggi obbedire. Se non che assai volte l' interpretazione di una legge votata dal consiglio, per applicarla secondo le circostanze, e sovratutto la misura delle pene comminate da essa, le troviamo lasciate all' arbitrio del Podestà. Nota la rub. XLI del lib. I, fatto obbligo a lui di conchiudere in via sommaria, entro il primo mese del suo governo, le cause criminali non terminate dal predecessore.

Tutore dei diritti del Comune, vegliava alla conservazione del territorio suo, e dava opera a riacquistare il perduto, o almeno a mantener vive le ragioni del Comune stesso (v. rub. I, III, LXXX, LXXXVI, lib. I, quelle sulle terre occupate dai bolognesi e più altre). Ne' casi di maggior momento egli medesimo cogli ambasciatori andava a richiedere di restituzione i vicini, come avvenne ad esempio, nel 1227, quando i due Podestà di Modena e di Bologna trovaronsi ai confini per definire le differenze tra i due Comuni, siccome dai curiosi documenti editi dal Savioli ne' suoi Annali apparisce. I bolognesi da prima si dissero pronti a ricevere i compensi che loro avremmo dati, ma non a contraccambiarli con altri; e in un secondo colloquio il Podestà di Bologna udite le proposte di quello di Modena, non altro

rispose se non che: *ho inteso: andiamo.* Altre volte andò il Podestà per trattare delle cose del Frignano, o a convenire per leghe, per confini, per iniziare la pace, o per congratulazione di avvenimenti felici per gli alleati, o in fine per condurre in sussidio di questi le milizie nostre, che di consueto erano da esso capitanate nelle guerre, restando anzi in cotali circostanze qualcuno de' nostri Podestà o ucciso o prigioniero. Così essi come i capitani del popolo uscivano in guerra sotto stendardo proprio, come si ritrae dal libro delle Riformagioni del 1306. Al Podestà che si allontanasse per bisogno del Comune dalla città accordano gli Statuti bolognesi un sussidio, vietandogli al tempo stesso di accettare regali: e il medesimo s' incontra nella rub. I de' nostri Statuti (1).

Il prestigio per altro della suprema dignità non bastò sempre a difesa di alcuni tra coloro che fra noi lo occuparono, e furono astretti a lasciarla o dietro forzata richiesta di congedo, o per essere stati licenziati, perchè creduti prevaricatori, o perchè inetti, o solamente perchè il partito dal quale erano stati eletti più non era prevalente, e anche perchè essendo in due

(1) Un curioso manuale del Podestà, che verte sui doveri e sui diritti della sua carica, pubblicò il Muratori nel tomo IV delle Ant. Ital. del M. E. Reca per titolo *Oculus past alis.*

non potevano tra loro accordarsi, come accadde nel 1254 (1).

Terribili d' altra parte esser solevano le vendette del popolo contro chi offeso avesse il Podestà che rettamente si comportasse. Così intervenne che nel 1213 in odio a Salinguerra, per mandato del quale era stato ucciso il Podestà di Modena, corressero i nostri ad oppugnare e a distruggere il castello di Ponteduce. Che se di solo l' esiglio e la confisca andarono puniti gli uccisori del Podestà Gabriello de' Conti, da speciali cagioni sarà ciò derivato, o da incertezza intorno ai rei, o perchè posti si erano in salvo i principali tra essi, o per debolezza della fazione dominante. La legge infatti indice senza ambagi la pena di morte a chi offenda, percuota, scacci o uccida il Podestà, e fin anche a quelli che ai giudici e militi suoi rechino sfregio (rub. XCV, lib. IV). Avvisò poi il Muratori nelle Ant. ital. i sontuosi funerali decretati ai Podestà che morivano essendo in ufficio. Prescrissero i riformatori degli Statuti nel 1306 vegliasse a difesa della persona del podestà il capitano del popolo.

Nobile era il Podestà, e nota il Muratori che

(1) È a vedersi su questo particolare nelle Antich. Ital. del Muratori (T. IV, col. 89) il processo per l' espulsione da Modena del Podestà Lanterio degli Adelasi, avvenuta nel 1219 a furor di popolo che gridava: *mora mora, fog fog.*

s' avea per fatto singolare che fosse a quella dignità elevato chi non avesse, come cavaliere, ricevuto il cingolo militare (1). Conoscersi doveva di milizia e di leggi, aver raggiunta l'età di 30 anni, e venire da città amica. Era eletto, come reca la rub. III, dal Comune nel consiglio generale, dove o qualcuno proponeva un personaggio idoneo che dagli altri veniva accettato, ovvero si rimetteva la scelta in qualche consigliere, o negli anziani e sapienti, o infine a qualche città alleata scrivevasi mandasse un cittadino suo atto a tale incarico, o anche lasciavasi che lo eleggesse alcun capo autorevole, fra i collegati, come intervenne per Saraceno Lambertini, eletto per compromesso dal Marchese d' Este nel 1272. Intervenne alcuna volta che a un cavaliere vietasse il papa di assumere ufficio di Podestà in qualche Comune a lui in odio: così Onorio II nel 1221 i fulmini della chiesa minacciò ai bolognesi se consentito avessero che Lambertino Bualelli accettasse di venire con tal grado a Modena. Sette anni più tardi i bolognesi stessi fecer divieto ai cittadini loro di assumere quel grado in terra nemica: la qual cosa da Federico II e da qualche Comune fu parimente inibita.

(1) Murat. Ant. Ital. diss. 46. A Ferrara doveva essere o cavaliere, o conte, o dottore (Frizzi, Stor. di Ferrara).

In alcuni speciali casi non si ebbe tra noi Podestà, e in altri se ne ebbero due. Nei capitoli infatti convenuti tra i nostri e i bolognesi nel 1249 (editi già dal Savioli e dal Tiraboschi) è detto sciegllerebbersi guelfi e ghibellini modenesi un Podestà nativo di Bologna, ovvero uno per ciascuna fazione: che se non s'accordassero, il legato pontificio, il Podestà di Modena e gli anziani eleggerebbero essi uno o due Podestà bolognesi. Ed ebbe già a congetturare il Muratori che a due capi del governo si avesse ricorso volendosi per avventura contentare entrambe le parti. Nel 1306 diversi cittadini con titolo di sapienti, rettori e difensori del popolo prepararono le riforme degli Statuti, e l'elezione del Podestà e degli altri officiali: e otto furono quelli che dopo l'espulsione di Passerino Bonaccolsi nel 1318 ressero la città, avvertendo però il cronista Morano che tra essi Francesco Pico poteva considerarsi come rivestito di maggiore autorità.

Gli Estensi avuta Modena nel 1289, mandarono a rappresentarli un governatore, il secondo de' quali ebbe titolo di vicario, e insieme un Podestà del Comune, rendendosi esoso tra essi quel padovano Buzzacarini del quale raccontasi che ito alla bottega di un mercatante rimasto ucciso in un tumulto la pose a ruba, recando poi egli stesso al palazzo i panni che

ivi trovato aveva. Il successore di lui dai cittadini ribellati venne espulso da Modena. Passerino Bonaccolsi fe' reggere la città da quel Luigi Gonzaga che poi tolsegli Mantova, e dai proprii figli. Allorchè i modenesi dettersi in accomandigia al papa, secondo gli accordi fatti sceglieva esso, sopra una terna presentatagli dal consiglio generale, chi avesse ad essere Rettore di Modena, del che per altro non è parola negli Statuti che, allora riformati al modo che ci rimangono, solamente dell' antica maniera di elezione da noi avvertita ci lasciano ricordo; e se alcuna volta nominano il Rettore, aggiungono sempre ovvero Podestà. I Principi stranieri che per breve tempo la città ebbero in soggezione deputavano vicarii a governarla, che talvolta, come i Pio, mercè un tributo che pagavano, indipendenti si resero da essi.

Lungamente tennero i nostri le parti di Federico II, il che importava sovvenirlo di denari e di armi, e forse da lui aver confermato il Podestà liberamente eletto, il che deduciamo dal vedere alcuni di essi che prendon titolo di Podestà per grazia o per autorità dell' impero. Ma libero ne' cittadini il governo della cosa publica pur sempre rimaneva, salva la fede al partito ghibellino.

Accenneremo da ultimo ai Podestà non legittimi de' fuorusciti che avean sede qua e colà

ove la sorte li traesse. Nel 1249 fu anche adunato un consiglio generale di guelfi modenesi in Bologna per concordare i patti della pace col partito contrario, del che produsse documento il Tiraboschi (1). Nel 1211 i guelfi modenesi convenuti in Sassuolo nominarono Bonifacio da Livizzano a sindaco loro, delegato a trattare accordi cogli altri guelfi d' Italia (2).

Scarso, se guardiamo a ciò che altrove era in costume, fu tra noi il salario del Podestà. Era di lire 1000 bolognesi nel 1218, come apparisce dal processo che citammo intentato al Comune da Lanterio degli Adelasi. Gli Statuti nostri (rub. I) ce lo mostrano cresciuto sino a 1200 lire modenesi per sei mesi, mentre prima bastar doveva per un anno. Equivalgono le 1200 lire, secondo i calcoli che verremo istituendo nel Capitolo V, a 9600 lire italiane d' oggidì. Per altro nel 1272 non oltrepassava le 750 lire per sei mesi, come dall' altro processo per Saraceno Lambertini impariamo. Altre 500 lire al suo stipendio si aggiunsero nel tempo che Modena ai Bonaccolsi obbediva, e duecento altre quando Modena fu in protezione della chiesa, sicchè il salario riescì a 1700 lire di Modena (franchi 13,600), e fu inoltre statuito pagherebbersi dal Comune i berrovieri

(1) Mem. Mod. t. V, documenti, pag. 31.
(2) Muratori, Aut. It. t. IV.

che prima erano spesati dal Podestà a tre lire il mese per ciascuno, come si ha da una rub. degli Statuti novissimi che questi mutamenti nel soldo del Podestà ci riferisce. A Ferrara assegnavasi ad ogni elezione il salario, come il Frizzi asserisce. A Parma nel 1259 gli Statuti concedono al Podestà 2000 lire parmigiane, che avendo valore consimile alle nostre, sarebbero ora 16,000 franchi: se non che quattr'anni innanzi Giberto da Gente, piuttosto signore che Podestà di Parma, avea mutato in suo favore le lire parmigiane in imperiali, ed ebbe 48,000 franchi ogni anno; ma era caso eccezionale, mostrandoci gli Statuti posteriori ridotto il salario a 600, o ad 800 lire imperiali per sei mesi (14, 800 o 19, 200 franchi), finchè nel 1347 recollo Luchino Visconti a 1500 lire imperiali. Poco innanzi quell' epoca, ossia nel 1336, Piacenza, come leggesi negli Statuti suoi, faceva le spese al suo Podestà con 1300 lire imperiali (31, 200 fr.). Gli Statuti bolognesi al Podestà assegnano 2000 delle lor lire, e lo stesso quelli di Mantova, dove leggiamo quattro mila lire, ma per intero un anno. Milano invece insino dal 1211 potè pagare al Podestà 2000 lire imperiali, come avvertì il Giulini, e Firenze, che nel 1330 ebbe una rendita di oltre sei milioni e mezzo di franchi (secondo nota nell' Economia politica del medio evo il Cibrario),

retribuiva il suo con circa 5000 fiorini d' oro.
Ma tutti questi Podestà aveano a lor carico gli officiali che seco ei conducevano, i valetti, e per consueto i berrovieri che non ricevevano soldo dal Comune. Più forte pertanto era l' aggravio nelle grandi e popolose città, nelle quali maggior copia di persone trar dovevano con sè; vie più se molto esteso fosse il territorio. Per cotal cagione infatti anche tra noi, allorchè sembrava utile lo accrescere il numero de' berrovieri per meglio tener a freno i facinorosi, ricevevano i nuovi chiamati stipendio e vesti dal Comune, del che ci recano esempio le Riformagioni del 1306. Ma d' altra parte reputavasi compreso nella paga del Podestà ogni risarcimento che per furti o altri danni patiti da lui o dagli officiali suoi potesse spettargli, come si ha dalla rub. V del lib. I.

Dovendo altre volte intorno ai diversi offici affidati al Podestà tenere ragionamento, basterà quanto in sino ad ora dicemmo a porgere una preliminare idea di ciò che su questo supremo magistrato dagli Statuti s' impara.

CAPITOLO II.

ASSEMBLEE POPOLARI.

Nessuna cosa è più antica in Italia della libertà dei Comuni nell' interna amministrazion loro; nè altra nazione ebbe al pari della nostra municipii in sì gran copia con facoltà sovrane. In Modena per avventura le invasioni barbariche, e la mala condizione in che per l' irrompere delle acque ebbe a ridursi, a cancellare non valsero le ultime vestigie dell' antico municipio romano, che troviamo poi latenti ai primi albori del risorgimento. Nel 997, un documento infatti ci mostra il vescovo Giovanni fondare col consenso dei militi e del popolo il monastero di s. Pietro: un altro dell' anno successivo dà conto di una donazione al medesimo, dal che un chiaro indizio emerge di pubbliche adunanze per discutere sulle bisogne della città. L' autore della traslazione del corpo di S. Geminiano ci narra convocato nel 1099 un Consiglio generale cui intervennero non solo i cittadini, ma i Proposti (come ivi son detti) di tutte le pievi, non che di tutti i militi, che saranno per avventura i feudatarii de' castelli. Sappiamo infatti che alla spesa per la fabbrica del duomo l' intera diocesi ebbe a concorrere,

come in quell' assemblea fu decretato. Queste adunanze mutate in parlamenti ordinati con leggi proprie formarono poi la base, a dir così, del governo delle repubbliche nostre. Nelle quali, se rappresentava il Podestà l' autorità suprema esecutrice, il vero sovrano nel fatto era il popolo, che la facoltà legislativa per mezzo delle assemblee esercitava, e quella dell' amministrazione mercè i popolari magistrati temporanei che da quelle ricevevano il mandato. La quale sconfinata potenza delle assemblee e dei delegati suoi finì per altro col trarre a rovina, dopo consumatele in lotte intestine interminabili, le repubbliche nostre, nelle quali non era dato ad alcuno di levar la mente a grandi concetti nazionali, ammiserendosi le discussioni in lotte di partiti, in reciproche gelosie, in odii personali o in quelli irreconciliabili tra le vicine città.

Già per sè solo quel convenire in uno di tanti uomini in massima parte ineruditi a discutere intorno ai più opportuni provvedimenti per ben condurre innanzi le cose dello Stato, e intorno a questioni personali fra tanti odii domestici e tanti pregiudizii popolari era di per sè un pericolo. Di mezzo ai molti ignari libero campo aver dovevano gli scaltrimenti de' più avveduti o de' più audaci, pognamo che d' altra parte quell' accostarsi delle diverse classi della

società, e il bisogno di pure in qualche modo mettersi addentro negli affari, acuisse gl' ingegni e ingentilisse i costumi. Se non che tutto guastavano le fazioni che tra loro in continua lotta miravano ad aver ciascuna per sè il potere, e afferratolo, a bandire gli emuli e a scriver leggi dettate dalla vendetta: arroge le gare di casta che nel consiglio facevano passare le leggi, non di rado ingiustissime, contro i nobili, i quali alla lor volta prepotevano, mercè le fazioni da essi capitanate, e sommovevano il paese. Diversi tra essi, a non essere esclusi dal consiglio generale, speciali patti ponevano nelle dedizioni o nelle alleanze, siccome avremo a dire. Di questa lotta tra popolani e nobili avrai documento in troppe pagine degli Statuti e delle Riforme del 1306 e 1307.

Per ciò che venivamo esponendo, e pel furore, a dir così, di tutto regolare per legge, che fu notabile in quelle assemblee, così che neppure rimase in facoltà dei possidenti la messe o la vendemmia, alle quali venne il tempo opportuno prefisso dai legislatori, e perchè la sola città era ne' consigli rappresentata, nei quali gli affari di Stato si discutevano e si ponean gravezze che specialmente sugli uomini di villa si riversavano, quasi tentati saremmo di chiamare dispotica la forma del reggimento de' Comuni. E invero non solamente l' assoluto

volere di un principe irresponsabile reputiamo essere dispotismo, ma le deliberazioni tumultuarie altresì prese sulla piazza, o anche in un' assemblea che non rappresenti se non un partito, e oltrepassi i confini di una giusta ripartizione dei poteri, e i diritti di tutti posponga ai comodi o ai rancori di una parte del popolo.

Checchè ne sia, noi ci facciamo tosto ad esporre, dagli Statuti e da altri documenti ritraendolo, ciò che sembri bastevole a chiarire il meccanismo, a dir così, delle diverse assemblee dove i pubblici negozii s' aveano a discutere. Nelle repubbliche nostre democratiche reputavasi, come dicevamo, sovrano essere il popolo, non quello per altro dello Stato intero, ma quello quasi unicamente della città, e tra esso poi quello soltanto che teneva per la fazione dominante. Ogni cosa pertanto avrebbe dovuta essere recata a pubblica discussione: ma ciò tornando impossibile, al popolo dai rintocchi della campana adunato in piazza in piena concione, come dicevasi, le maggiori bisogne si riferirono, attendendone il voto per cangiare la forma del governo, per alcuni radicali mutamenti legislativi, per l' armamento generale, per bandire o per cessare la guerra, per leghe, per trattati, o per altrettali cose che non avean tratto all' amministrazione ordinaria dello

Stato. Di questo general parlamento, nel quale a suffragio universale prendevansi i partiti, è ricordo sino dai primordii dell' epoca intorno alla quale ci affatichiamo (a tacere delle anteriori più sopra ricordate) sapendosi che nel 1187 il Podestà Manfredo Pio per la cessione di un corso d' acque al monastero di s. Pietro invocò il consenso del *consiglio grosso* del popolo (1): e l' anno di poi un laudo fu promulgato dai consoli di Modena che convocato avevano a consiglio tutta la città (2): e così è a dire di altri ricordi posteriori che si hanno tra le carte dei monasteri di s. Pietro e di s. Eufemia, che torna inutile recare in mezzo. Un documento di molto pregio da me veduto nell' archivio nostro di Stato (3) ci ritrae al vero una di coteste pubbliche assemblee, quella cioè che nel 1331 al re di Boemia l' alto dominio sulla città conferiva o piuttosto confermava, imperocchè il Pio Rettore a quel tempo di Modena, e poscia (ma con soli 129 voti se crediamo al Bazzano) il consiglio generale, o arringo, quell' elezione precedentemente avevano concordata. Fu proclamato, ivi si legge, general consiglio del Comune e generale arringo

(1) Documento edito dal Tiraboschi nel t. III delle Memorie modenesi.

(2) Muratori Ant. ital. M. Aevi, t. IV.

(3) Cassa LI, N. 14, Rogito di Donino Telbaroni.

nella piazza a suon di campana e a voce di banditore (1): copiosa moltitudine vi concorse, e anche le due parti (forse le assemblee speciali di cui diremo). Proposto il nuovo signore tutti unanimi approvanti e ratificanti ogni cosa, gridarono *fiat fiat,* e così anche il marchese di Monferrato, ed altri nobili forestieri che si nominano, e venuti erano sollecitatori del voto de' cittadini. Soggiunge poi il cronista Bazzano quel voto essere stato proferito da tre mila persone, che fecer segno d'assenso abbassando ciascuno il cappuccio che teneva in testa, la qual cosa egli nota essere stata derisa come puerile.

Questo subitaneo entusiasmo sappiamo che avea origine dall' odio verso i Pio che allora dominavano in Modena, ai quali parve a quella cieca moltitudine sano consiglio il sostituire un re da scena, qual era il boemo. Cotali esempi quelli furono per avventura che indussero diversi cronisti contemporanei ad acremente biasimare codeste adunanze costituenti e legislative sulle piazze: nominerò Jacopo da Genova, il Mussato e Ferreto vicentino che nel 1330 così scriveva: dovere ciascuno al pro-

(1) Un documento del 1259 ci avvisa che anche allora chiamavansi i consiglieri colle campane (sonitu campanarum): e forse qui come, secondo il Ghirardacci, facevasi a Bologna, i diversi consigli con diverse campane venivano annunziati.

prio officio attenersi, i saputi nelle assemblee, gli artefici nelle officine. Ma cotali pensamenti non erano forse di molti a quell'età, nella quale ogni cosa in questa o in quella assemblea s'aveva a discutere.

Alcuna volta essendo il popolo in armi al campo per cagion di guerra, fu dal Podestà ragunato colà a consiglio, del che abbiamo esempio in un documento del 1265 edito dal Tiraboschi. Nel luogo stesso ove i nostri allora fecero parlamento, cioè a Canoli, uno ne tennero i reggiani altresì.

Ciò che perteneva alla legislazione, alla pecunia pubblica e alla sorveglianza generale sull'amministrazione dello Stato, al consiglio generale, ossia (come dice tra le altre la rub. CLXXX del lib. 1), all'arringo venne delegato: e di questo consiglio più partitamente diremo tra non guari.

Ma nè manco a questa assemblea, perchè di soverchio numerosa, certi negozii di più gelosa natura, o che più attento esame addimandavano s'avevano a sottoporre. Ogni cosa che avesse tratto alla sicurezza dello Stato, alle relazioni coi vicini, a preparare la guerra o la pace, i preliminari degli accordi diplomatici ad un ristretto numero di prudenti uomini veniva dal Podestà e dai pubblici officiali comunicata. E perchè tenuti erano a serbare il segreto sulle

cose ad essi confidate, il consiglio di cui essi facevano parte fu detto di *credenza*, parola questa che allora aveva appunto il significato di segreto: tra noi per altro dicevasi più comunemente consiglio speciale, ma trovasi ancora col suo vero nome indicato (Vedi ad esempio rub. CCII, lib. I). Nel novero di questi consiglieri, oltre quelli scelti all' uopo dal Podestà, m' avviso che fossero gli anziani, i sapienti, i difensori, i quali erano, come diremo, sì gran parte del governo della repubblica.

A Pavia; dice l'aulico ticinese, erano pochissimi sapienti eletti che trattavano gli affari segreti, poi v' erano i cento che le cose meno ardue prendevano ad esame, e finalmente i mille, e poi si convocava tutto il popolo. Cento consiglieri di credenza si ebbero in Parma, venticinque per porta. A Ferrara andavano spartiti in consiglio maggiore e in consiglio minore di credenza (1).

Recano gli Statuti (e lo dicemmo) che le leggi dal consiglio generale approvate eseguir si dovessero senza più quali furon scritte, il che, per questo lato almeno, inferma la sentenza del Muratori che alle intemperanze del consiglio generale potessero trovare riparo i consiglieri di che favelliamo. Ma ben potevan

(1) Rer. Ital. t. XI, Stat. parm., Frizzi mem. di Ferrara.

essi dar opera a prevenire e a scongiurare le improvvide risoluzioni, allora almeno che dei pregiudizii medesimi che più decreti di quei parlamenti viziarono, non erano i consiglieri di credenza imbevuti pur essi. E tornava utile quell' accolta di prudenti uomini a conservare le tradizioni amministrative, e a porgere opportuni consigli al Podestà e a' suoi officiali, che venivano di fuori inconsapevoli degli umori del paese. Troviamo anche aver essi ammonito nel 1254 i due Podestà bolognesi che allora si avevano a cessare le perpetue discordie loro o a rassegnare l' ufficio; il qual ultimo partito essi infatti abbracciarono.

Al consiglio di credenza crediamo alludere quella legge che faceva arbitrio al Podestà di punire colui che le cose segrete discusse in consiglio rivelasse: e que' consiglieri ivi son detti sapienti, che spiegheremo nel senso di uomini di fiducia.

Io non sono lontano dal credere che quei nobili e sapienti che nel 1192 dettero al Podestà il loro parere intorno ad una concessione al monastero di s. Pietro, come si ha da un documento nell' archivio di Stato, e il consiglio dei cento del quale è parola in un documento del 1235 edito dal Tiraboschi (M. M. t. V. p. 9) formassero il consiglio di credenza in quegli anni. A questi cento diè facoltà il consiglio ge-

nerale di unirsi al Podestà nel concedere una investitura; ed essi delegarono a ciò alcuni cittadini, che probabilmente erano del numero loro.

Forse qui ancora, come sappiamo essere avvenuto a Padova nel 1293, in tempo di guerra nominavasi nel consiglio generale un consiglio ristretto, col quale potessero i governanti le più urgenti necessità, e le trattative segrete che s' iniziavano liberamente discutere.

Intorno alle speciali adunanze de' consiglieri del Podestà avremo a dire nel Capitolo seguente; qui intanto faremo di metter in chiaro ciò che dagli Statuti s' impara in riguardo al consiglio generale che è il solo del quale più particolarmente in quelli è discorso.

Adunossi da prima il consiglio generale nella piazza o nel duomo, dove convennero infatti nel 1173 anche i legati lombardi allorchè tennero parlamento in Modena. Ma il Consiglio si ridusse per tempo nel palazzo del Comune dove la giustizia si amministrava (rub. CLXXXIX, lib. I), benchè potesse, come avvisa la rub. CLXXXI del lib. stesso, convocarlo il Podestà anche in altro luogo; era poi la campana del palazzo, e non quelle del duomo, che annunziava le adunanze (rub. CLXXX, ivi).

Questo Consiglio che a Parma nel 1212 componevasi di poco più che 400 consiglieri,

e che poscia ne numerò 360 (1), crebbe tra noi o diminuì a seconda dei tempi il novero de' suoi. Così da un documento edito dal Tiraboschi (2) ci si mostra di 800 persone nel 1270; fu di 1600 nel suo complesso l' anno 1306 come avremo a dire, e di soli 400 nel 1318 e nel 1327. Tra i consiglieri, come porta una legge del 1306, sceglievansi i difensori, e ciò dovette allora avere effetto: dalla rubrica per altro CXCIV del lib. I, che crediamo posteriore e precisamente del 1327 come diremo, questa prescrizione non è confermata, altro non recando se non che s' intendano i difensori far parte di qualsiasi consiglio generale, speciale e del popolo. Quant' è agli anziani e ai sapienti questo solo sappiamo che sedevano essi di diritto nel consiglio, e che anzi a Parma l' intervento loro e dei difensori era tenuto necessario a render valida la votazione. Avevano parimente e seggio e voto in consiglio i capitani delle cinquantine e quelli delle arti coi loro massari, come apparisce dalla rub. CCXIV del libro IV, che vieta ad essi di porre due voti nell' urna, come capitani o massari, e come consiglieri. E dobbiamo credere, benchè negli Statuti di ciò non si trovi menzione, che per

(1) Ronchini Prefaz. agli Stat. parmig. (Monum. hist. etc.).
(2) M. Mod. I. V.

alcun tempo almeno diversi feudatarii avessero luogo di diritto nel consiglio, come già dicemmo, imperocchè il trattato ci rimane convenuto coi nobili del Frignano nel 1276 (1), pel quale cedendo essi diritti loro al Comune, obbligavasi questo a fare eleggere per mezzo del capitano del popolo, e perciò con forma diversa dagli altri, otto capitani frignanesi (dichiarati allora tutti cittadini di Modena.), a far parte del consiglio generale. Il silenzio per altro degli Statuti intorno a ciò a dubitare ci sforza non essere stati que' patti mantenuti a lungo. Forse la legge che nel 1306 obbligava a scegliere i consiglieri tra gli ascritti alla società del popolo que' patti tacitamente abrogava, e fors' anche le successive defezioni di que' capitani a ciò astrinsero i nostri.

Durava un anno l' officio de' consiglieri, e in due epoche argomento tenessero speciali adunanze, per la rinnovazione cioè ad ogni semestre dei pubblici officiali: nell' ultima di queste convocazioni prendevansi ad esame i bilanci, e a norma dei medesimi scompartivansi le tasse: al tempo stesso ponevansi all' incanto i redditi del Comune (2), e quelli tra gl' impieghi che vendevansi al maggiore offerente.

(1) Tiraboschi, t. V, docum. 922.

(2) La rub. CCXVIII del lib. I vuole fatti gl' incanti dal Podestà, e vorrà dire concordati, perchè da più luoghi

Ma oltre a queste speciali convocazioni, vi erano le ordinarie durante l'anno, per le quali era per avventura prefisso un giorno della settimana, come a Parma dove tenevansi il venerdì. I rendiconti che ci rimangono di quelle adunanze pel 1306 e ne' primordi dell' anno seguente ci mostrano che anche più volte la settimana, allorchè faceva di mestiere, e persino due volte il giorno si tenne allora consiglio: ma erano momenti, a dir così, eccezionali, avendosi a riordinare e a difendere lo Stato, chè appunto alle leggi, alla finanza, ed a somiglianti bisogne era còmpito dell' arringo il provvedere.

Dagli Statuti quelle norme s' imparano che le discussioni del parlamento regolavano, ed altri particolari intorno al medesimo che verremo esponendo, ma non già quanto spetta al modo tenuto nel XIII secolo per procedere alle elezioni.

La legge elettorale infatti che troviamo alla rubrica CXCIV del lib. I, non altro è, a mio avviso, se non quella in vigore nel 1327, quando il codice nostro fu scritto, vedendosi in essa nominato il Rettore (per la chiesa): e non differisce per avventura da quella con che nel 1318 Francesco Pico e gli altri sette

degli Statuti, e dal libro delle Riforme del 1306 vien chiaro che questi facevansi senza altro nel consiglio generale.

compagni suoi nel governo fecero le elezioni di quei quattrocento consiglieri de' quali rimane l' elenco nell' archivio municipale, essendo nel novero loro Zaccaria Tosabecchi autore della rivoluzione di Carpi e molti nobili modenesi. Diremo in breve come da questa rubrica si ritragga delegarsi dal Rettore (ossia Podestà) e dai difensori a trentadue cittadini (otto per porta) la facoltà di nominare cento consiglieri per ciascuna porta, scelti tra gli ascritti alla società del popolo, formandosi così un consiglio di quattrocento persone che durato avrebbero un anno in officio. Si danno poi le norme pei trentadue elettori che star dovevano agli ordini del Podestà in quattro stanze diverse, non potendo, se egli nol consentisse, parlare con chicchessia. Ma noi, a volere aver lume intorno alle leggi elettorali anteriori a questa, pensiamo rivolgerci al libro delle Riformagioni del 1306, epoca nella quale ripristinandosi il governo repubblicano è a credere che le antiche consuetudini anche in questo si rimettessero in vigore, vie più per essere mancato il tempo ad escogitarne altre. Solo non è a tacere che in que' momenti di popolare effervescenza le basi si allargarono delle costituzioni precedenti, e si crebbe autorità ai popolani, che infatti d' una insolita potenza troviamo allora rivestiti. E così il nu-

mero dei chiamati a sedere nei diversi consigli reputeremo essere stato accresciuto. Del rimanente è più volte prescritto in quel libro delle Riforme che s' abbiano a seguitare gli ordini posti dagli antichi Statuti quando dai nuovi non rimangano abrogati.

Ed ecco ora il modo tenuto nel 1306 per comporre il consiglio generale. Non avendosi ancora nè Podestà nè altri al governo, sei frati ebbero incarico dall' assemblea di tutto il popolo di scegliere dieci cittadini per porta che fossero elettori di 400 consiglieri, tutti popolari, da durare sei mesi. Di questi 400 abbiamo i nomi, nel libro che ora esaminiamo, primi tra essi due valorosi legisti Nicolò Mattarelli e Gabriele Oseletti. Procedutosi da costoro alla scelta degli officiali, ai 40 sapienti nuovi e ai 16 difensori fu dato carico di eleggere altri 400 consiglieri per ciascuna porta della città valendosi di sei nobili e di dodici popolani come elettori primarii, e questo sarebbe il consiglio generale, con 1600 membri. Un terzo consiglio, composto di nobili e popolani come il precedente, in numero di 400, diminuito poi della metà, fu aggregato a quel primo di popolani che avea prevalenza sugli altri, e tutti due così formavano il consiglio speciale (1).

(1) In questo Consiglio dei 600 ebbe nel successivo anno

Di tal modo, se pure qualcuno a due consigli ad un tempo non era ascritto (il che non crederei, trovandosi nel libro delle Riforme che non potevasi essere scritto in due luoghi), ebbersi in Modena ad un tempo da prima 2400, e poscia 2200 consiglieri, il che fa prova con che esuberante larghezza fossero i cittadini chiamati a discutere le faccende di Stato. Ma questo esagerato numero di consiglieri non durò se non breve tempo. Tornò il consiglio speciale ad essere composto, anzichè di popolani, com' erano presso che tutti quelli del 1306, di alcuni uomini d' ogni classe tra i più reputati, e con loro di quelli che avean parte al governo; e il consiglio generale in più convenienti limiti si ridusse. E invero non torna agevole il comprendere come un numero così vistoso di consiglieri trovar si potesse in Modena, e rinnovarlo per giunta ogni anno (se pure la sorte non rimetteva in carica coloro che avean finito lor tempo), vie più se si pon mente alla ristretta cerchia entro la quale erano da cercare i candidati. Imperocchè vietava la legge che si prendessero coloro che nel 1306 furono notati nel libro dei nobili e potenti chè non son degni (come in esso si legge) di es-

il primo luogo quel Nicolò Mattarelli da noi poc' anzi nominato; e il celebre medico Pietro Cesi fu parimente tra i consiglieri.

sere del popolo di Modena. Ineleggibili pertanto al grado di consiglieri, e a qualunque officio del Comune erano i Rangoni, i Boschetti, quei da Sassuolo, da Savignano, da Rodeglia, e i molti altri che scrivere non s' erano voluti ad un' arte, e con loro assai cittadini che ad essi aderivano. Nè in alcun tempo mai si diè loco a chi teneva un partito diverso dal dominante, o fosse per qualsivoglia ragione al bando dal Comune. Non si ammettevano i debitori morosi verso il pubblico erario, e chi tale diveniva essendo in carica s' aveva ad espellere (rub. CCXXXIV, lib. IV); e conveniva escludere altresì un certo numero d' impiegati pubblici. E qui ricorderemo anche la rub. CCIII del lib. I che indice multa di cento soldi a chi s' intrometta senza essere consigliere nelle adunanze. Fu sempre richiesto ad essere eleggibile un attestato di possedere alcuna cosa in proprio, per la quale si pagasse un censo all' erario, che nel 1307 non doveva esser minore di lire 10 pel consiglio del Comune (quello forse dei 400 popolani) e di lire 25 per quello del popolo. La rub. CXCIV del lib. I nuovi inciampi metteva innanzi, volendo che l' eletto dovesse aver casa in Modena o ne' suoi borghi del valore di 25 lire almeno, ossia 200 franchi, il che ognun vede come venisse a restringere il diritto di elezione nei soli capi di

casa. Ma questa rubrica fu scritta, come dicemmo opinare, nel 1327 allorchè soli 400 consiglieri si avevano, e scarsa, a paragone dei passati anni, era la libertà rimasta ai cittadini.

D' altra parte nulla, se io ben veggo, fu prescritto che riguardasse la capacità a trattare pubblici negozii in chi doveva essere consigliere, e veramente stimar si può senza offesa d' alcuno, che buona parte di essi aver non poteva dimestichezza nessuna coi libri e colle scritture. Quant' è all' onoratezza, bastava non aver perduto per sentenza di tribunale un braccio o un piede, e non essere, come or dicevamo, in bando dal Comnne, con che per altro venivansi, secondo le norme della giustizia punitiva di quel tempo, ad indicare pressochè tutti i delinquenti, ma insieme con essi anche gli esuli politici. Al consigliere che morisse sostituivasi il padre, o un fratello o un figlio.

Brogli nelle elezioni punivansi in cento soldi (120 franchi) e a Parma chi li facesse, ritraevasi a titolo d' infamia sui muri del palazzo comunale, con sotto la pittura parole ingiuriose al nome di lui (1). Offese e ferite cui porgessero motivo diverbii nelle elezioni punivansi con pena quattro volte maggiore della

(1) Ronchini, Pref. agli Stat. di Parma.

consueta (rub. XVII, lib. IV). Era vietato il dar voto per sè, o per un prossimo parente.

Così e con queste precauzioni preliminari composto il consiglio, amplissima facoltà ai consiglieri lasciavasi di discutere ogni qualità di leggi, nessuna delle quali era valida se da essi non fosse stata consentita, come si ha dalla rub. CCXXVIII del lib. I, lo stesso avendosi a dire per le sentenze dalle quali venisse onere al Comune, che prima da loro venir dovevano approvate, così volendo la legge LXII del libro stesso, legge invero e ingiusta e lesiva dell'indipendenza e della autorità dei tribunali. Savia invece è la rubrica che le tien dietro, la quale il diritto sancisce al solo consiglio pertinente di autorizzare le imposte.

Era il Podestà che presiedeva le sedute del consiglio, salvo che di alcun affare si avesse a discutere che lui o qualche officiale suo riguardasse; nel qual caso, come non poteva, secondo la rub. CCIII del lib. I, in pari circostanze rimanere nella sala un consigliere, così egli stesso il Podestà doveva uscirne, a norma di ciò che prescrive la rub. CCXXVIII del libro medesimo. Veniva allora la legge proposta da uno de' consiglieri o, come altrove si legge, dal priore degli anziani, che pure altre volte tenea il seggio della presidenza se impedito si trovasse il Podestà. La rubrica per altro che

ora citammo a quest' ultimo consente di far proporre una legge anche dal suo vicario, o da un giudice. Nel 1287 vediamo alla rub. XIII del lib. VI presieduta l' adunanza dal capitano del popolo, la qual cosa da lui e dal suo vicario altre volte fu fatta, e se n' ha riscontro nel libro delle Riformagioni del 1306. Crediamo poi che il Podestà presiedendo il consiglio avesse dall' uno dei lati il vicario suo, e forse altri officiali, e dall' altro i difensori (allorchè si avevano), gli anziani e i sapienti. Nelle Riforme del 1306 trovasi che anche i notai del Podestà e del capitano, e quelli che tenean registro de' banditi venivano col Podestà in consiglio, e persino i berrovieri e la famiglia, ossia il satellizio.

Dopo la rivoluzione del 1306 (come si ha dalle Riforme più volte citate) apriva la seduta uno dei difensori che aveva obbligo di ricordare ai convocati i danni che alla città deriverebbero se la conquistata libertà si perdesse, e il giuramento di conservarla che già fu prestato sul braccio di s. Geminiano. Estendevasi poi ridicendo le male opere di Azzo d' Este, che Dio (dice poco cristianamente la legge allora fatta) per sua misericordia levi tosto dal mondo, e lo mandi all' inferno per *secula seculorum. Amen.* La qual costumanza allora introdotta sarà senz' altro ita

presto in disuso, vie più perchè la prima parte almeno del tristo voto allora espresso non tardò guari tempo ad essere soddisfatta, morendo Azzo nel gennaio del 1308. Durò invece quella prescritta dalle rubriche LIX e LX del lib. I, che dovesse cioè il Podestà proporre in consiglio una volta durante il suo governo il modo di ricuperare le terre nostre occupate dai bolognesi: la quale rubrica allora altresì fu in vigore che entrambe le nemiche città stavano in accomandigia della Chiesa. Le rub. LIV, LVI, CXCV, quelle dalla CCI alla CCV e la CCXXIX del lib. I, le norme ci danno con che le adunanze si governavano. Un notaio delle riformagioni leggeva l' elenco delle leggi da fare o da riformare, quello degli affitti, l' altro degli officiali da nominare, se ve ne fossero, e consimili negozii esponeva da porre in discussione. Allorchè poi questa era incominciata, compiva egli come meglio potesse l' officio che ora è degli stenografi, del che gli fa obbligo la rubrica LIV del I libro. E che dell' arte stenografica alcuna imperfetta nozione aver potesse non è al tutto improbabile, essendo che già dagli antichi romani si dicesse *notarius* colui che tenea nota con segni convenzionali dei discorsi proferiti in pubblico, mentre coloro che rogavano gli atti avean titolo di *tabelliones*. Da questi notai ci vengono i sunti delle sedute

parlamentari del 1306 che ancora ci rimangono, i quali tengono molto degli attuali rendiconti de' consigli municipali. E qui aggiungerò che a Mantova, come scrive il Conte d'Arco, era uno speciale impiegato con titolo di dettatore (*dictator*) che a questo officio del notaio nostro accudiva.

Leggi si avevano e ordinamenti per regolare le discussioni che verrebbero per avventura in acconcio ai presidenti delle nostre assemblee, i quali citando la rub. LIV del lib. I, multar potrebbero in venti soldi (8 franchi) chi dall'argomento nel concionare si discostasse, colui che l'oratore interrompesse o ascender tentasse sulla bigoncia innanzi che avesse il disserente ripreso il suo posto, o solo si fosse mutato da un luogo all'altro, salvo che in quest'ultimo caso pagavansi solamente 5 soldi come dice la rub. CCXXIX del lib. I. Era poi anche dalla rub. CCIV del libro stesso fatto divieto di passare ad altra discussione, se prima non era la precedente esaurita. La rub. LIV poc'anzi citata non vuole si mettano innanzi più che cinque proposte di leggi o di regolamenti per ogni seduta del consiglio, e impone si guardino il Podestà e i suoi officiali dal fare allusioni indecorose agli opponenti.

Non sempre avveniva che l'assemblea venisse a capo di ben comprendere la legge pro-

posta; delegavasi in tal caso l'esame di quella ad alcuni consiglieri con titolo di sapienti, e per lo più anche ai difensori, dietro l' avviso de' quali, riferito in altra convocazione, rendevasi poi il partito. Così alle commissioni nostre parlamentari che preventivamente studiarono le leggi da sottoporre a votazione, quelle ancora si rimandano, come dicevamo essersi fatto dai nostri antichi, che nel discuterle apparvero bisognose di emendamenti. Se non che in alcuni casi a' que' sapienti suoi il consiglio un mandato di fiducia decretava, pel quale sarebbesi la legge promulgata con que' mutamenti che a loro fossero parsi opportuni. La qual cosa invece dalla rub. CCXXVIII apparisce non essere stata lecita, come non l'erano quelle elezioni di officiali delle porte che troviamo lasciate all' arbitrio de' sapienti, mentre, a norma degli Statuti, estrar si dovevano a sorte nel consiglio generale: ma forse in peculiari circostanze uomini provati occorrendo, non conveniva lasciare alla sorte la scelta di questi officiali.

Allora che una revisione generale o parziale delle leggi avevasi a fare, alcuni sapienti si nominavano con titolo di statutarii, ai quali veniva addetto un notaio, o segretario. A Parma tre corrieri ancora al servigio loro erano deputati, uno de' quali apprestava ad essi il pranzo,

il che qui ancora sarà intervenuto, essendo che non potevano sortire dal palazzo del Comune innanzi che compita fosse l'opera ad essi affidata. Quindici giorni erano lo spazio maggiore di tempo ad essi per cotal lavoro accordato (1), e veniva ciascuno di essi retribuito con 10 lire, ossia 80 franchi. Ogni anno, il giorno 3 di agosto (2), doveva il Podestà richiedere il consiglio se fosse il caso di eleggere gli statutarii (rub. LXV, lib. I). Nel 1306 allorchè la riforma generale del codice ebbe luogo, pagaronsi 40 lire a ciascuno de' revisori. Non consentiva per altro al Podestà la rub. LIV del lib. I di proporre l'abolizione generale di una legge, ma solo una parziale, se a ciò assentissero gli anziani: e doveva poi questa riforma da due parti del consiglio venire approvata.

Una legge proposta dal Podestà poteva nella seduta medesima del consiglio venir discussa, reputandosi la stessa abbastanza da lui e dai consiglieri suoi ponderata; quella invece proposta da altri, doveva (come prescrive la rub. CCI del lib. I) venire all' esame dei difensori sottoposta; che se loro piacesse, l'avrebbe in altra adunanza introdotta alla discussione il Podestà. E il medesimo ci accade di ritrovare negli Statuti di Parma. Limitazioni coteste le-

(1) Più tardi si concessero fino a due mesi.

(2) O i altro tempo come fu poi aggiunto.

sive, come a me sembra, della libertà e del decoro del parlamento, vie più per quanto si soggiunge, non sarebbesi cioè, neppure dopo l' approvazione ottenuta, quella legge discussa, se scadevano nel frattempo di carica i difensori: volendosi forse un nuovo scrutinio per parte dei successori.

E poichè degli impedimenti favelliamo alla libertà de' consiglieri, questo ancora va notato che se una provvigione ei votassero in favore di banditi dal Comune reputavasi di niun valore, neppure potendo quelli dai tribunali ricorrere in appello al parlamento (rub. CXCIX, lib. I). Il qual ultimo divieto per ciò solo diremo ingiusto che ad ogni altra sentenza dei tribunali stessi non si estendeva, i quali, a volerli autorevoli e rispettati, esser debbono nei giudicati loro indipendenti.

Non come restrizione di libertà individuale, ma anzi come savio provvedimento sarà da noi riguardata l' inibizione di accedere con armi al consiglio; e piuttosto gl' incagli lamenteremo dalla rub. CXCVI del lib. I frapposti al diritto di petizione. Nessuna supplica, così vuole la legge, nè rimostranza alcuna, sovratutto se contro cittadini o istituti di Modena, venir doveva al consiglio senza il preventivo consenso dei difensori: nè una petizione da essi respinta poteva, se non dopo tre mesi,

ad un nuovo esame di loro venir sottoposta. Che se pervenuta già, col consenso che dicemmo necessario, all' assemblea, veniva da questa rigettata, solo dopo un anno (ossia ad altra assemblea) era lecito il proporla di nuovo.

Ma qui non dobbiamo tacere che male si apporrebbe chi giudicasse l' ingerenza negli affari spettanti all' assemblea che era consentita ai difensori, ai sapienti, agli anziani nel modo che or si farebbe se fosse lasciata agli impiegati governativi. Imperocchè nè questi si mutano ogni sei, ovvero ogni dodici mesi, nè sono tratti a sorte in un parlamento dal quale ricevano il mandato loro, nè, salvo i ministri, sono ad esso responsabili per ciò che spetta all' officio lor confidato. Que' più antichi che nominammo in troppe cose dagli impiegati nostri sono a riputarsi diversi. Se per una parte, benchè imperfettamente, vediamo in quelli restringersi quanto di presente appartiene alle giunte provinciali e municipali che sono a lato del prefetto e del sindaco, li troviamo per l' altra l' officio altresì esercitare delle commissioni parlamentari de' nostri giorni, con facoltà più larghe e sovratutto continue, rappresentando essi il consiglio anche allora che non teneva sedute. Piuttosto abdicazione spontanea di diritti estimeremo la clausola che più volte c' incontra vedere negli Statuti, per la quale, come

altrove avvisammo, all' arbitrio del Podestà l' interpretazione di una legge si abbandonava, e l' applicazione delle pene comminate.

Ma alle cose toccanti alla finanza più specialmente doveva intendere, senza lasciare arbitrii a chicchesia, il consiglio stesso. La rub. LXI del lib. I che dice le leggi portanti onere al Comune avere efficacia allora solo che il consiglio le approvi, e la successiva che il diritto sancisce del medesimo a dar voto sulle imposte basterebbero a ciò dimostrare, se gli esempi recatici dagli atti del parlamento nel 1306 non ce ne porgessero più evidenti ancora le prove. Vediamo infatti in cotali circostanze riserbate all' approvazione dell' assemblea le proposte che far dovevano le commissioni elette da essa ad esaminar la cosa coi difensori.

Il governo per sua parte a tutelare le ragioni del pubblico erario aveva in consiglio il sindaco e il giudice del Comune, al modo che ora un commissario regio, estraneo di consueto all' assemblea, in essa una legge a nome del ministero propugna: se non che il sindaco e il giudice erano commissarii stabili, e dovevano intervenire ad ogni seduta del parlamento, come ha la rub. CLXXXII, una giunta alla quale ad essi anzi prescrive di opporsi ad ogni spesa che addossar si volesse al Comune. Come poi fosse stimata indispensabile al pubblico bene

la libera disposizione nel consiglio del denaro dello Stato, dall' atto ancora con che nel 1327 si pose Modena in accomandigia della Chiesa ci vien manifesto. Fu in esso stipulato, scrive il cronista Morano, che il Rettore e il consiglio sarebbero stati liberi nelle cose della finanza, ponendo e levando tasse a lor grado, e facendo le spese necessarie, nulla dovendo poi pagare per truppe, o per legati e ambasciatori pontificii. Nota per altro il cronista medesimo venuto a Modena con incarico di sopravvedere le spese del Comune Bertonino da Quarteno tesoriere della Chiesa, la qual cosa sarà stata tenuta come violazione degli accordi presi.

Il clero altresì che più in antico prendea notabil parte nelle popolari assemblee, il diritto sembra avesse conservato di rappresentare in quelle le ragioni sue allorchè gl' interessi proprii da qualcuna delle leggi civili reputava o lesi o minacciati. Una carta del 1282 ci mostra infatti il vescovo Ardizzone sedente in consiglio mentre un famigliare suo, il giureconsulto Cutica (milanese forse, come gli altri sottoscritti dopo il vescovo, milanese pur esso) ammoniva, d' ordine di lui, il consiglio a cancellare dagli Statuti quanto era contro alla immunità dei chierici. Più edificante spettacolo ci offre nel 1287 l' arciprete della cattedrale che a metter pace tra le fazioni si presenta, recando

la reliquia del braccio di s. Geminiano e seguitato processionalmente dal clero, nel consiglio generale, e ottiene che, almeno per alcun tempo, cessino que' feroci animi dalle insensate discordie. Diversi documenti citati dal Tiraboschi nel t. 4 delle Memorie modenesi ci recano notizia di reiterati inviti fatti nel 1219 al vescovo e al capitolo affinchè al consiglio intervenissero ove trattar si doveva delle immunità ecclesiastiche. Solo al terzo invito promisero essi sarebbersi presentati. (Tir. docum. 723).

Venivano le leggi votate prima per capitoli, e poscia nell' insieme, e v' erano tra esse quelle che potevano votarsi per alzata e seduta, spartendosi i votanti nei due lati della sala, se il caso appariva dubbio; e altre che votar si dovevano con fave bianche e nere, come c' insegnano le rub. LIV, LV del lib. I. Ma queste furono riformate più tardi dalla rub. CCXXIX del libro stesso, nella quale il primo modo di votazione più non si trova. Tutte poi ci spiegano essersi richiesto un numero maggiore o minore di votanti a seconda che la legge fosse di maggiore o di minor momento. Ma non concordano esse ne' particolari, perchè in diverse epoche essendo state scritte, più o men grande era il numero de' consiglieri che s' avevano. Ne' casi di più rilevanza la rub. CCXXIX chiede

250 voti a validare una legge e la LV 400. Nel 1328 erano necessarii 300 voti, ma la metà bastava nel tempo in che solevano i cittadini godere gli ozii campestri; e ancora son detti bastevoli duecento voti in qualsia circostanza (Giunta alla rub. LV del lib. I e alla IV degli Statuti novissimi). Nel 1306 volendosi chiarire definitivamente ciò che intendessero ordinare le varie leggi sulle votazioni, sette sapienti furono deputati ad esaminarle, e si adottò la proposta loro, che fu: bastare per la riforma di una legge 150 consiglieri, e il voto della maggioranza di essi: per dare facoltà straordinarie al Podestà o al capitano 200 consiglieri, e che tre parti dei voti fossero consenzienti.

Ma oltre all' indicarci il numero dei voti, queste rubriche dicono necessarie, a fare approvata la legge, ora due ed ora tre parti del consiglio, e v' ha una rub. che appena si contenta di dieci; il che non ci vien punto chiaro, non avendo riscontri a mostrarci quello che s' abbia a intendere per le parti del consiglio. Io vado pensando che le dieci parti costituissero l' intero consiglio, vedendo in particolari circostanze voluto dagli Statuti di Parma il voto pressochè unanime del parlamento, e che a Reggio, come un documento edito dal Tiraboschi ci prova (M. Mod. V, n. 994), una legge, sancita in odio ai nobili Della Palude, mutare non

si poteva se nol consentissero 999 consiglieri, e il numero de' consiglieri non fosse minore di mille. Non va poi taciuto che alcune proposte accolte furono anche per acclamazione, come intervenne per la tregua coi bolognesi nel 1229, secondo narra un documento che pose in luce il Savioli. D' altra parte gli atti del consiglio degli anni 1306 e 1307 ci fanno fede, che ad onta di quanto più sopra dicevamo comandato dagli Statuti, molte leggi allora si fecero votate da poco più che duecento consiglieri. Per le quali cose tutte è a far voti, che lo studio di altri documenti sia per recare sopra codesto argomento maggior luce che io non ce ne vegga di presente per le epoche anteriori al 1306.

Aggiungerò trovarsi negli Statuti che i voti raccoglievansi entro un sacchetto da un banditore del Comune, e altre volte da un frate o da un cittadino a ciò deputato dal Podestà, e che a quest' ultimo fa divieto la rub. CXCIX del lib. I d' investigare il voto di un consigliere cercando di vedere il colore della fava rimastagli in mano, se pure di ciò fare il consiglio stesso non gli dasse facoltà. Nel consiglio generale le elezioni degli ufficiali erano fatte in antico da tre consiglieri eletti a sorte; alcuni potevano esser scelti fra tutti i cittadini del partito dominante, altri avevano a spartirsi in numero eguale pei diversi quartieri (rub.

CLXXXIII, lib. I). Se non che a questa si sostituì poi nel 1322 altra maniera di elezione. Una legge di quell' anno nel 2° libro degli Statuti novissimi, riferita altresì, ma non intera sotto la rub. XLI del lib. II, facendo legge ai Comuni di villa di procedere nella scelta degli ufficiali al modo che usavasi in Modena, ci porge modo di dar conto di questi mutamenti avvenuti. Lasciando adunque da parte gl' impieghi che ponevansi all' incanto, per gli altri così venivano, all' epoca almeno in cui fu scritta quella legge, levati a sorte. Poste in un' urna tante schede recanti il nome dei presenti al consiglio, al quale non sappiamo se avrà in tal circostanza avuto accesso ancora chi non fosse consigliere, e levato dall' urna un nome, da un' altra estraevasi una seconda scheda, la quale se era bianca continuavasi l' estrazione finchè s' incontrasse una scheda nera. Coloro che le quattro schede nere che sole erano nell' urna avevano avuto, assumevano ufficio di elettori della persona che doveva coprire l' impiego. Scriveva perciò ciascuno di essi il nome del cittadino ch' ei proponeva; le quattro schede venivano tratte a sorte e il nome scritto nella prima uscita s' aveva per quello dell' impiegato che si cercava, fosse pur egli un uom dappoco, come con tal foggia di elezione facilmente poteva avvenire. A Mantova per altro era

consentito al Podestà, come avvisano i suoi Statuti, di escludere coloro che manifestamente si avessero per incapaci ad assumere un officio: e la rub. CLXXXII del lib. I fa prova che in alquanti casi ciò aveva luogo anche tra noi: le elezioni degli officiali erano poi sempre prese ad esame dal sindaco del Comune, secondo prescriveva la rub. LXVI del lib. I finchè stette in vigore, ossia innanzi alla compilazione degli Statuti novissimi. Non venne meno il consiglio generale allora che la città per alcuni anni sotto la dominazione rimase degli Estensi, e neppure quando nel 1336 ebbe questa a divenir perpetua. Solamente le forme consuete mutaronsi, e venne l' autorità del consiglio grandemente diminuita: rimasero sapienti ed anziani, ma non furonvi difensori (che forse da più anni erano venuti meno), e le leggi in nome de' marchesi, quali le avea Ferrara, si promulgarono. Però ai bisogni della città, a fornir danari e soldati all' esercito, a procurare le derrate necessarie, alle acque, all' agricoltura provvide il consiglio. Da questo, a renderla valida in Modena, doveva venire accettata l' elezione del marchese fatta in Ferrara, di ciò facendo prova per l' epoca da noi discorsa un documento edito dal Muratori (Ant. Est. t. 2. p. 42). E quando per vizio di nascita troppo mal certi erano i diritti dell' aspirante alla successione

(come fu il caso per Borso, per Leonello, per Cesare) i più fidati ministri, e principi ancora mandavansi sollecitatori dell' assenso ai diversi consigli generali delle città. Allora soltanto che l' assolutismo spagnuolo si abbarbicò nelle corti italiane, queste al tutto dal popolo si separarono, e la volontà di un solo tenne luogo del pubblico suffragio.

Governaronsi gli Estensi nel fatto del consiglio generale secondo una riforma da Azzo d' Este introdotta, innanzi che nel 1706 la città gli si ribellasse. Di ciò mi porse notizia un documento dell' archivio di Stato (1) che dà conto dell' elezione di Aldobrandino d' Este, e dei fratelli in signori di Modena, che fu fatta in pieno consiglio generale nel 1352, nel qual consiglio, dice quel documento, di qualunque arduo negozio si discute che riguarda il Comune e il popolo, e anche di alienazioni di beni, le decisioni del consiglio avendo forza di legge *secondo il mandato concesso da Azzo d' Este.* E che numerosissime esser potessero quelle adunanze il documento medesimo lo prova; nel quale i nomi degli intervenuti occupano lo spazio di quattordici pagine, potendosi argomentare che in cotali circostanze oltre ai consiglieri, si ammettesse un buon numero di citta-

(1) Cassa LI, fil. I. n. 17.

dini a sottoscriversi, o come testimoni o come rappresentanti di tutto il popolo che un tempo le elezioni de' sovrani sanciva sulla pubblica piazza.

Qui non diremo di altre qualità di assemblee che al tempo della repubblica si avevano, essendovene per ogni arte e per ogni cinquantina, o quartiere. Di quelle adunate dai fuorusciti parlammo già; ma ora sono da ricordare quelle di villa intorno alle quali più cose s'incontrano negli Statuti. E prima avviseremo apparire da essi scompartito il paese in piccoli Comuni, quello fin anche di Modena non consistendo che nella città e ne' suoi borghi. Ogni terra che avesse bastante numero di abitatori, ancorchè non vi fosse borgata propriamente detta, facea da sè ed aveva anche certi suoi peculiari Statuti che mutar non potevansi senza il consenso del giudice del Podestà, come dice la rub. CCIX del lib. I.

Ebbesi taluna fiata a concedere l' unione di più terre in un solo Comune allora che disertate dalle guerre, o per altra cagione venute in rovina, mancavano di un numero sufficiente di abitatori per fare le elezioni (v. giunta alla rub. LXII del lib. II). Facea mestieri per tali unioni di una legge votata dal consiglio generale, e parecchie se ne hanno negli Statuti, ma insieme altre le quali, mutate le circostanze,

ritornano le cose nel pristino stato (v. rub. LXIII, lib. II ed altre). S' aveano parimente alcuni tratti di territorio che non formavano Comune, e per essi speciali norme prescrive la rub. XLI del lib. II, dietro le quali si eleggevano gli uomini di quelle terre un capitano che di loro rispondesse al Comune di Modena, e ove tardassero l' elezione, andava il terzo giudice ad obbligarli a ciò fare.

Avvisammo insino dagli esordii di questo capitolo avere i cittadini ristretta in loro la somma delle cose spettanti al governo. Non è pertanto da ricercarsi nelle ville un' assemblea politica, non essendovi stato se non un consiglio comunale per le faccende della villa, che uscir non poteva dalla cerchia tracciatagli dal consiglio generale di Modena. Solo è da notare che in alcune più solenni occasioni, come ad esempio si fece nel 1249 allorchè gli accordi si scrissero coi frignanesi, i cittadini sindaci delle ville erano, come tali, ammessi nel consiglio generale di Modena. Ancora potrebbe osservarsi che tenendosi parlamento universale nella piazza di Modena anche gli uomini di villa, al pari degli altri, sarannovi intervenuti. La rub. XLI del lib. II e la riforma di essa fatta nel 1322 (Stat. noviss.) ci fanno scorti che l' assemblea di villa procedeva anticamente per suffragio universale alle sue deliberazioni;

imperocchè tutti gli abitatori del luogo che ivi facessero le fazioni e pagassero un' imposta ad esse prendevano parte; e siccome i braccianti altresì eran gravati dell' imposta che dicevasi della zappa e facevano le fazioni, adoperandosi per gli argini, per le strade, per la ghiaia e nella milizia, così ei parrebbe che nessuno da que' convegni si escludesse, che fosse di età confacente al lavoro.

Aveva luogo l' adunanza o dentro o fuori la chiesa, e presiedevala il capitano della villa: il notaio del massaro scriveva i nomi degli intervenuti, essendovi multa di cinque soldi, come appare dagli Statuti novissimi, per coloro che, senza legittima causa, avessero mancato al convegno. Legge questa introdotta negli ultimi stadii del governo a Comune, e che non tornerebbe male venisse richiamata in vigore. Nei primi otto giorni dell' anno eravi l' adunanza per l'elezione degli officiali della villa, ossia il capitano, il massaro e suo notaio, il nunzio, i saltarii o guardie campestri. Era multato in denaro il capitano della villa che a quelle elezioni non avesse provveduto al tempo designato dalla legge, come ci avvisa il libro delle Riforme del 1306 e 1307. Nel quale è poi anche notato come venisse quella multa condonata alle ville di s. Ambrogio e di s. Cesario, perchè, fuggiti gli abitanti a cagione della guer-

ra, non era stato possibile tenere adunanza. Eleggibili erano tutti coloro che avessero l' estimo in quella villa, e ivi da tre anni almeno facessero le fazioni, esclusi perciò i cittadini che tali oneri sostenevano in Modena: e neppure presieder dovevan essi le adunanze, solo potendo ad alcune cariche venir chiamati, come nel capitolo seguente avremo a dire. Nessuno officiale del Comune di Modena poteva assistere alle riunioni per sollecitar voti, o per consigliare il *sequimentum*, che era un atto di adesione della villa al governo, solito farsi all' epoca delle elezioni, sottoscrivendosi al medesimo chi lo bramasse. Quest' atto veniva presentato al Comune di Modena in uno all' elenco de' nuovi officiali per l' intero anno, i quali, se trovati si fossero appartenere al partito dominante, come impone la rub. CCXIV del lib. I, venivano dai sapienti (così hanno le rub. XLI, e CXXXIX del lib. I), e più tardi dai difensori, a nome del governo approvati (rub. CCXXV, lib. I), dopo che sborsato avessero gli eletti sei denari nostri all' erario.

Ma oltre all' adunanza annuale per le elezioni, altre se ne tenevano per provedere a ciò che occorrer potesse al bisogno della villa. Distribuivansi le imposte governative (e in ciò avea parte il capitano) e quelle speciali del Comune, le multe in cui questo incorreva se

si fosse dato ricetto a banditi, le quali erano da spartire per biolca (rub. CCXLI, lib. IV), quella di ben 300 lire se accadevano tumulti (rub. CCLVIII, lib. IV), le spese di coltivazione per le terre non potute dal proprietario coltivare (rub. LIV, lib. IV), le altre pei lebbrosi, per acque e strade, quelle per rifare i danni del fuoco o dei latrocinii, obbligatoria essendo la mutua assicurazione, come era obbligatorio il concorso de' villici, se la campana li chiamasse ad impedire qualche disastro: pesi codesti dai quali andava quasi al tutto esente il cittadino in Modena e in villa. Quell'assemblea dava altresì le norme per alquanti lavori campestri: la rub. CC del lib. V c'insegna, ad esempio, non potere venir segati i prati di Cortile innanzi l' epoca fissata dal consiglio di quella terra.

La rub. CCXXV del lib. IV vieta ai Comuni di villa di sancire imposte per fare donativi a nobili, minacciando multe a questi e ai Comuni, e che sarebbesi cercata la verità mercè la tortura, ancorchè non s'accordassero i testimonii: esenti quelli soltanto che votato avessero contro il balzello. La qual legge io stimo che avesse in mira di distruggere ogni orma di vassallaggio, e di far contro ai privilegi e ai diritti feudali.

E ancora ripartir si dovevano i lavori dei

ponti, delle strade, delle fortificazioni che vi fossero, i servigi militari richiesti agli uomini di villa, e designare coloro che servir dovessero in guerra, offici questi in parte del capitano e del massaro, ma dipendenti altresì dal voto della popolazione. Dovevano parimente gli uomini di villa far guardia alle strade, essendo responsabile il Comune pei furti che vi si facessero. Nel 1306 abbiamo un accordo intervenuto coi Comuni della badia di Frassinoro i quali dovean vigilare la strada che da Frassinoro per Rubiano metteva a Sassuolo, pagandosi i custodi col ricavato dei pedaggi lungo la medesima (Rifor. 1306). Al consiglio di villa denunziar si doveva, siccome dice la rub. CXCIV del lib. I, chi non seminasse, secondo il prescritto dalla legge, una mina di lino nella sua terra per ogni paio di buoi; ed altre denunzie di tal sorta s' avranno avute a fare.

Dicemmo già come nel 1322 s' introducesse nelle ville il metodo usato in Modena nel fatto delle elezioni, qui solo soggiungeremo ai nobili esser stato vietato l' accesso a quella pubblica assemblea, dalla quale non potevano sortire eletti officiali se non coloro che non solo fossero ghibellini, ma lo fossero da lungo tempo, le quali esigenze non troviamo ripetute nello squarcio di questa legge che fu aggiunto alla rub. XLI del lib. II. Gli eletti appartener do-

vevano a famiglie diverse, ma della villa stessa.

Lasciando ora da parte le ville, ci sembra che dalle cose fin qui discorse tornerà agevole al lettore lo scorgere le più spiccate differenze che tra la nostra camera dei deputati e l' antico consiglio generale intercedono. Il qual ultimo, sciolto da alcuno di que' sapienti freni che l' esperienza mostrò opportunissimi ad impedire che le passioni civili conducessero a rovina la libertà e la patria come nelle repubbliche nostre intervenne, parrebbe che a dir si avesse presso che onnipotente. Ma che molto a questa onnipotenza sia da detrarre, consentirallo di leggieri chi abbia posto mente a ciò che per noi fu detto intorno al modo tenuto nelle elezioni fatte da elettori speciali che il mandato loro ricevevano da coloro che avean parte al governo; i quali ultimi dovendo all' uscir di carica dai futuri consiglieri essere giudicati, prescelto avranno ad essere elettori persone di lor fiducia. E non avrà lasciato passare inosservate certe restrizioni alla libertà del consiglio, indispensabili forse allora per conservare più che potevasi la prevalenza al partito dominante, ma che ad ogni modo al parlamento toglievano autorità.

Questa maniera di governare e di fare le leggi con esclusione di tanta parte de' cittadini

e di tutto il contado, a quelle diuturne commozioni diè moto che l' epoca delle repubbliche miseramente funestarono.

CAPITOLO III.

DE' PUBBLICI OFFICIALI.

Il Podestà venendo al reggimento della repubblica, seco condur doveva persone di sua fiducia, esecutrici degli ordini suoi le quali, come straniere alla città, senza amore di parte si governassero. Ed erano, come avvisa la rub. IV del lib. I, quattro buoni giudici, e due militi o socii, i quali nelle giunte agli Statuti si dicono anche assessori (1). Seco parimente venivano dieci berrovieri (dai quali ci derivarono, peggiorati, i birri), uniformemente vestiti e al soldo di lui (avevano tre lire di Modena al mese, come si ha dagli Statuti novissimi), salvo il caso che si volessero cresciuti di numero, come dicemmo avvenuto nel 1306 (2). Otto serventi

(1) Questa legge fu fatta nel 1281 : bastarono per l' innanzi due giudici, come si ritrae dalla causa agitata nel 1279 tra il Comune di Modena e la famiglia Lambertini. (Mur. Ant. it. M. AE 4 col. 91).

(2) De' berrovieri di Modena dice un documento bolognese, prodotto dal Muratori nelle Antichità italiane (IV, col. 747). *Satellites, sive apparitores, sive berruarios.*

e donzelli tener doveva, con abiti divisati ai colori suoi e quattro palafrenieri con otto cavalli la metà de' quali da battaglia (1).

Ad altro luogo sarà detto dei giudici: i due militi, che prestavano il giuramento che abbiamo nella rub. LIII del lib. I, non è significato che avessero incombenze tra loro distinte, ma è lecito da varii passi di questi Statuti l' argomentarlo. E ci torna credibile che uno alle armi e alla polizia vigilasse, difensore egli del Podestà e della legge, uscendo ancora per farla eseguita e per raccorre le multe alla campagna, come c' insegna una legge stanziata nel 1224, che trovasi negli Statuti novissimi: i quali offici furono anche del capitano del popolo. L' altro, consigliere e segretario del Podestà, saper doveva di lettere (*quorum unus sit literatus* dice la rub. I, e *bene literatus* la IV del lib. stesso (2)). Entrambi poi davano consigli nelle cose del governo al Podestà, come abbiamo dalla rub. LV del libro medesimo, entrambi vegliavano a guardia del capo dello Stato, come lo stesso loro titolo mette in chiaro.

(1) Dal processo di cui sopra apparisce avere il Podestà Lambertini nell' anno 172 condotto seco sei donzelli, e otto tra scudieri e cuochi.

(2) Il Muratori aggiunge che da lui la giustizia civile e criminale si amministrasse (Ant. Ital. M. Aevi, diss. 52). Ma quest' officio era d' altri, come diremo a suo luogo.

Il vicario del Podestà tenea vece di lui e poteva fin anche, allorchè fosse egli fuori di Modena, dar passo alle sentenze capitali (lib. IV, rub. CLXVII) (1). Due segretarii generali erano presso il Podestà incaricati di scrivere le lettere e di fargli il sunto delle discussioni delle assemblee: eletti erano con forme speciali, e pagati una sol lira al mese (rub. CLXXXII, lib. I). Tutte queste persone più specialmente addette al Podestà formavano, a dir così, il suo consiglio privato, o come trovasi in altri Statuti italiani, la sua curia.

I berrovieri che nominammo, deputati a mantenere in osservanza i decreti del Podestà e del consiglio generale, a riscuoter le multe, a staggire i beni dei debitori e dei banditi, abusavano non di rado l' ufficio, come apparisce dalla rub. II tra le aggiunte nel 1322 agli Statuti novissimi, che vuole tenuta a freno l' immensa temerità e l' audacia loro, e vieta procedano contro i rei, se un nunzio non li accompagni recante un mandato di cattura in iscritto. Nel 1324 a tutti gli officiali pubblici spediti nelle ville si assegnò un compenso di 25 soldi per giorno (e metà se non pernotassero fuori) ac-

(1) A Bologna era il giudice del Podestà che faceva le veci di lui, se assente (St. Bon. 1250, r. V).

ciò non gravassero i Comuni e gli abitanti (Stat. noviss.).

Ai più tra gli offici del Comune provvedevasi, come dicemmo nel capitolo precedente, per elezione a sorte fatta nel consiglio generale, e questa non era valida se cadeva in chi avesse nel libro degli estimi meno di lire 10, o in persona per parentado congiunta all' elettore, il che vorrà dire non potesse un consigliere dar voto a un parente suo: non eleggevasi un cittadino in un Comune di villa, nè gente di contado nella città, ove era mestieri avere la cittadinanza e fare gli estimi e le fazioni del Comune; ineleggibili perciò gli ecclesiastici in generale, e lo eran del pari il frate uscito di religione e chi per gravi reati ebbe condanna, chi avesse debito col Comune (rub. CCXXXIV, lib. IV): e poi chi fu bandito da Modena o da altra città, i ladri, i falsarii, i minori di 20 anni, i notai matricolati (rub. III, lib. I).

Dopo la rivoluzione del 1306 i nobili che scritti non si erano ad un' arte e non potevano, come dicemmo, essere membri dell' assemblea, neppure si avevano a porre in offici publici, il che per altro non dovette interamente venire osservato, come parlando degli ambasciatori avremo ad avvertire. Ad ogni modo molti nobili si scrissero nella società del popolo, e se n' hanno ricordi nella rub. LXXVII del lib. II,

e nel libro delle Riforme del 1306; imperocchè a volere impieghi facea mestieri o essere, o fingersi del partito dominante, come da più rubriche s'impara; vedi ad esempio quella che li vuole grasolfi, e la CCXIV del lib. I che li rifiuta se non sono *veri amici del Comune e dello stato presente, e dei reggenti del popolo e Comune:* e impone multa di cento soldi anche alle cinquantine, o quartieri, e alle arti che negli offici loro mettessero chi poco ossequente si fosse mostrato alla politica del governo. I difensori, se sorgea dubbio intorno alle opinioni professate dall'eletto recavano in mezzo la sentenza loro, alla quale facea duopo acquetarsi. Sindacatore delle elezioni era poi il terzo giudice che cassava le irregolari, come c'insegna la rub. LXVI del lib. I. Ma poi abbiamo una rubrica per la quale un grasolfo, o ghibellino, eletto che fosse, non doveva sottostare a scrutinio nessuno, legge che non vale la pena di mostrare come fosse assurda e ingiusta, distruggendo la provvida istituzione del sindacato, giacchè non altri che ghibellini erano allora ammessi ad impieghi. Fu per alcun tempo in vigore una legge, più tardi cancellata, la quale la pena del capo indiceva a chi assunto avesse officio di capitano o rettore di ville, di cinquantine o di altra società, contro la forma degli Statuti.

Il salario degli impiegati componevasi in gran parte, e talora per intero, di una porzione delle tasse che si pagavano da chi volea copia di documenti pubblici, o abbisognava di un atto notarile, o chiamava altri in giudizio e così via; e insieme di una parte delle multe inflitte. Nessun impiego era pertanto lucroso per la paga assegnatagli, ma i più lo erano per le retribuzioni accessorie. Perchè appunto ritraevansi buoni provventi da alcuni officii pubblici, breve tempo in quelli si aveva a restare, e non si perveniva ad essi se non per favore della sorte.

La rub. XCIX del lib. I avverte poi che coloro i quali avessero due impieghi non percepivano soldo se non pel primo ad essi conferito. Consentironsi nondimeno nel 1306 due stipendii all' impiegato spedito fuori del Comune come ambasciatore, ai capitani e ai custodi di castelli e di porte; offici questi che considerati venivano come straordinarii. V' ha una rubrica che dice non poter aversi impiego se non nella porta (o quartiere) ove si abiti, ma s' intende senz' altro alludere ad impieghi ordinarii; se pure, come più volte si fece, non succedeva un quartiere all' altro nel dare uno de' suoi per coprire gli straordinarii di più rilevanza.

Non si ammetteva coadiutore o supplente di un impiegato se non fosse un consanguineo, e

non vi concorresse il consenso del capo dell'officio, salvo il caso d'infermità o di assenza per incarichi affidatigli: un giudice nonpertanto e così un notaio, metteva in luogo suo altri di sua professione, se ciò non dispiacesse al Podestà e agli anziani (rub. CXVI, lib. I).

Non altrà mercede o donativo ricevere potevano gl'impiegati se non quanto prescrivevano gli Statuti (rub. CCLXI, lib. I), e nemmanco rimunerazioni straordinarie per lavori eseguiti: se avesse avuto luogo corruzione, la pena rimaneva in arbitrio del Podestà (rub. CCXXXIX-CCXXX, lib. IV). Per cedere o vendere impieghi occorreva lo consentisse il Podestà, e la rub. CCXXIV ciò vieta ai difensori e ai sapienti altresì.

Dovevano gl'impiegati trovarsi al banco loro al terzo suono della campana del Comune, giurando di non allontanarsi prima del tempo: pena un soldo a chi mancasse (rub. CXCIII, lib. IV). I prevaricatori erano dal Podestà denunziati al consiglio generale, acciò li destituisse, se grave era la colpa, obbligandoli altresì al risarcimento dei danni (rub. CXL, lib. I); e ad ogni modo qualsia mancanza facevali incorrere in una multa. Neppure permettevasi loro di andare pel distretto senza che a ciò li licenziasse il Podestà. Cessando l'officio, il che avveniva pel maggior numero di essi al termine del semestre, dal giu-

dice del Podestà erano sottoposti a sindacato, assegnando egli le paghe ai sindacatori (rub. CCIX, lib. I), e multando coloro che bene non fossersi diportati.

Volendo ora alcuna cosa dire sommariamente intorno ai principali amministratori della cosa pubblica, tacendo di quelli di cui in altre parti dovremo tener parola, troviamo da prima star presso al Podestà, oltre gli officiali più sopra mentovati, un'accolta di consiglieri che presso lui l'assemblea e l'intero popolo rappresentavano. Erano distinti per classi col nome di anziani, sapienti, difensori del popolo, mentre i sindaci delle ville, de' quali in breve faremo parola, in qualche modo curavano presso il governo della repubblica gli affari della gente del contado. Primi nel grado erano gli anziani, che vanno invero in più rubriche confusi coi sapienti, dicendosi ad esempio che la legge allora accettata farebberla eseguire gli anziani o sapienti, ma che pure in altre assai appariscono diversi, e preminenti ai secondi, come interveniva a Parma, ove tredici se ne eleggevano per solo un mese, secondo dicono gli Statuti parmensi (1). Che anzi pensar si potrebbe in qualche epoca del governo a Comune essere stati i sapienti non più che officiali addetti agli an-

(1) Monum. Hist. etc.

ziani, imperocchè nei solenni accordi intervenuti nel 1262 coi monaci nonantolani troviamo gli anziani coi loro consiglieri, i quali erano forse i sapienti, che in quel documento non veggonsi nominati.

Non trovo speciale ricordo negli Statuti sull'elezione degli anziani e de' sapienti, che doveva esser fatta nel consiglio generale, forse nel modo che fu nel capitolo precedente avvertito, durando in carica sei mesi come i più degli officiali pubblici: ma ben ritrovo il preminente grado degli anziani nel primo secolo del governo repubblicano, leggendo ad esempio nella rub. CCVII del lib. I, che le spie mandavansi intorno per utile del Podestà e degli anziani, il che vuol dire del governo, che qui da essi soli e dal Podestà sembra venire rappresentato. E già dicemmo presieduto, in assenza del Podestà il consiglio generale dal vicario di lui, o dal priore degli anziani; che anzi nel 1254 mancando il Podestà, presero gli anziani, come si ha dalla cronaca di Alessandro Tassoni il vecchio, il governo della città secondo la forma e il costume, com' egli dice, del Comune e del consiglio generale di Modena. Ond' è poi che allorquando le diverse classi di consiglieri del governo (del quale erano anzi a parte) vengono nominate negli Statuti, sempre s' incontrino primi gli anziani. Singolar privilegio di

questi era l' elegger essi, col consiglio de' nove sapienti, i difensori del popolo, come parmi indicato dalla CCXV rub. del lib. I, la quale aggiunge che determinavano essi quanti esser dovessero, e quanto tempo durare in officio, benchè ciò ad altre leggi e riscontri storici si opponga, che ne fan certi essere stati ventiquattro i difensori, e un anno il tempo lor designato. Anomalie queste di leggi che tra sè si contradicono non rare negli Statuti nostri, dai quali troppo sovente quelle leggi non si cancellavano, che dalle successive venivano abrogate. Fra queste anomalie porremo ancora quella assimilazione che troviam fatta nella rub. CCXXI del lib. stesso, tra gli anziani e i difensori, mostrandoli diversi dai sapienti, ove leggesi *defensores sive anciani et novem sapientes,* il qual numero di nove attribuito ai sapienti esclude il dubbio che questa rubrica appartenga al 1306, perchè allora 46 se ne ebbero da prima, e poscia quattro per porta, e inoltre più non eranvi gli anziani, i quali cessati all'epoca in che Modena fu in signoria degli Estensi, non vennero al risorgere della libertà ripristinati, e solo lo furono più tardi.

Se il nome degli anziani sembra accennare ad una eletta di seniori, quello di sapienti parrebbe originato dalla perizia nelle leggi, nelle faccende amministrative e nelle costumanze

patrie richiesta in coloro che erano chiamati a speciali incarichi di governo. Furono questi da prima nove soltanto, come dalla rub. LXII del lib. I, e da più altre apparisce, ma più tardi se ne traeva come or dicevamo, un numero uguale da ogni porta della città; ei pare perciò che più specialmente rappresentassero nel governo le porte, ossia quartieri in che andava spartita, che a quell' epoca facevano in alcune cose parte da sè, quasi frazioni di Comune. Sono i sapienti nominati in infiniti luoghi di questi Statuti, per lo più di conserva o cogli anziani o coi difensori. Discutevano da soli gli affari a loro commessi nella cappella di s. Geminiano entro il palazzo comunale, siccome può ritrarsi dalla rub. CCXXVI del lib. I; nè cotali riunioni, e così quelle degli altri collegi, potevansi dal Podestà vietare per ragione nessuna (rub. CCXXI, lib. I). Avevano essi, come gli altri, i proprii notai che redigevano gli atti loro e i nunzii che li convocavano alle adunanze, e recavano le ambasciate; andavano questi uniformemente vestiti, portando nella cappellina l' arma del popolo, come troviamo nella rub. LXVI del lib. II. Così i sapienti come gli anziani e i difensori avevano facoltà di andare armati ancora dopo finito il tempo del loro officio potendo, come dice la rub. CCXXI del lib. I, le cose da loro operate partorir odio: ed erano

poi quattro di loro che insieme al Podestà fermavano mese per mese le norme sulle licenze di portare armi da concedersi ai cittadini (rub. CLXIV, lib. IV).

Al pari degli anziani riferivano essi al Podestà le cose che venivano a cognizion loro, toccanti gl' interessi del Comune, la sicurtà pubblica, e altretali bisogne: ed egli di ciò faceva, se occorresse, argomento di discussione, nel consiglio di credenza o nel generale.

Curavano il buon stato della cosa pubblica, e prendevano ad esame le leggi e le proposte da farsi all' assemblea, come da più luoghi di questi Statuti sembrami poter congetturare. Ma un' altra rub. più recente questo incarico affidò ai difensori che maturar dovevano la cosa col Podestà, dopo di che scrivevansi le proposte nel quaderno del consiglio generale. Ad essi viene attribuita dalla rub. CCXVI del lib. I la facoltà di eleggere, insieme al Podestà, i capitani e i custodi de' castelli con o senza il consiglio dei difensori, nei quali ultimi ricadde poi nel 1306 con tanti altri diritti questo altresì. E forse è di quell' epoca la rub. CCXXV del lib. I che avvisa dovere i difensori tenere un registro de' capitani di castelli, di cinquantine, di carceri, di ville da loro eletti, col numero degli elettori di essi capitani; la qual ultima clausola conferma ciò che gli Statuti in più

luoghi ci avevano insegnato, e che fu da noi nel capitolo precedente avvertito, non essere cioè le elezioni fatte direttamente dai sapienti (e poscia dai difensori), ma sì dall' assemblea, o dagli uomini delle ville, e qui non intendersi altro se non che essi approvati che fossero, davano loro, a dir così, il brevetto della lor carica.

Alla rivoluzione del 1306 primi ad essere eletti dalla nuova assemblea furono i sapienti, lasciandosi da parte, come dicemmo, gli anziani; e furono dieci per porta, più altri sei per riveder gli Statuti: tutti della classe popolare, esclusi i nobili, cioè a dire quelli che ancora non aveano fatta adesione alla repubblica, giacchè tra i sei revisori degli Statuti era pur anche il nobile Valentino Valentini. E furono essi che, insieme ai difensori, curarono l' elezione delle tre assemblee che allora si formarono. In breve però dai difensori, come ora siamo per dire, venne l' opera loro ridotta in termini assai più modesti.

I ventiquattro difensori della libertà e del popolo che sono di origine al tutto democratica, salvo che nel modo da prima tenuto nell' elezione di essi non per opera di popolo o di assemblea, come più tardi, ma per voto degli anziani (il che già avvertimmo), non sono anteriori al 1271, nel qual anno i vecchi annali modenesi, e dietro di essi l' annalista Tassoni,

li dicono instituiti insieme alla società del popolo e al suo capitano, che non ci venne fatto di trovar nominato ne' precedenti anni. Dovette senz' altro prendere abbaglio il Tiraboschi allorchè del primo ordinamento della repubblica dopo la pace di Costanza tenendo ragionamento, nominò insin d' allora i difensori, vie più perchè, tacendo degli anziani, l' autorità che un tempo fu di loro ad essi attribuiva (Mem. Mod. t. II, pag. 20).

Nè forse gli anziani stessi si ebbero ne' primi anni che tenner dietro alla pace di Costanza, come m' inducono a congetturare due documenti che ebbi a citare nel capitolo precedente; quello cioè del 1187 nel quale vedesi il Podestà fare una concessione, di concordia co' suoi consoli e col consiglio, senz' altri nominare; e uno del 1192 che è nell' archivio di Stato e dice concessa una terra ai monaci di s. Pietro dal Podestà, avuto il parere de' *nobili e sapienti di Modena nel pieno consiglio della città.* Più tardi gli ordini dello Stato nelle repubbliche nostre si vennero svolgendo, foggiandosi sempre più a democrazia, come nota per Bologna l' annalista Savioli, avvisando come entrassero nel governo le società di arti, e si facesse, quasi in dispregio del Podestà, un capitano del popolo (1).

(1) Savioli anno 1228.

Ritornando a dire dei difensori, noi li troviamo in qualche documento dell' archivio notarile rappresentare col capitano del popolo e coi delegati del consiglio della città (che saranno per avventura gli anziani e i sapienti) nell' anno stesso in che furono introdotti tra noi, cioè nel 1271, il governo della repubblica.

Ei pare che in qualche parte ritraessero eglino degli otto del popolo di Parma (che nel 1317 furono 13), i quali per altro non duravano in carica un anno come i nostri, ma solo un mese. Dicono gli Statuti parmigiani che investigar dovevano le necessità del popolo, interrogando su di ciò i capi delle arti, le proposte de' quali da loro, che associar si potevano alcun cittadino esperto della materia, esaminate e trovate opportune, venivano presentate al Podestà, al capitano, agli anziani (1). In molti affari i nostri si mescolavano, ed erano presieduti da due priori che rinnovavansi ogni otto giorni (rub. CXCVIII, lib. I). Vigilavano acciò venissero le leggi antiche e le nuove osservate, e presiedevano col Podestà alle elezioni del consiglio generale (rub. CXCIV, lib. I). Intorno alla parte poi che in questo ei prendevano avemmo a intrattenerci nel passato capitolo. Un freno pone ad essi la rub. CXCVI del lib. I,

(1) *Stat. civ. Parmae* e prefaz. del Ronchini.

volendo che le sentenze da loro, dopo l'esame, pronunciate il Podestà, se regolari non le trovava, potesse annullarle.

Come rappresentanti del popolo troviamo nelle Memorie modenesi del Tiraboschi spedissero nel 1272, in concordia con molti nobili e cittadini, due nobili a Saraceno Lambertini, invitandolo a ritornare a Modena (donde per differenze insorte erasi dipartito) a riprendervi l'officio suo di Podestà. E qui notiamo i due nobili ora citati non essere stati certamente del numero loro, essendo ai difensori ogni ambasceria inibita, e le spedizioni fuori della città; il che per altro patisce eccezioni, comecchè andassero i difensori alla guerra, e guidassero talora il popolo alle pubbliche vendette sui rei ogni volta che il Podestà nol facesse (rub. CXLVI, lib. IV), e uscissero incontro ai forestieri illustri. Nè altro impiego pubblico o privato potevano accettare, vietandolo la legge CCXXIV del lib. I, la quale ai difensori nè pure consente di adoperarsi in pro de' parenti loro. Che nelle cose della finanza prima ancora del 1306 avessero voce lo deduciamo dagli atti notarili che narrano dei ventiquattro del popolo (che saranno appunto i difensori), e di quelli del consiglio generale (ossia i sapienti scelti nel consiglio, che dicemmo commissarii parlamentari), i quali ad un atto di garanzia pre-

siedono che alcuni cittadini prestavano per un debito del Comune nel 1271. E altresì ce ne fa prova la rub. XII del lib. VI ov' è detto proporre essi al Podestà o al suo vicario il modo di trovar denari pei soldati cittadini che nel 1280 erano al campo presso Lodi.

Del rimanente l' ingerenza loro negli affari più gelosi dello Stato apparisce per ogni dove: e l' attestano più documenti ancora del registro antico che è nell' archivio municipale. Uno ne citerò del 1276 ov' è l' incarico dato al sindaco di Montecuccolo di trattare della pacificazione del Frignano col Podestà, col capitano, coi 24 difensori e con tutto il Comune di Modena.

Aboliti i difensori allorchè nel 1288 venne Modena in podestà degli Estensi, più che innanzi potenti rifecersi nel 1306, e fu obbligato ad essere del numero loro il celebre professore di leggi Nicolò Mattarelli. Furono allora 16, ai quali aggregaronsi due mercatanti per ogni porta, formandosi così il numero di 24 come in antico. Alcuni tra essi (e di tutti abbiamo il nome nel libro delle Riforme di quell' anno) erano nobili che abbracciato avevano il partito popolare. Nessuno di loro aver poteva in estimo meno di cento lire, nè posseder beni di minor valsente di 300 lire, così leggendosi negli atti consigliari del 1307: il che fa prova essere stata la garanzia della possidenza in

quell' epoca ancora di rivoluzione reputata indispensabile ne' magistrati, e che la plebe nelle alte cariche municipali non ammettevasi, mentre però il basso censo richiesto per altri offici pubblici, e per sedere nel consiglio generale un campo a bastanza vasto tenea dischiuso all' attività di tutti i cittadini. Il 16 dicembre dell' anno precedente fu decretato si eleggerebbero i difensori tra quelli soltanto che erano del consiglio de' cinquecento (1), e che soli due giorni a loro si lascierebbero per ricevere dai predecessori le necessarie istruzioni. Dovevano i prischi uffici riprendere, mentre dieci sapienti per porta (con sei altri come revisori degli Statuti), nessuno de' quali esser poteva nobile, assumevano col capitano del popolo, insino che fosse eletto il Podestà, l' amministrazione dei pubblici negozi. Se non che non tardarono guari i difensori a porsi a capo d' ogni cosa, e infatti nel libro delle Riforme, col Podestà e col capitano essi soli appariscono rappresentanti della repubblica, come e più che non erano in antico gli anziani. Sapienti più non si elessero se non temporanei per l' esame di una legge, o per provvigioni finanziarie o della milizia. Se ne designavano di consueto

(1) Dicemmo già nel precedente capitolo che forse non tardò guari ad essere quella prescrizione abolita.

quattro per porta: più volte anzi si nota li eleggessero i difensori, come ad esempio nella rub. CCXXVII del lib. IV, ov' è detto che a quattro sapienti eletti dai difensori renderan conto ogni mese i conservatori del Comune. Erano in sostanza mandatarii a un tempo dell' assemblea, e consiglieri dei difensori divenuti custodi della fortuna pubblica e della sicurezza dello Stato. L' esame della maggior parte delle leggi ad essi e ad alcuni consiglieri veniva dal consiglio generale delegato, salva l'approvazione per metterle in vigore che nel consiglio stesso rimaneva. La parte che dicemmo aver essi avuta nella direzione degli affari spettanti alla finanza assunse forma di preminenza; maggiori garanzie per la retta amministrazione dell' erario da essi allora si richiesero, con minaccia ancora di escluderli, se prevaricassero, dalla società del popolo e di s. Geminiano, come si ha da una legge a quel tempo promulgata. Ancora si ordinò non potessero spendere danaro pubblico se non col consenso del consiglio generale, nè parimente levar balzelli. D' altra parte multavasi in 25 lire il nobile e in 10 lire il popolano che li insultasse a parole: due volte tanto se fosse armato, e il doppio di quest' ultima multa se corse sangue. Ai difensori erano addetti alcuni notai o segretarii, che duravano in carica due anni (Reform. 1306). Ma essi altresì

nelle frequenti mutazioni di governo che tenner dietro alla rivoluzione del 1306, al pari degli altri corpi che dicemmo (eccetto, come opiniamo, i sapienti, che rimasero officiali municipali) vennero meno. Dovettero per altro, forse tutti, essere di nuove in vigore nel 1327 allorchè questo libro degli Statuti si scrisse, che fu il codice del nuovo governo instaurato sotto l' alto patronato della chiesa. Invero senza di essi non avrebbesi saputo a chi spettasse il fare eseguire le leggi, che qui vengono agli anziani, ai sapienti, ai difensori raccomandate. Infatti allorchè venne Modena in signoria di principi stranieri ed ebbe vicarii, perdendo in parte suoi magistrati popolari, si aggiunsero nel codice quelle postille che noi riproducemmo già nelle note agli Statuti, le quali dicono cui pertenga l' officio di vegliare a che le leggi abbiano lor corso, e in esse vediamo gli anziani e i sapienti, e dodici di questi ultimi alle volte si nominano: nella legge *de studio habendo*, ad esempio, che fu riprodotta nel 1330 al tempo di Lodovico il bavaro, è menzione soltanto degli anziani e dei sapienti che ivi son detti *della libertà e del popolo* (Statuti noviss.); ma non trovo che si faccia parola dei difensori, la quale sorta di popolare magistratura non si addiceva alla forma di governo del principato. Dei difensori perpetuossi nondimeno il ricordo in modo

che i milanesi, estintasi nel 1447 la famiglia regnante dei Visconti, nell' effimera repubblica ambrosiana in che per alcun tempo si composero, le sorti loro affidarono a ventiquattro capitani e difensori della libertà, togliendone quattro per ogni sestiere della città.

Degli ambasciatori ci dan conto le rub. XCV e CX del lib. I, quest' ultima più particolarmente di quelli, che d' ordinario in numero di due venivano spediti per negozii del Comune a qualche città, o a parlamenti di collegati, mentre la prima dice di quelli eletti per minori faccende e dei nunzii, de' quali discorre poi distesamente la rub. CLXXII.

Non potevasi senza valide ragioni ricusare ambasceria, a meno che già non si fosse sotto il governo del Podestà allora in carica altra volta sostenuta. Nelle occasioni di maggior rilevanza sceglievansi a tal uopo cittadini reputati per senno e per nobiltà di stirpe, come avvenne allora che al parlamento della lega lombarda in Razzolo nel 1306 furono inviati Francesco della Mirandola e Bartolomeo Boschetti, quantunque non si fossero ascritti ad alcun' arte nella città, nè fossero della società del popolo, come esigevasi allora. Stettero assenti quattro giorni, pagati a 21 soldi il dì per ciascuno (franchi 8, 40), come si ha dal libro delle Riforme di quell' anno; mentre un

frate spedivasi a trattare col legato pontificio a Bologna, e gli furon fatte le spese in lire 18. Talora ad alcun cittadino o ad un forestiero si diè balìa di fermare accordi già convenuti in massima tra le parti. Così intervenne nel 1223 allorquando i Bonaccolsi signori di Mantova e di Modena stringendo lega cogli Estensi, costituirono mandatario per le due città a discutere i patti un G. B. Nuvoloni, come ritraggo da pergamene da me esaminate nell' archivio nazionale (Pergam. Cassa I). Sono poi a vedersi tra i documenti che accompagnano le Mem. mod. del Tiraboschi alquanti trattati conchiusi da ambasciatori modenesi con altri Comuni; ma non van taciute le prove infelici che la diplomazia nostra ebbe a fare ogni volta che avea a trattare co' bolognesi pei quali stava difenditrice la chierisia allora potente.

Nelle giunte agli Statuti troviamo essersi posta legge, essendo Modena soggetta al re di Boemia, andassero cogli ambasciatori un giudice popolare e un uomo del popolo, col salario pel primo di 40 soldi al giorno e di 25 pel secondo: pagandosi all' Ambasciatore nobile tre lire di Modena il dì.

Il salario degli ambasciatori era invariabile, e solo fissavasi volta per volta se andassero alla corte imperiale, o a quella del papa (1).

(1) Un documento edito dal Savioli negli Annali di

Se non dormivano fuori di Modena ritornando il dì stesso, non erano pagati (rub. CX), e così se stavano assenti più del tempo loro assegnato.

Ambasciatori dicevansi altresì i comissarii spediti a qualche terra entro i confini del Comune per alcuna novità che vi accadesse, sovratutto se in quelle sudditi di altro Stato si trovassero involti. Così gli atti del consiglio del 1306 parlano di sei ambasciatori mandati nel Frignano a sedarvi intestine discordie, nelle quali avean parte fiorentini e lucchesi; e perchè allora alcuni ricusarono quel carico, furono multati in cento soldi ciascuno. Nè invero era cosa priva di pericolo l' andare in mezzo a genti tumultuanti, o ad altra città (ancorchè amica) per chieder ragione di danni arrecati ai modenesi fuor di patria, come ne fece esperimento quell' ambasciatore modenese di cui parla il cronista Salimbene, il quale fu ferito e sfregiato in volto da Gherardo d' Enzola, contro il padre del quale era egli andato a recar querela al Comune di Parma: pel qual fatto fu poi Gherardo multato in mille lire: e

Bologna ci mostra nel 1251 il Podestà di Modena e quattro altri modenesi e del Frignano ambasciatori del Comune a papa Giovanni allora in Genova, inginocchiati dinanzi a lui richiedendolo s' adoperasse a tornare i frignanesi all' obbedienza del Comune di Modena.

di pericoli corsi in Modena da ambasciatori parmigiani venuti a metter pace tra i cittadini tiene altresì discorso il cronista medesimo.

Chiamavansi pure col nome stesso que' cittadini che per privati interessi, come ad esempio per chieder rappresaglie, per invocar giustizia o restituzione di cose rubate, venivano a spese di chi facevane richiesta, mandati ad altra città, come c' insegna la citata rub. CX.

A tutti gli ambasciatori davasi poi in iscritto la nota di ciò che far dovevano; ed ogni cosa aveano a riferire al consiglio generale, o agli anziani, nessun arbitrio essendo a loro conceduto. Teneva registro di loro un notaio degli anziani, e in esso scrivevansi altresì i nunzi incaricati di portare ambasciate del Comune ad altra città o a una villa, i quali ricevevano, uscendo dal distretto, se a cavallo quattro soldi e sei denari, e se a piedi tre soldi: e solo la metà se non sortivano dal distretto (rub. XCVI, lib. I). Nello stesso libro tenevasi l' elenco delle spie, pareggiate in questa rubrica ai precedenti, perchè venivano mandate ad investigare ciò che si macchinasse in altri paesi a danno dei nostri, e a tener d' occhio gli sbanditi (1).

(1) A questo luogo crediamo dover ricordare Guicciardino Rangone ambasciatore del Marchese d' Este ai trivigiani nel 1242 per distorli dal sottomettersi ad Ezelino, il che gli venne

Il sindaco, il giudice, l' avvocato del Comune, offici che più tardi probabilmente in due sole persone si concentrarono, vegliavano, come dicemmo, sugli andamenti del Podestà, ed assistevano (il sindaco e il giudice) alle sedute del parlamento per difendervi le ragioni del governo e dell' erario. La rub. CCXIX del lib. I avvisa partitamente ogni cosa che abbia tratto al giudice, ma sovratutto al sindaco. Il quale trattava le cause di chi alcun reclamo sporgesse allorchè al Podestà facevasi il sindacato e così agli impiegati: e prima aveva in consiglio perorato acciò fosse il cliente suo tenuto indenne (rub. CXCII, CCXIX, lib. I). Verificava il sindaco mensilmente se il Podestà agli obblighi assunti soddisfacesse tenendo quel numero di officiali e di famigli prescrittogli dagli Statuti: e del pari se alcuno in un impiego s' intromettesse che non gli spettava. Fu aggiunto poscia alla rub. CCXIX, dovesse egli essere o giudice o notaio: e forse fu allora che le due cariche di sindaco e giudice si ridussero in una, venuta meno la necessità di avere presso il sindaco un giudice a chiarirgli i dubbi sulle leggi. E in effetto la rub. CLXXXII del lib. I, che dice delle elezioni degli officiali,

fatto di ottenere, come narra il Bonifacio nelle sue Historie trivigiane (p. 257).

nota soltanto quelle del sindaco e dell' avvocato che appartener dovevano a due diversi quartieri; pagato ciascuno di essi con 15 lire per sei mesi (1). Non poteva il sindaco venir costretto a rispondere se fosse d' alcuna cosa che non credesse dover dire interrogato. In Parma a questi offici veniva chiamato un forestiere con titolo di avvocato del Comune, censor supremo e senza appello, dice il Ronchini, del Podestà, degli officiali suoi e degli anziani, ai quali quelle multe tòr poteva che erano dagli Statuti consentite; e così era tra noi, benchè non venuto egli di fuori, secondo credo. L' autorità di lui sovra tutti gl' impiegati del Comune distendendosi, non poteva il Podestà, come reca la rub. CCXXI del lib. IV, ricevere denunzie che le opere loro riguardassero, se non in presenza di lui. Spesso c' incontra vedere ne' documenti il sindaco, come rappresentante del Comune, stipulare contratti ed anche trattati con altre città. Nel 1306 il sindaco Pietro Consetti, che nel libro delle Riforme è detto anche banditore, stava garante con altri per un prestito di lire 831 sol. 12, fatto

(1) Di una di queste cariche fu probabilmente investito quel Ricco Morano che in un rogito di Galeotto da Gaggio dell' anno 1272, citato nella serie genealogica di quella famiglia (Mod. 1759) è detto « insignis Jureconsultus Communis Mutine. »

dal Comune; ma non era egli probabilmente il sindaco ordinario del Comune, ma uno straordinario, come più volte ne elesse il consiglio generale. E può vedersi intorno a ciò la rub. XIV lib. VI ov' è detto che dava il sindaco in ipoteca ai creditori i beni tutti comunali.

Di due avvocati del Comune trovo ricordo nel documento del 1192 che citai nel precedente capitolo: sono essi Guido Visconti ferrarese e Guiscardo da Modena, sottoscrittisi i primi in quell' atto. Gli officî loro in ciò probabilmente consistevano di esaminare e discutere, in dependenza forse del sindaco o giudice del Comune, le cause in cui questo si trovasse involto.

I procuratori del Comune li ho per officiali di polizia incaricati di fare osservare gli ordinamenti municipali. Uno di costoro esser doveva dell' ordine de' giudici, pagati ciascuno di essi con due lire al mese durando sei mesi in officio, e avevano quattro notai o segretarii (rub. CLXXXII, lib. I). La rub. CII del lib. IV vuole eletti da essi i custodi delle fonti, la CIV dice che vegliavano acciò fosse tenuto sgombro e pulito il portico di s. Michele e la CCXXIV del libro stesso che ricevevano le denunzie ne' casi in cui erano lecite. Due di questi nel 1254 ebber carico dagli anziani di fare ai due Podestà quelle ammonizioni che

più addietro ricordammo. Nel libro V si vedono più volte ordinare lavori pubblici di acque e strade; ma più specialmente alle spese per lavori pubblici sembra dovessero tener dietro altri officiali chiamati conservatori del Comune (se pure non erano la stessa cosa coi precedenti); di questi tengon discorso le rub. CCXXVII del lib. IV e CLXXXII del I, la qual ultima avvisa occorrerne uno per porta che oltrepassasse l' età di 30 anni.

Gli officiali della buona opinione erano giudici delle vettovaglie, sorveglianti gli ostieri, i mugnai, le beccherie, i fornai presso i quali facevano ispezione delle bilancie e della misura del pane. Avevano ancora giurisdizione sulle fornaci e sulle fabbriche di stoviglie (rub. LXXXIX, lib. I); e all' officio loro, che dicevasi la casa della buona opinione, portavansi i vasi cui essi apponevano il bollo (rub. CXLIII, lib, I, CLXXVIII, lib. IV). Eravi un giudice speciale delle vettovaglie del Podestà, che trovo nominato nella rub. III del lib. II che dice de' fornai: alle porte della città stavano tre notai, registrando il grano che introducevasi o che sortiva; mentre altri officiali verificavano il peso delle varie qualità di commestibili esposti in vendita e riscuotevano le tasse, ed altri badavano al sale.

Vanno ricordati finalmente i banditori del

Comune che, adunato a suon di tromba il popolo, proclamavano le leggi, andando ancora a fare il medesimo nelle ville. La rub. CCXXIX ci avvertì già l' officio che nel consiglio generale essi avevano.

Di altri impiegati dovendo tener parola man mano che l' argomento il richiegga, passerò ad esporre come le terre e le ville del distretto si governassero. Ciò che pertiene agli officiali delle ville può specialmente vedersi nelle rub. che seguono la XL del lib. II, nella LX e negli Statuti novissimi.

In alcune terre principali, e sovratutto nei castelli, mandavasi un Podestà o capitano dal Comune (come troviamo nelle rub. CXXXIX del lib. I, e XLI del II), il quale nel 1306 era estratto a sorte fra ottanta dei migliori della massa del popolo di Modena, come diremo parlando delle milizie; ma, salvo questi, gl' impiegati tutti li eleggevano nelle forme prescritte dalla rub. CXLI ora citata gli uomini stessi delle ville, come nel capitolo precedente fu detto, e tra gli abitanti colà che facessero le fazioni e pagassero le imposte. Però il sindaco, o rappresentante del Comune presso il governo, era cittadino, e tali potevano essere o d' altra terra il notaio, se persona idonea non s' aveva sul luogo, que' difensori delle cause civili che le ville avean facoltà di eleggere se lo voles-

sero, i nunzii che portavano le ambasciate, e i cursori che andavano distinti dagli altri per un berretto rosso e giallo. Tutti gl' impiegati di villa davano sicurtà assumendo l' officio (rub. XLI lib. II, CCVI lib. I).

Fin che durò nel vescovo e ne' monaci autorità feudale nominarono essi i Podestà ne' luoghi a loro soggetti. Di ciò, tra i varii documenti che ne abbiamo, sta a prova l' elezione dei Podestà di Vignola e di Savignano fatte nel 1217 dal vescovo Martino, il quale scomunicava al tempo stesso quelli tra i vignolesi che l' eletto da lui rifiutavano (1). La qual funesta intromessione delle pene ecclesiastiche nel governo della cosa pubblica così a lungo protratta cresce la riconoscenza dovuta a Guglielmo savoiardo succeduto nella cattedra a Martino, perchè i diritti suoi temporali consentì vendere al Comune per due mila lire imperiali (48,000 franchi), liberandosi così da quelle brighe mondane alle quali dalla vocazion loro non sono chiamati i chierici. I benedettini, feudatarii essi pure, mandavano ad Adiano un nunzio loro ad assistere alle assemblee per le elezioni degli officiali. Che il Podestà venisse nominato dall' abate, o piuttosto confermato dopo l' elezion popolare, non sono lontano dal

(1) Docum. nelle Mem. Mod. del Tirab. t. V.

crederlo; ma di ciò non è parola negli accordi che nel 1209 presero i monaci con quelle genti, de' quali è documento nell' archivio di Stato. Di Rocca Corneta, altro lor feudo, cessero per investitura l' ottava parte nel 1226 a Rainuccino Gualandelli, obbligandosi egli a difendere i diritti del monastero colà. In modo non dissimile, ma però con più stretta dependenza dai signori che o sempre, o una parte dell'anno dimoravano nei loro castelli, regolar dovevasi la cosa pubblica nelle terre de' nobili, alcune di queste formando anzi un piccolo Stato entro lo Stato, talvolta in guerra con Modena. Sassuolo, ad esempio, fu più volte il centro ove i nemici del Comune nostro si radunarono, aspettando occasione opportuna ad assalire la città.

Pel Frignano, che di rado era tutto in tranquillo possesso del Comune di Modena, si fece patto nel 1276 che i frignanesi presenterebbero i nomi di due militi e di due popolani (ossia un milite o un popolano per ogni porta di Modena) e in pieno consiglio si leverebbe a sorte quale dei quattro esser dovesse per sei mesi Podestà del Frignano: il medesimo farebbesi pel giudice e pel notaio, nessuno dei quali per altro inquirerebbe nelle cause criminali, che tutte erano riservate al foro di Modena. Il Podestà del Frignano, il giudice, il notaio pagherebberli i frignanesi, ricevendo il primo

200 lire (1600 franchi), la metà il giudice, e 30 lire il notaio, ciascuno per sei mesi. A Frassinoro altresì era un Podestà che governava le terre già soggette a quell' abbazia, come si ha da una rubrica degli Statuti novissimi. C' insegnano le Riforme del 1306 essere stati alcuna volta nelle ville più capitani con incarico di radunare i comizii elettorali, di rispondere per la villa al governo, di presiedere alle cose della milizia e ai lavori pubblici, ofiici che forse tra i capitani stessi, ove fu necessario averne più d' uno, si scompartivano. Un giudicio di arbitrato proferito nel 1271 dall' arciprete di Baggiovara, che vidi nell' archivio notarile, ci fa accorti avere gli uomini delle ville retribuiti i capitani con derrate delle lor terre. Arbitrò infatti l' arciprete dovuta a quello di Baggiovara dagli abitanti una mina di frumento e una di spelta per ogni paio di bovi de' coltivatori, e che gli uomini di zappa, ossia braccianti, avrebbero dato solo una mezza mina.

Il massaro sovraintendeva alle finanze della villa, e alle spese da farsi, raccoglieva le imposte, i registri delle quali presso di lui e presso del parroco si conservavano, venendo poi riveduti i conti da commissarii mandati dal governo (rub. XLI lib. II). Dal massaro dipendevano i collettori delle imposte.

Tutti i tribunali essendo in Modena, non era officiale alcuno giudiziario nelle ville, eccetto quelli ora detti per la montagna: accadendo un reato, il capitano faceva dalle milizie del luogo arrestare il colpevole, che veniva tradotto a Modena; e quì il sindaco della villa promoveva per esso, e così per le cause civili, gli atti necessarii dinnanzi al tribunale, come facevano i capitani delle cinquantine in Modena (rub XLI sopra citata). Per ciò, e per venir consultati ad ogni occorrenza, e specialmente allorchè messi od altri officiali s' aveano a spedire ad una villa, i nomi de' sindaci e delle strade ove abitavano scrivevansi in un registro presso il governo (rub, CCV, lib. I). Le differenze nate tra i villici, i risarcimenti dovutisi tra loro, ed altre cose di minor momento, e le paci altresì tra l' offensore e l' offeso probabilmente anche colà da giudici temporanei di pace, ossia buoni uomini, saranno state composte (1).

Guardia de' campi e degli orti erano i saltarii, o campari come dicevanli a Parma, denunziatori de' reati contro la proprietà, rimanendo a loro la metà delle multe che esigevano: aveano ancora una quarta di fromento misto

(1) A Mantova invece i sindaci risiedevano nelle ville, e definivano le cause civili. (D' Arco N. Studi sull' Econ. pol. etc. Man. 1847).

per ogni paio di bovi de' lavoratori, e la metà dai braccianti (rub, XLIII, lib. II): e vegliavano pur anche sulle acque. Era obbligo alle ville del piano l' avere i saltarii, pena 100 soldi se ne fossero trovate mancanti. Altri speciali se ne tenevano pei prati di Vacilio, e pei dintorni della città (rub. LVIII, lib. II). Erano dai possessori de' prati cui facevano guardia rimunerati con un soldo imperiale (franchi 1,20) per ogni biolca di prato (meno che il terzo di un ettare). Due saltarii custodivano gli orti nei borghi di Modena. Codesti custodi altresì eleggevansi per voti pubblici, e dove non era Comune dal terzo giudice tra gli uomini del luogo: potevano portare lancia e spada pel distretto (rub. XLIV, lib. II).

E basti intorno a questa copiosa serie di servidori dello Stato, i quali nè brogli nè adulazioni, ma nemmanco scienza e virtù collocavano sugli scanni de' pubblici offici, dove traevali invece per consueto il cieco arbitrio della sorte. La quale se poi alcuna volta, o forse spesso, ponea sul candeliere gl' inetti, nel volgere di pochi mesi poteva ancora ritornarli nel nulla. Sistema senz' altro vizioso quello allora abbracciato, ma che pure alcun pregio suo aver doveva (quello forse di aprir l' adito a tutti i cittadini che qualche censo avessero di salire agli impieghi) se le repubbliche di

quell' età non mai reputarono che fosse bene l' abbandonarlo.

CAPITOLO IV.

LA CHIESA.

A fare testimonianza della santità del dogma cattolico, se altre prove facessero difetto, quella basterebbe della perennità pel corso di tanti secoli, e il suo procedere incorrotto tra una miriade di sette destinate qual prima qual poscia a venire in rovina. Non urto di passioni, non violenze di governi, non errori infiniti di laici e di ecclesiastici, e non l' eterogeneo accoppiamento delle cose dell' anima con quelle del secolo valsero a mutarlo o ad impedirgli la via, come non gliela impediscono oggi le opere di moltissimi i quali, o secolari o chierici ch' ei siano, mirano più che altro al procaccio di comodi e di dominazione, giovandosi, se torni utile, della religione a conseguire lo scopo. Ma il dogma, emanazione divina, non condiscendendo a vaneggiamenti di uomini che sono labil cosa e passeggera, dura immutato ed immortale. E noi con compiacimento notiamo come al dogma cattolico fedeli in ogni tempo si professassero i modenesi. Furono invero tra noi alcuni rari seguitatori della setta dei paterini,

i quali, secondo probabilità, certe adunanze loro tenevano ad un molino che di essi conservò il nome (1); e ci fu da Lodovico il bavaro imposto un vescovo scismatico, al quale invero pochi o nissuno diè retta allorchè faceva egli da Ubaldino da Bologna frate minore predicare nel duomo, come ci narra il Morano, contro l' autorità spirituale del papa (2). Ma ad ognuno vien chiaro non offuscare cotali fatti la fede incrollabile dal popolo nostro serbata al dogma cattolico.

Dal quale punto non discostaronsi i legislatori allorquando, a mantenere incolumi i diritti che ad ogni società civile competono, scrissero leggi che troncavano la via all' intromissione del clero nelle cose pertinenti allo Stato, cercando richiamarlo a quegli uffici che soli alla condizion sua sono confacenti.

Avevano Carlo Magno e i suoi levati dalle chiese o dai monasteri prelati e monaci per

(1) Il *molendinus patarinorum* s' incontra nominato anche negli Statuti, e in un documento del 1192 nelle Antich. Ital. del Muratori, (t. V, col. 87,) il quale cita editti ferraresi del 1210 contro que' settarii.

(2) Il Lazzarelli nelle sue Memorie del Monastero di San Pietro reca l' assoluzione dalle censure ottenuta da due benedettini che furono nel numero dei 12 preti che consentirono di celebrare la messa durante l' interdetto, dicendosi a ciò forzati. E nell' Archivio capitolare è la delegazione fatta dal sagrista del duomo a chi dovea per egual motivo impetrargli assoluzione.

trarli ai parlamenti, alla corte e persino sui campi di battaglia, assimilandoli poi ne' premii ai pubblici officiali, sicchè ebbero terre e feudi, e non altro apparvero in breve se non signori feudali, e conti i vescovi nelle città dove avevano sede. E a questo luogo ricorderemo il diploma con che Enrico VI imperatore concedendo nel 1195 alcuni ingiusti privilegi al vescovo nostro Egidio che *chiari servigi* avea reso all' impero, lo dice suo principe (1). Da cotali favori e privilegi conceduti agli uomini di chiesa le guerre derivarono che si dissero delle immunità, le quali, dopo sparso il sangue a torrenti, ad alcun accordo condussero. Ma l' età successiva per applicare o modificare quegli accordi non lievi ostacoli ebbe a superare. Della qual cosa la storia di Modena e gli Statuti che veniamo esaminando dolorose e non scarse prove ci somministrano. Vediamo in effetto essere stata assai volte durante il governo a Comune colpita la città da interdetti e da scomuniche, ma alle condanne non davan moto errori contro la fede: era il papa guelfo che colpiva nei nostri ghibellini gli avversarii politici, vie più se a quegli imperatori aderissero che avean piati colla corte pontificia. Ovvero delle scomuniche a privilegi del clero,

(1) Tiraboschi, M. Moden. t. IV, docum. p. 15.

a possessi territoriali di esso, o anche a pretensioni di bolognesi, e di monaci nonantolani facevasi puntello. E fu scandalo e lamento delle anime pie quel vedere la religione a modo di arma politica adoperata, e come le umane passioni venissero componendo a foggia loro un Dio guelfo che da sè respingeva i ghibellini, e coloro che al clero quelle immunità e que' diritti non consentissero che non sono di particolari uomini o di una casta, ma pertengono allo Stato. Vorremmo non ci avessero le pagine della storia quelle bolle conservato che a tacere di altri, Clemente V e Giovanni XXII scrissero contro di noi, a tutti facendo lecito il primo, al quale pochi modenesi uccisero un nipote, l' occupazione de' beni nostri e persino il far schiavi gli abitanti; e largendo il secondo le maggiori indulgenze della chiesa ai bolognesi perchè le terre nostre nel 1325 ponevano a sacco e a fuoco. Ma se questi e altri consimili documenti rimangonci a condanna delle prevaricazioni di alcuni dignitarii ecclesiastici in un'epoca aliena dalla mansuetudine, e nella quale ciascuno era fatto responsabile delle colpe de' suoi conterranei, dalle opere di costoro nessuna ingiuria riceve la religione, che troppo apertamente nelle sacre carte ogni qualità di violenza e di vendetta, la cupidigia e l' ambizione condanna. Il che ottimamente mostrarono

d' intendere i padri nostri, i quali non perciò si gettarono nello scisma, ma invece nello stesso codice di leggi nel quale le voglie mondane del clero reprimevano, larghe dimostrazioni lasciaronci di pietà, di religione e di quella virtù che meglio d' ogni altra ne riproduce il carattere, voglio dire la carità verso i poveri e sovratutto verso l' umanità sofferente. Vero è che qui, come a Parma e in tante altre città, le contese col clero inacerbitesi condussero ad una gradata emancipazione del laicato dalla teocrazia, che troppo nelle bisogne temporali erasi intromessa: ma ciò pensiamo tornasse non meno decoroso alla società civile di quello che lo fosse agli uomini di chiesa, richiamati così agli offici tanto più sublimi del ministero loro. Nè punto desterà meraviglia se nel fervore di una lotta nella quale da un lato diritti bene o male acquisiti volevansi tutelare, e dall' altro quelli acquistare senza de' quali non è civiltà vera, nè dignità di consociazione civile, alcuna fiata i limiti della giustizia venissero travalicati. Così dicemmo per parte del clero essere avvenuto, e così del pari incontrò per fatto del Comune. Gli Statuti di cotali abusi serbano le tracce, e sono note le vessazioni, soverchianti il diritto di punire che era nel Comune nostro, alle quali furono sottoposti i monaci di Frassinoro e Nonantola allorchè

stavano contro il Comune, e quelle che tutti i frati subirono in Modena al tempo di re Enzo e per volere di lui, come fra Salimbene racconta. Ma non è sempre dell' inferma natura umana il frenare gli sdegni, sovratutto se provocati. Altri esempi invece la deferenza al clero degli antichi nostri ci mostrano. Valga a prova l' intervento di esso accettato a mettere in concordia le cozzanti fazioni: per tal modo fu arbitro di pace tra Modena e Bologna un vescovo di Reggio, ed altra volta i piati tra gli estrinseci sostenuti dai bolognesi e gl' intrinseci ebbero a rimettersi ne' vescovi di Modena e di Bologna, come da una carta del 1318, tra quelle del monastero di san Pietro, avemmo contezza. E già dicemmo nel capitolo II di altra pace procurata dal clero, in cotali opere altamente della cosa pubblica benemerito.

Se noi guardiamo a ciò che negli Statuti nostri ha riferimento al culto troveremo non già che restrizioni s' imponessero (salvo quanto avremo a dire parlando delle leggi suntuarie), ma che anzi il Comune largamente con provvedimenti e con sussidii a renderlo più decoroso si adoperò. Prescriveva la rub. LX del lib. I, avesse il Podestà a promuovere nel consiglio generale le provvidenze occorrenti pei luoghi sacri: e più leggi indicevano festivi i giorni

dedicati alla Vergine e a molti tra i santi, non potendosi in tali giorni nè fondachi nè tribunali tenere dischiusi (v. lib. III, rub. I, e altre). E dovevasi ogni solennità colla massima devozione celebrare, quella specialmente di santa Eufemia (rub. LXXXVI, lib. II). Ai giorni feriali, che erano in buon numero, fu aggiunto più tardi il venerdì santo (rub. LXXXVII lib. IV). Se non che si dovette con legge provvedere agli scandali soliti avvenire nelle processioni notturne che in quella solennità e nella precedente del giovedì solevano aver luogo: multaronsi gli uomini che a quelle processioni, senza avervi parte, assistessero, e il ricorso ai tribunali negossi alla donna che voluta uscir di casa in quella notte, ne riportasse danno nella persona o nelle robbe (rub. CCLIV lib. IV). Colle leggi XCVII, XCVIII, XCIX del libro stesso, e colla II del sesto curavasi il buon ordine e la pulizia intorno alla torre a al duomo; entro al quale strane cose invero accadevano, comecchè si trovi vietato allora il gettarvi pietre, l' accedervi con bastoni, il tenervi giuochi, mercato e placiti, il lordarlo, e che vi dormano spavaldi la notte; mentre la rub. CXCVI del lib. IV inibiva che avesse più oltre a fare ufficio di prigione. Colla rub. XVIII del lib. IV fu anzi decretata doppia la pena per le adunanze armate, o per ferimenti nel duomo, nel

suo sacrato, nella piazza e nel palazzo comunale. E forse fu allora che due custodi a spese del Comune, che li provvedeva ancora delle vesti, furono posti a guardia della cattedrale, come anche troviamo nelle Riforme del 1306 ricordato.

Disordini non meno gravi avevansi a lamentare (ed è più singolare ancora) in quella cappella dedicata a san Geminiano che era nell'interno del palazzo comunale, fabbricata, secondo gli Annali vecchi modenesi nel 1251, e secondo la cronaca del Bazzano nell'anno successivo. Diremo dunque che la rub. CCXXVI del lib. I dispone rimanga chiusa quella cappella a cagione delle brutture che vi si fanno, e si apra soltanto per la messa del Podestà, e quando vi si adunino a consiglio i sapienti. Vertono alcune rubriche sulla fabbrica del duomo, i beni della quale che cospicui furono, come lo erano quelli delle mensa vescovile, dei canonici e di altre corporazioni ecclesiastiche, erano sotto special protezione del Comune che molti favori, come da più luoghi degli Statuti e specialmente dal lib. VI che da essa s'intitola è dato ricavare, a quella amministrazione compartiva, e al massaro altresì che ad essa presiedeva ed era eletto dal vescovo. Alla fabbrica stessa perteneva la metà delle obblazioni che in cere e in denaro facevano i fedeli alla chiesa

(lib. VI, rub. I), obblazioni che il Comune obbligossi a difendere, come si ha da un documento citato dal ch. Cavedoni nella vita di san Geminiano. Il Comune poi donò alla fabbrica del duomo metà del reddito della stadera, che ammontava al due per cento sopra ogni cosa fatta pesare colle pubbliche bilancie (lib. VI, rub. I): e destinò la tassa che pagavano i calzolai per far pesare la vallonea ad essere impiegata nel mantener l' olio alle lampade del duomo, e anche a quella di san Giovanni del cantone, (rub. XXIII lib. III). E privilegi di questue ebbe pure a conseguire la fabbrica dal vescovo Boschetti nel 1237, come si ha dal Sillingardi.

E nota che ogni Podestà propor doveva in consiglio che alla fabbrica di s. Geminiamo un luogo congruo si assegnasse per farvi il battesimo di s. Giovanni Battista, come porta la rub. I del lib. VI; con che, non ad una di quelle rappresentazioni sacre non rare a quell' età, ma crederei si alludesse a un battistero separato dalla cattedrale che innalzar si volesse e che poi non fu fatto (1). Il campanile per altro,

(1) Il defunto professor Parenti credeva, come riferisce nell' erudito suo libro sul duomo di Modena il ch. Sig. Carlo Borghi, trovare indicio di un battistero nelle botteghe sottostanti al palazzo arcivescovile. Ma niuna cronaca o carta antica il ricordò, nè lamentò la distruzione del medesimo.

ossia la torre, non era lasciato a libera disposizione del clero; ma usavalo il Comune a munimento della città tenendovi guardie, e colle campane ragunava il popolo e chiamava i militi alle armi. In una stanza di esso era l' archivio segreto, in altra è tuttavia la secchia tolta ai bolognesi. Memorabile fu in ogni tempo il fervore con che dal popolo nostro venerossi il protettore della città s. Geminiamo, e può vedersi nel libro VI degli Statuti e nelle Riforme del 1306 e 1307 con quanta pompa dal Comune la festa di lui si celebrasse il 31 Gennaio, col concorso de' cittadini, ciascuno de' quali recar doveva un doppiero acceso in mano, lo stesso facendosi il dì precedente dai maggiorenti del contado, e da un uomo almeno per ciascuna famiglia, come dalla legge veniva imposto. Tutti i capi di casa erano tenuti ad un'offerta di cera all' altare del santo, e facevala parimente il Podestà a nome del Comune, presentando altresì un palio. Le vicinanze procedevano processionalmente al duomo, nel quale entravano per la porta regia, e i gonfaloni loro per otto giorni rimanevano appesi alle pareti della chiesa stessa. La rub. I del lib VI che queste notizie ci somministra contiene ancora

il passo ora citato degli Statuti, se bene lo interpretai, farebbe prova che fu solamente desiderato.

altre disposizioni a favore della fabbrica del duomo emanate nel 1261. Ancora fu istituita, o rinnovata nel 1306 una fiera tre giorni innanzi e tre appresso quella festività, pagando il Comune i suonatori e i giocolieri che qui allora venissero, e facendo rompere i ghiacci sulle strade per agevolare l' accesso alla città: liberavansi poi per la festa del santo i prigionieri per debiti non gravi e, come aggiungono le Riforme del 1306, quelli che non commisero reati contro le persone e che erano in carcere per delitti leggieri; per altri delitti concedevasi altresì la libertà, ma solo se l' offeso a ciò consentisse. E trovasi nelle Riforme stesse che ad uno de' militi del Podestà era affidata la cura di mantenere, mercè i berrovieri il buon ordine nella città durante la fiera, alla quale con esenzione da balzelli acceder potevano, ma senz' armi, i mercanti forestieri; non lasciavasi per altro che banditi o persone sospette s' intromettessero nelle feste: doppie erano le pene in cui incorreva chi in cotali giorni violasse le leggi.

Nè a ciò stette paga la pietà dei reggitori nostri i quali, a prodigio del santo riferendo la liberazione di Modena dal giogo di Azzo d' Este, un' altra festa nel 1307 in onore di lui istituirono da celebrarsi in perpetuo nell' anniversario di quell' avvenimento, cioè il 26

Gennaio, come si nota nelle Riforme di quell' anno. La qual festa che gli Estensi non osarono abolire, contentandosi che con pia frode venisse creduta allusiva alla vittoria di s. Geminiano sopra Attila, oggidì ancora, ma senza pompa si celebra. Dal Comune in quella circostanza facevasi invito al vescovo e al clero della cattedrale di compiere quella funzione nella cappella esterna detta della vittoria, che allora appunto fu decretato d' innalzare in memoria del fatto; la quale per festeggiare la nascita di un principe estense, volendosi abolire un monumento alla famiglia regnante discaro, nel 1476 venne distrutta (1). E ancora si decretò l' imagine di s. Geminiano fosse dipinta sulle mura del duomo verso la piazza, e che una statua di marmo con vessillo in mano e due angeli ai fianchi gli si elevasse. Sottesso la statua scriver dovevasi: *Iustitia, Misericordia et Pax* (2). Ma ciò non ebbe poi effetto.

Parimente gli Statuti quelle largizioni ricor-

(1) Nel testamento di Guido Pio questa cappella è nominata come proprietà sua, che forse volle egli la gloria di mandare ad effetto a proprie spese ciò che il consiglio aveva decretato. Si trova questa in effetto indicata col nome di cappella dei Pio. Un' antica cronaca inserita tra le memorie manoscritte di Casa Calori da me possedute vorrebbe per altro così la dicessero perchè da una vedova di quella famiglia fu restaurata.

(2) *Provisiones et Reformationes etc.*

dano che il Comune a diverse chiese soleva fare nel giorno in che la festa vi si celebrava del santo cui erano dedicate, giorno che di consueto indicevasi festivo; la qual cosa avea luogo ancora per le sagre nelle ville. Peculiari dimostrazioni di onoranza facevansi poi nella festa di un qualche santo, il ricorrere della quale ad alcun fausto evento della repubblica si collegasse (1).

È noto il favore con che accolti furono in Italia i nuovi ordini religiosi surti al tempo delle repubbliche, favore che agli altri più antichi si venne anche estendendo. Il furore delle fazioni che tenevano allora divisa l' Italia, i grandi delitti che leggi poco efficaci male reprimevano, le diuturne guerre e le rovine che dietro di sè lasciavano, l'ansia degli animi pei continui pericoli sovrastanti dovevano fare accogliere con entusiasmo quegli uomini preganti pace tra i contendenti, e predicanti coll' esempio la necessità della penitenza. Che se lo scopo sociale cui miravano i monaci, collo svilupparsi della civiltà ebbe a modificarsi o a

(1) Notano gli Statuti bolognesi che 25 corbe di frumento regalava il Comune ai frati agostiniani il giorno di s. Agostino, che ricordava ai bolognesi la vittoria della Fossalta. E converrà supporre che ricorresse a quell' epoca nel giorno 6 di Maggio, che fu quello in cui nel 1248 il re Enzo rimase sconfitto.

cessare, non è perciò men vero che all' età intorno alla quale c' interteniamo questo non faceva difetto (1). La buona accoglienza che allora ebbéro nelle repubbliche i monaci a qualche poco accorto apologista del buon tempo antico sembrò sufficiente a dimostrare la somma pietà dè' padri nostri, dimenticando per avventura gli spessi interdetti ai quali ci soggiacquero, e la fermezza con che alle immunità clericali si opposero. Pii furono essi al modo loro, non a quello che alcuni prediligono. Checchè ne sia, certa cosa è che allorquando il vescovo Alberto Boschetti quì nel 1243 introduceva i domenicani, nel successivo anno i francescani e nel 1245 gli agostiniani, e poscia i crociferi e i canonici regolari (2), i cittadini con largizioni tra i vivi e per atto di ultima volontà a quelli e alle monache abbondevolmente sovvennero, come per altre istituzioni pie avevano fatto. Basterà ricordare il testamento di Filippo de Oculis a favore delle monache che si dissero le santucce, quello di Bernardo Ziliolo

(1) I francescani, e tra essi specialmente i cappuccini, le istituzioni antiche de' frati minori hanno conservato; e dove o il soverchio numero non li guasta, o lo spirito di reazione non li trascina al mal fare, benemeriti oggi ancora si rendono del popolo, alle necessità del quale soccorrono.

(2) Sillingardi, *Cathalogus omn. epis.* p. 91. I francescani erano fino dal 1221 a stanza presso il prato Entesone, e passarono allora in città.

che nel 1301 ogni suo avere lasciò ai frati di Modena, come nel 1271 aveva fatto Tita di Graziano Beccaro, l'altro di Squarza da Gomola che similmente di tutto il suo faceva nel 1271 eredi i domenicani (archivio notarile), quello di Mambilia moglie di Azzo novello d' Este che a varii conventi, e anche a quello de' francescani di Modena, nel 1264 scrisse legati *per ornamento e pietanza dei frati*, come dice il testamento (1). Nè rari ricorrono i casi di donazioni tra i vivi specialmente di coloro che intendevano consecrarsi a Dio. Singolare tra queste quella di Guiduccio Beccaro che nel 1264 spaventatosi di un tumulto che surse nella città, sè, la moglie e la nipote sacrò alla chiesa, tutto il suo donando agli umiliati: ma passato il pericolo, ogni cosa ritrattò: se non che gli umiliati penarono quattr' anni a restituirgli le sostanze sue (2). Il Comune altresì che de' frati in offici pubblici si valse, o per frenare all' uopo i prorompenti furori popolari, oltre all' assegnare periodiche donazioni per Pasqua, per Natale e per altre solennità ai claustrali, più leggi scrisse in favor loro, quella, fra le molte, sulle fabbriche occorrenti ai francescani e ai domenicani (rub. LXI del lib. I),

(1) Cittadella, Memorie del tempio di s. Francesco di Ferrara.

(2) Tiraboschi, Memor. mod. t. II.

quelle del lib. V per concessioni di acque, e così via: ond'è poi che mercè le varie largizioni pubbliche e private, non tardassero guari alcuni tra gli ordini monastici a trovarsi ben provveduti, vie più perchè fu in uso presso gli antichi nostri che chi per frode erasi fatto denaroso, nel testamento offerisse restituzione del mal tolto, come dicevasi (coloro che subìto avevano il danno talvolta essendo ignoti), ai monasteri, e anche ai poveri. Nè scarso esser doveva questo provento, se nel 1256, un breve d' Innocenzo papa autorizzava i monaci di san Pietro a prelevare dal denaro in cotal guisa raccolto (se il danneggiato non conoscevasi) sino a 500 lire imperiali (12, 000 franchi) per impiegarle nel ristaurare la chiesa loro. E con ciò i frodatori (e così chi dasse pecunia per commutazione di voti fatti) da ogni obbligo verso chicchessia s' avevano ad estimare prosciolti (1).

E perchè dai monaci i possessi loro o si alienavano o davansi in livello, il papa medesimo nel 1250 ebbe già ad annullare con suo breve ogni contratto de' benedettini di Nonantola che non paresse secondo le regole, nonostante le approvazioni che ottenute avessero, e i giura-

(1) *Et alii ad restitutionem aliam faciendam eorum que vobis contulerint non teneantur.* Breve d' Innocenzo, nelle Mem. mss. del Mon. di S. Pietro del P. Lazzarelli. v. I. p. 169.

menti dati, scomunicando chi facesse opposizioni (1). E il Lazzarelli c' insegna la stessa cosa aver fatto Martino IV nel 1284 pei monaci di s. Cesario. Per altro gravose tasse ponevano essi i papi a titolo di decime, di denaro delle crociate o di altro sui monasteri, e v'eran canonici deputati a raccorle. Nè il clero secolare, e il vescovo stesso andavano immuni da codesti balzelli, pena la scomunica per coloro che a tal onere si sottraessero. Narra il Forciroli d' una tassa di 209 fiorini dal cardinale del Poggetto imposta al vescovo nostro, che la pagò; e di varii cappellani scomunicati, per supposta renitenza al pagamento, dal canonico Matteo Pio è parola nelle carte del monastero di s. Pietro: doveva altresì il clero fare le spese ai legati pontifici che venissero a Modena (2).

Come uomini dedicati a Dio, senza famiglia e tratti lontano dalla lor città o dalla villa ove erano nati, poterono i monaci per l' influenza acquistata utili cose operare, e quelle gran paci promuovere che sono ricordate nella storia. Paci effimere invero, ma che davano un po' di tregua agli sdegni, porgevano agli esuli il conforto, sebben momentaneo, di assi-

(1) Tiraboschi, Stor. dell' Ab. di Nonant. t. II, docum. a pag. 377.

(2) Documento del 1232 nell' archiv. capit.

dersi per qualche giorno alla mensa paterna, mentre per esse rinfrancar si potevano le forze abbattute della città. E sarebbe stato desiderabile che quell' influenza che dicemmo aver essi ottenuta sul popolo volta ei l' avessero ancora a sradicare dagli animi i pregiudizii che traevano le genti a consultar stelle e indovini, a tremare all' apparire di una cometa o di un'ecclissi. Ma forse da questa e da consimili ubbie neppur essi andavano immuni, se fra Salimbene, che pure libero pensatore più volte nella sua cronaca si dimostra, confessa assai tardi aver disdetta la fede che aveva nelle profezie dell' abate Gioachino, trovando che erano fallaci, e asserisce vendicate da Mercurio le offese fatte alla Madonna, e disputò in Modena con altro frate che sosteneva il re di Castiglia essere l' anticristo. Le quali disputazioni teologiche e filosofiche allora molto frequenti c' inviterebbero a dire dell' istruzione del clero; ma sarà tema da svolgere nel cap. IX.

Diversi modenesi sono ricordati tra i primi ascritti agli ordini monastici che allora si fondavano, principali tra essi Gherardo Boccabadati uno de' compagni di s. Francesco, come dice il Salimbene che gli fu amico, e narra altresì miracoli da esso operati: Gherardo paciere in Modena, paciere, legislatore e persino Podestà in Parma fu, come, dietro l' asserto

di fra Salimbene scrive il Ronchini, uomo assai imperiale, benchè di chiesa (1): Gherardo Rangone, stato Podestà a Milano, e frate Rigerio, pur esso come i precedenti ascritto tra i beati; ma il Sigonio crede fosse non già modenese, ma sì marchigiano. Ancora va rammentato quel frate Leone che il Salimbene asserisce modenese, il quale fu arcivescovo di Milano, e anche, com' egli scrive, valoroso in guerra.

Un frate Matteo uom grasso, come lo qualifica lo stesso cronista, fu discepolo (*filius*) di s. Giovanni Buono fondatore di un ordine eremitano: ai quali aggiungeremo quell' Adelardi che fu uno dei sette che in Bologna istituirono l' ordine, poco invero commendevole, dei frati, o cavalieri gaudenti; del quale vestì le insegne non guari dopo il valente professore di leggi in Bologna Bonaventura da Savignano, modenese; e v' ebbe grado di gran maestro Bonifacio da Gorzano stato Podestà di Parma nel 1241. Altri dato avevano il nome ai templarii che stavano custodi del ponte di s. Ambrogio, ma erano, come sembra, in sinistro concetto appresso i modenesi già da essi fatti scomunicare, perchè il Comune, consenziente, come pare, il vescovo, cacciati li aveva ar-

(1) Prefaz. agli Statuti di Parma.

mata mano dal ponte ove, ad onta delle proteste del vescovo e del Comune, aveali posti il papa. Persino quel Filippo de Oculis che nominammo, lasciando nel 1292, se nubile restava la erede sua, legati a tutti i monasteri di Modena, vietò che in quelli avesser parte i templarii, e i cavalieri di s. Giovanni di Gerusalemme. I quali ultimi, abolito nel 1312 l'ordine dei templarii, l' officio loro assunsero a s. Ambrogio e in Modena. Tra costoro alcun modenese pur anche militava, come si ha dai documenti che il' Tiraboschi inserì nella storia dell'abbazia di Nonantola. La chiesa di s. Giovanni del Cantone, che fu quella di questi cavalieri, sembra che per opera loro venisse edificata.

I frati della penitenza, soppressi poi da Gregorio X, uomini laici, insieme a quelli del terz' ordine degli umiliati aveano in cura il desco de' poveri vergognosi: si dissero anche saccati, perchè con sacchi andavano limosinando il vitto pei francescani, ed erano in sostanza una diramazione del terz' ordine di san Francesco, al quale molti cittadini nostri si ascrissero. Ebbero un luogo per le adunanze loro in borgo Saliceto (1). Il Salimbene ricorda l' arguto motto di una Adelardi divota sua, com' ei

(1) *In burgo Saliceto in loco alias fratrum de Sacis*, dice

la chiama, la quale, venutale a noia l' importunità loro, li licenziò dalla sua casa con queste parole: Vi dico, o frati, che tutti avevamo sacchi e sporte per vuotare i nostri granai, senza aver bisogno dell'ordine dei saccati. Nondimeno anche costoro troviamo nominati cogli altri beneficati, come dicemmo, da Tita di Graziano Beccaro. Non taceremo poi degli umiliati operosi lavoratori della lana: la chiesa loro di s. Luca è ricordata nella giunta alla rub. CLXXIII del lib. V; e l' officiavano, come dice il Tiraboschi, quelli del primo ordine, che erano preti. Trovo memoria fino dal 1264 di quelli del secondo e del terz' ordine, laici tutti: abitavano i primi in un convento fuor porta Baggiovara; degli altri or ora nominati, che potevano essere anche ammogliati vivendo nel secolo, come quelli del terz' ordine di s. Francesco, ricorderò quel veronese del quale il Tiraboschi riportò il testamento ch' ei fece in favor della moglie, ritiratasi a vita eremitica presso porta Baggiovara (1).

il testamento di Albertino Borsari (1302) citato dal Tiraboschi, il quale sembra confondere questi saccati cogli altri terziarii, mentre il Salimbene li fa distinti da essi; e si trovano nominati a parte anche ne' testamenti, e nella Cronaca miscella di Bologna che li dice introdotti in quella città nel 1256.

(1) Il Lazzarelli cita esempii di conversi benedettini ammogliati. Uno di essi entrando nel monastero di Paullo fe' te-

Buone ed amichevoli relazioni durarono in ogni tempo tra il Comune nostro e i monaci benedettini di s. Pietro, anche allora che contro gli altri benedettini di Nonantola più acerbe fervevano le contese. Riconoscevano que' di s. Pietro (come le carte loro ci mostrano) i civili diritti del Comune, ai tribunali suoi le cause loro sottoponendo, e spesso per decime, per usurpazioni patite o per altro invocando tutela dal braccio secolare. Così fecero essi, ad esempio, nel 1274, e ottennero, come narra il Lazzarelli, fossero i fratelli Coltellini forzati a pagare i canoni che dovevano al monastero. Questo sussidio poi che il Comune prestava al clero e che nella guelfa Bologna era, come recano gli Statuti suoi, obbligatorio, qui non concedevasi se non richiesto, e richieselo ancora contro l'abate nonantolano papa Innocenzo nel 1201. Però nelle Riforme del 1306, ov'è parlato della libertà delle elezioni dei dignitarii ecclesiastici, soggiungesi: verrà l'eletto difeso dal Comune nel beneficio annesso alla dignità ricevuta: e da più luoghi degli Statuti ci vien

stamento in favore della moglie, e giurò castità ed obbedienza. Altri offerivano sè e la moglie a conversi di un monastero, o di una chiesa. Il Tiraboschi ricorda un documento dell'archivio capitolare, nel quale è detto che Gherardo del Porco e Maria sua moglie, nel 1268, offron sè stessi come conversi della fabbrica di s. Geminiano, cui donano lor beni (Mem. Mod. t. V. docum. 912).

chiaro che i beneficii parrocchiali e gli altri goduti da chi trovavasi al servigio di una chiesa, erano non solamente protetti, ma immuni ancora da aggravii. Del rimanente il braccio secolare fu promesso al vescovo col trattato del 1227.

Ritornando a dire dei benedettini parmi dovere avvertire che la concordia da loro mantenuta coll' autorità civile quella fu per avventura che ad essi più a lungo conservò i possessi che avevano nel Frignano ed altrove, non che il diretto dominio su presso che tutte le case del borgo di s. Pietro, così sovente ricordate per cagion di livelli nelle carte di quel monastero. E lo stesso diremo pei diritti feudali che, cessati nel vescovo sino dal 1227, più volte appariscono dai benedettini liberamente esercitati; dove almeno, come a Rocca Corneta, non trovavano opposizioni tra gli abitanti. Forse l' insegna loro feudale era quel gonfalone vermiglio a sei bande col quale troviamo da essi investiti nel 1286 gli uomini di Montese dei diritti feudali in quella terra, se pure insegna speciale di quel luogo non vogliasi credere.

Alquante rub. del lib. V degli Statuti (rub. XLVII, CCCXIII, CCCXV, CCCXXI) accennano a beneficenze del Comune in pro delle monache, e così altre qua e colà. Richiameremo l' attenzione del lettore sulla LXIV del lib. II,

in calce alla quale i diversi monasteri si nominano stati allora in queste parti, de' quali favellò già il Tiraboschi (1). I cenobii femminili così furono copiosi tra noi da formare come una corona intorno alla città; principale, come sembra, tra essi l' antichissimo di s. Eufemia, per tempo inchiuso entro Modena. In alquanti di questi monasteri avean stanza monache e frati, la qual cosa, per toglier scandali, fu più tardi dai concilii inibita. Se poi a questi aggiungeremo le celle degli eremiti, e delle eremite pur esse numerose, apparirà non scarsamente essere stata Modena provveduta di claustrali (2). Che questi però non sempre concordi procedessero col clero secolare notollo fra Salimbene, il quale di un'altra sua disputa racconta ch' egli ebbe in Modena, ove più anni dimorò, con tre arcipreti nostri avversi ai frati, mentre egli a sua volta (al pari del cronista Morano all' anno 1329) d' immoralità e di avarizia il nostro clero secolare accusava; il che per una parte di esso ampia conferma riceve

(1) M. Mod. t. III, pag. 181 e seg.

(2) V' erano eremitaggi ove uomini e donne facevano vita in comune, come ad esempio quello di s. Erasmo, secondo un documento citato dal Tiraboschi nelle Mem. della Confr. di s. Pietro martire. In una cella nel sobborgo di s. Giovanni visse a lungo, insieme a quattro altre donne, la beata Flandina, morta in grave età circa il 1311, come crede il Tiraboschi.

da un breve di papa Onorio dell' anno 1222, e da un altro di papa Gregorio IX del 1231, dal qual ultimo apparisce che persino arcipreti si avevano che ricusavano di ricevere gli ordini sacri; il medesimo venendo più tardi (nel 1250) rimproverato da papa Innocenzo ai canonici di Nonantola, e forse indarno, trovando noi dal Tiraboschi ricordato un canonico nonantolano che nel 1289, rinunciato il beneficio, prese moglie (1). E oltre a ciò qualche indicio si ha di dissidii tra il vescovo e il clero secolare. È memoria in due documenti di quelli surti nel 1196 tra quello di Baggiovara e il vescovo Egidio, avendo l' arciprete di colà ammessi nel ceto de' canonici alcuni preti, riprovando quelli da Egidio proposti: ma il papa cassò l' elezione (2). E parimente di discordie sappiamo de' canonici modenesi tra loro, specialmente nel dar successori ai vescovi defunti. Erano in antico di una autorità propria, più lata che di presente, in possesso i canonici, con qualche piccolo dominio feudale, e con privilegi speciali. Quello però conseguir non poterono di avere il cavallo del vescovo allorchè faceva il primo suo ingresso nella città, perchè i Balugola cui quel diritto spettava, ad

(1) Tirab. Stor. dell' Ab. di Nonantola, docum.
(2) Idem. M. mod. l. IV. documenti DCXVI e DCXVIII.

onta della sentenza favorevole ottenuta dai canonici, lo conservarono, come appare dai documenti prodotti da Aliprando Balugola. Più fortunati riescirono i canonici nel far confermare nel 1195 dal vescovo che sopra nominammo l' onere che ogni vescovo aveva di dar loro sette pranzi annualmente. Egidio con atto solenne edito dal Tiraboschi (M. M. t. IV, doc. DCVIII) investì di quel diritto il loro capo. E perchè nel 1231 rifiutavasi il vescovo di aprestarli allorchè si trovasse assente da Modena, la controversia che ne nacque da due valenti giureconsulti quì a stanza eletti arbitri fu decisa a favore dei canonici (Siling. Ep. m. p. 90). Lautissimi solevano essere cotali banchetti a Milano, ove consimile usanza era in vigore; del che citano documenti gli storici di quella città, e recano la lunga serie delle pietanze che il vescovo doveva imbandire ai canonici. Nè va taciuto di un abuso troppo comune all' età intorno alla quale spendiano queste parole, di lasciare cioè parrocchie di villa senza pastore, godendo i redditi di esse o canonici, o arcipreti titolari adoperati in Modena in servigio del vescovo: mentre altri di questi immemori del carattere sacerdotale di che erano insigniti, colle armi alla mano mescolavansi nelle lotte civili, come in più cronache troviamo ricordato.

Ma per far ritorno a fra Salimbene notiamo che egli, il quale non risparmia ove occorra i suoi confratelli, potuto avrebbe soggiungere che dissidii e scandali qui furono tra i monaci altresì, e tra questi e il clero secolare. Gli atti notarili ad esempio, dicono di una pace fatta tra i frati dell' ospedale di s. Lazzaro e quelli della Trinità (che poterono nondimeno essere conversi) per vicendevoli ingiurie e percosse: e sappiamo delle scomuniche per cagion di decime pontificie inflitte dal canonico Matteo Pio ai benedettini che alla lor volta scomunicarono lui. Sino dal 1198 era intervenuto un breve di papa Innocenzo che assolveva da censura i monaci nonantolani venuti alle mani tra loro (1). Nè van taciuti gli sdegni de' frati minori, accennati dal Salimbene altresì, contro Guido abate di Nonantola, uscito dall' ordin loro; nè la mala relazione così a lungo durata fra i vescovi di Modena e i monaci di s. Cesario e di Nonantola, intorno ai trascorsi de' quali ultimi a quest' epoca da noi discorsa più cose ebbe a notare nella storia che della abbadia ei tessè, l' eruditissimo Tiraboschi, che poi nel *Dizionario topografico* le interminabili turbolenze racconta de' monaci del Colombaro.

Alle prove che adducemmo del fervore reli-

(1) Tiraboschi. Stor. dell' ab. di Nonantola.

gioso che alcuna volta occupò l' animo de' modenesi quella può aggiungersi somministrataci dai flagellanti che in numero di 20, 000 (ma forse nè tanti furono, nè tutti modenesi, come nel capit. VII avremo a dire) preceduti dal Podestà e dal vescovo trassero a Reggio e a Parma verberandosi e cantando orazioni. Narra per altro il Salimbene che molti tra essi sinceramente non operavano, ma non volevano, restando, essere mostrati a dito, e temevano i castighi celesti: imperocchè, senza pensar altro, asserisce quel cronista — che chi non si flagellava, di corto veniva a morte: e Ricobaldo ferrarese — che sarebbe stato reputato sacrilego. Da questi flagellanti, che però breve tempo durarono, trasse origine circa il 1261 la nostra compagnia della scova, ossia di s. Pietro Martire, addetta allo spedale della Cadè, o casa di Dio, fondato il precedente anno. Alle processioni di que' penitenti fanno poi buon riscontro quelle che ad alcun santuario o a qualche più venerata imagine si facevano. Nota ad esempio il Ghirardacci essere nel 1329 da diverse città molti sodalizii pii, tra i quali tre di Bologna, venuti a Modena per venerarvi l' imagine della B. V. della colonna nella nostra cattedrale. E alle crociate ancora presero parte i nostri, facendo loro le spese nel 1218 il Comune, come ci narra Gio. da Bazzano: nè vanno lasciati

senza lode i molti cittadini, i quali o come ascritti al terz' ordine de' francescani e degli umiliati, o come confratelli di alcun sodalizio in servigio di una chiesa o di uno spedale, in opere di pietà e di beneficenza spesero la vita.

Quantunque negli Statuti non rado incontri che una delle leggi allora promulgate si trovi in contrasto con altre, ond' è che mal si possano citare a dimostrazione di principii immutabili nel governo della cosa pubblica, vogliamo ricordare, come atto di deferenza al clero, la rub. CLXXI del libro IV che inibisce, minacciando gravissima multa, ogni intromissione di laici nelle cose spettanti a benefici, a prebende, ad elezioni, e ad altri affari clericali; la stessa cosa più specialmente vietando ai nobili la rub. CCLX del lib. IV. Le quali leggi sovratutto opportune apparivano nel fatto delle elezioni, allora che da solo il clero s' avessero a fare. Sino dal 1226 confermava Lucio III, ai canonici nostri l' indipendenza loro nel fatto delle elezioni ai canonicati vacanti, come abbiamo nelle carte del Forciroli: intorno a che va ricordato ancora un breve col quale papa Innocenzo confermava nel 1194 la deliberazione presa dai canonici modenesi di limitare il numero loro a quattordici, sinchè maggiori redditi non avesse il Capitolo. Sono poi note le discordie narrateci dagli antichi *Annali modenesi*, che sorsero l' an-

no 1222 nel clero diviso ne' voti tra due candidati per occupare la cattedra lasciata vacante dalla morte del vescovo Martino; ond' è che si dovesse sciegliere un terzo, che fu Guglielmo savoiardo, e le consimili avvenute nel 1318. Al medesimo ordine d' idee appartengono la proibizione di comperare o di prendere in affitto decime di chiesa (1); ciò che prescrive la rub. LVIII del lib. III intorno ai contratti fra laici e chierici che direttamente dal papa dipendessero; mentre poi con questa e con quella che segue non altro chiedesi se non parità di trattamento, negandosi i tribunali civili a quegli ecclesiastici che già li avessero rifiutati, e che non assicurassero fatta ragione dai tribunali loro ai cittadini che a quelli avessero a ricorrere. Era un diritto di reciprocità che veniva altresì invocato in riguardo dei forestieri, che qui erano trattati come ne' paesi loro i nostri. Queste leggi poste a riscontro con quelle contrarie all' ingerenza del clero negli affari temporali, questo ci provano che se il fecondo principio di una libera chiesa in libero Stato, da un eminente legislatore e ministro che tutta Italia lamenta perduto saviamente propugnato, non fu potuto dai padri nostri se non

(1) Fra queste erano le decime pontificie, come dicemmo già. Rimanci tuttavia il catalogo delle diverse decime che allora si riscuotevano.

in parte ridurre in atto, molto per altro essi fecero per introdurlo irrevocabilmente nel codice loro, e nelle norme del governo.

Se per altro reverenti al dogma, zelatori del decoro della chiesa e benevoli verso gli ecclesiastici in ciò che era dell'officio loro troviamo essere stati gli antichi nostri, non men caldi sostenitori essi furono del proprio decoro, e della libertà del civil reggimento. Allorquando della rivendicazione si trattasse del territorio modenese, dell'onore e della indipendenza legislativa e giuridica del Comune, di procacciare libertà alle contrattazioni, di privilegi che erano stimati gravosi altrui e ingiusti, senza por mente a ragioni di opportunità, francamente dai cittadini i diritti loro asserivansi, propugnandoli, occorrendo, colle armi e con leggi che talvolta meritano taccia di eccessiva severità, come quella che contro i monaci nonantolani, i quali ricorso avevano al papa pei danni ricevuti, ebbero nel 1278 a promulgare. Se non che, ove il potessero, sempre preferirono essi la via degli accordi, e fu per tal modo che per loro indotti vennero il vescovo (anno 1227) e più volte i monaci di Frassinoro e poi quelli di Nonantola a riconoscere la supremazia dello Stato nella giurisdizione territoriale, e pur rimanendo largamente provveduti, a cedere quei diritti di regalia che più specialmente alla

civile podestà appartengono. Fece invero rimostranze papa Innocenzo III insino dal 1204 (1), e minacciava scomuniche e sospensione del culto, perchè le immunità del clero non si rispettavano, e s' era posto in carcere un canonico rifiutatosi a comparire dinnanzi al tribunale: perchè non si potesse ad ogni ora suonare le campane; oltre di che, segue Innocenzo, a norma di leggi anteriori s' impone al clero il pagamento delle imposte e l' escavazione de' fossi. Quest' ultima querela d' Innocenzo ci prova che gli Statuti nostri colla rub. CLXIX del lib. I non facessero che sanzionare per legge un uso antichissimo tra noi, pel quale dovevano gli ecclesiastici, secondo le forze del loro patrimonio (come dice la legge) concorrere alle spese di que' pubblici lavori dai quali alcun utile ad essi derivava: e tra questi sono ad altro luogo indicati quelli per le fortificazioni che difendevano il paese. I contadini loro, salvo alcuni per patti speciali esentati, dovevano a certe opere pubbliche al modo degli altri concorrere. Questo papa, di un altro Innocenzo (IV) ci fa sovvenire, il quale quel patto volle annullato che, a toglier cagioni prossime di diuturne contese e di sangue, erasi

(1) Breve d' Innocenzo III all' Arcivescovo di Ravenna. Tiraboschi Mem. mod. t. IV, documenti.

convenuto tra bolognesi e modenesi, di lasciare cioè inabitato un breve tratto di territorio sul confine, la qual cosa non piaceva ai monaci di s. Cesario, ai comodi de' quali parve allora che ogni altra considerazione dovesse sottostare (Carte del mon. di s. Pietro, anno 1254, nell' archivio nazionale). Lagnavasi papa Onorio, lagnavansi altri papi, e cardinali e vescovi per cagion d' imposte e sovratutto di decime, di livelli e di altre temporali bisogne, e specialmente perchè le leggi nostre riconoscevano valide le vendite di beni ecclesiastici fatte da chierici che avessero passati i venti anni; ma se alcuna concessione ottenevano, fermata ancora con patti speciali, come, ad esempio, intervenne nel 1221 e nel 1262, ovvero con promessa di considerare l' una o l' altra legge mal veduta dal clero come non esistente, a poco andare nel pristino stato le cose si rimettevano, e provvedimenti non dissimili da quelle venivano sanciti. Per tal modo ebbe ad accadere che leggi antichissime nostre, le quali fino dal 1204 erano, come dicemmo, da Innocenzo III riprovate, e che più volte sulla città attirato avevano i fulmini ecclesiastici, venuta l' assoluzione tacitamente si ripristinassero, e tuttavia si trovino tra quelle che ora poniamo in luce (1). Ad una

(1) Statuta civ. Mut. Parma Fiaccadori, 1864.

parte almeno di questi ordinamenti civili finì col sottoporsi il clero senza ulteriori proteste, ed anzi mostrò più volte di riconoscerli esso medesimo come legittimi, di ciò porgendoci documento la domanda da esso fatta nel 1306 di andare immune dai soli lavori che avesser referenza al canale detto del vescovo, proprietà comunale. Del rimanente passarono già quelle leggi nel diritto comune di tutti i popoli: ma era dimostrazione di energia e di sapienza il mantenerle a quell' età quando non varcavano i limiti del giusto e dell' onesto, e il saper distinguere ciò ch' è di Dio da ciò che spetta a Cesare, pur rimanendo fra tanto cozzare di contrarie passioni irremovibili i modenesi nell' ossequio alla religione dei padri.

Fra queste leggi allora dal clero avversate, e delle quali qualcuna per avventura reputar si potrebbe anteriore alla pace di Costanza, non dubitiamo di porre quella che si legge nella rub. CCLXVIII del lib. IV, contro l' iniqua prestazione del frutto delle decime, cioè di un' indebita aggiunta estorta sulle decime ecclesiastiche, in aggravio forse dei pagatori morosi, o per prepotenza di coloro che prendevano quelle decime in affitto; mentre però la legge medesima consente le decime consuete; ed anzi colla rub. CXXXVI del libro stesso dal Comune il braccio secolare si profferisce per la riscossione

di quel tributo, al che erasi già obbligato, come dicemmo, sino dal 1227 negli accordi col vescovo Guglielmo. La quale offerta porgevagli il destro di escludere dalla protezion delle leggi chiunque avesse, anzi che al patrio, a qualche altro tribunale per cagion di decime recato querela, ciò solo nel palazzo del Comune dovendosi fare, acciò, come dice la rub. CCLXVIII del libro IV, non abbiano dai chierici ad essere vessati i secolari; e invero nei processi per cotal materia istituiti sempre mi avvenne di ritrovare condannati i cittadini. Tra le condizioni pertanto che nel 1262 imponeva il Comune ai monaci nonantolani quella vi fu di non citare modenesi a un foro che non fosse il civile di Modena. A Parma per altro, allorchè per le lotte che furono tra il Comune e il vescovo Sanvitale molti privilegi ecclesiastici vennero tolti di mezzo, a questo cui alludiamo non fu toccato, e così ai giudicati ecclesiastici per cause matrimoniali e per usure (1).

Dalla protezione del Comune escludevasi del pari chi sovra di esso impetrava scomunica: che se l'interdetto per cagion delle decime venisse a colpire un cittadino, i parenti di lui avevano a far le spese per l'assoluzione; con che o s'intende quelle per messi spediti quà

(1) Ronchini, Stat. parm., prefaz.

e colà e per gli avvocati, ovvero le necessarie al pagamento di ciò che era dovuto per decime, non volendo pensare a un mercimonio che si facesse dell' assoluzione (1). Gli Statuti bolognesi recano poi che il dispendio per liberare dalle scomuniche il Podestà era a carico del Comune.

Forse nessun lamento levossi contro la legge CXCI del l. I vietante lasciti testamentarii in favore de' chierici, solo consentendo che il frutto de' proprii beni per dieci anni s' avesse ad impiegare in pro dell' anima del testatore: notando però la rub. XLVIII del lib. IV che se altra indicazione più precisa non vi fosse, o se il testatore fosse forestiere, la decima parte di cotali lasciti sarebbesi data alla fabbrica di s. Geminiano. E dissi non aver porto per avventura quella legge argomento a querele, imperocchè, ossia che ad essa con speciali rescritti più volte si derogasse, o che i lasciti apparissero ne' rogiti come vendita, o per altra ragione che si voglia, certa cosa è essere d' assai a quell' età cresciuti i possessi agli ecclesiastici e ai luoghi pii, come già avemmo a dire. Alla legge poi su i testamenti volle anzi il Bonaccolsi nel 1321, con una giunta inserita

(1) All' abate di Frassinoro nel 1261 pagaronsi dal Comune 120 lire di Modena (960 franchi) da lui spese nel fare assolvere il Comune dalla scomunica (Tirab. t. V, Docum. 898).

nella medesima, che al tutto s' avesse a derogare. Piuttosto, oltre alle leggi da noi ricordate sui tribunali, avrà sollevato mali umori e proteste quella, invero violenta, contro chi impetrasse rescritto da Matteo (Pio) che *dicesi vescovo di Modena;* ed ei lo era infatti, ma forse fu quella rubrica scritta nel 1269, allorchè il cancelliere di lui, e per avventura contro il vero, *episcopum de multis nephandissimis diffamavit,* come dice un documento dell' Opera pia citato dal Tiraboschi, o quando nel 1265 usurpò egli il castello di Clagnano, o quando alle leggi si oppose che nel 1258 aveva fatte il Comune in pregiudicio delle immunità ecclesiastiche. Noi per altro non sappiamo comprendere come quella rubrica nel riformarsi gli Statuti tanti anni dopo la morte di quel vescovo, venisse nei medesimi riprodotta. La rub. CCXXII del lib. I contro i monaci nonantolani, porse motivo all' interdetto del 1278 fulminato dal cardinal Latino; il quale la cancellazione imponeva di quella rubrica e delle altre del libro stesso che han tratto alla francazione dei livelli, di quella aggiunta alla VI del lib. III, che vieta a chi non è modenese di esser sindaco o procuratore di alcuna persona o di un Comune, e finalmente della XXXVI del lib. IV; rubriche queste che, a togliere la scomunica, promisero i nostri di abrogare, ma con ferma

volontà di conservarle, come fecero ad onta delle proteste del vescovo Ardizzone nel 1283: per cui tuttavia nel libro degli Statuti le ritroviamo.

Citeremo di nuovo la rub. CXCI del lib. I, e la CCXXXI del IV, che vietano giurisdizione civile ai nobili e agli ecclesiastici, ai quali ultimi però da più luoghi, e specialmente dalla rub. CXXXVII del libro IV, vien chiaro che non si contendeva di recar sentenze in cose di chiesa. E ancora altre rubriche indicar si potrebbero che privilegi non consentivano: così, affinchè le terre non venissero sottratte ai tributi, proibiva la rub. CCXXXI lib. IV or ora nominata, si vendessero a persone non soggette al Comune, con che a una porzione almeno del clero alludevasi; e altrove ai diritti feudali si pone ostacolo, alle eccezioni che per cagion di scomuniche venissero poste innanzi, e così via; essendo stata in quel tempo la società civile in molte cose che risguardavano la giurisdizione in urto cogli ecclesiastici.

Ignoriamo se a richiami porgessero argomento le rub. XLVI e XLVIII del lib. IV sui funerali, e sulle esenzioni dei conversi, la L del lib. III che obbligava i padri a pagare le imposte pei figli chierici, la XLIII *bis* sul turbato possesso de' cittadini per opera di uomini di chiesa, quelle sui conviti per vestizione monastica, ed altre che tornar non potevano accette al clero.

Negli antichi tempi le controversie tra il Comune e il clero venivano composte da arbitri, del che recò documento il Muratori nelle Antichità italiane del medio evo (t. III, col. 149). Ma cresciute poscia le cagioni dei dissidii, e usandosi mezzi poco opportuni a torli di mezzo, più non fuvvi luogo ad intendersi. Nondimeno alcuni parziali accordi si fecero che tendevano a risecare abusi, alla riforma de' costumi de' chierici e ad altrettali particolari. E ne abbiamo esempio anche negli Statuti nostri. La rub. CCX del lib. IV quelli ci conservò di comune consenso fermati nel 1278 tra il governo e il vicario capitolare arciprete Guidoni. E dicono: cesserebbe dal fruire de' privilegi speciali del clero quell' ecclesiastico che nelle vesti e nel modo di vivere dalle leggi canoniche si discostasse; non sarebbe consentito l'assumere qualità di chierico a un bandito, o a chi avesse condanna per maleficio o per debito verso il Comune, se precedentemente a questo e alle multe inflitte pel maleficio non avesse soddisfatto. E forse da altri consimili accordi originò la severità della legge CXI del l. I verso coloro che stati frati un anno, lasciassero l'abito: non erano ammessi ad officio alcuno, e già lo dicemmo, nè accettati come testimonii. Il trattato col cardinale Napoleone degli Orsini nel 1306, al quale dà forza di legge un' ordinanza

dei difensori che è nel volume delle Riforme di quell' anno, il modo c' insegna con che punivansi i delitti degli ecclesiastici. Accertata legalmente la colpa, doveva il vescovo applicare la pena al reo, ma il semplice chierico, ovvero il prete che usasse vestire al modo de' secolari sarebbe punito dal Podestà. Avrebbe il vescovo multato in 300 lire l' ecclesiastico che intervenuto fosse ad un tumulto, concedendo anzi il cardinale che in cotal circostanza usar si potesse la tortura per venire a capo della verità (direm meglio, per ottenere una confessione qualsiasi che ne avrebbe fatto le veci). Accordava il Comune, come per l' innanzi, al vescovo il braccio secolare per la punizione de' rei; ma se il vescovo trascurasse d' infliggerla, ponevasi il colpevole fuor della legge; e dai parenti pagar dovevansi le multe nelle quali era incorso. Qualora alcuna contesa sorgesse tra chierici e luoghi pii, fu concordato allora, si sequestrerebbero dal vescovo e dal Comune gli oggetti contestati, facendoli se erano terre o altra cosa da render frutto, amministrare da buoni uomini eletti dalle due parti, finchè non intervenisse sentenza di tribunale. La rub. CCXLV del lib. IV impone doppia la multa pei danni che un ecclesiastico, o chi non fosse soggetto al Comune, inferisse ad altri. A chi poi per tal cagione li offendesse si

prenderebbero venti soldi e non più: la multa non pagata dall' ecclesiastico pagherebberla i parenti suoi insino al quarto grado.

Immuni per privilegio antico dai pubblici tributi furono già, come quelle de' nobili, le terre del clero: ma ciò non potevasi dagli altri, sui quali l' intero aggravio delle imposte ricadeva, recare in pace; vie più perchè con finte donazioni le terre ancora de' parenti dei chierici e quelle per avventura di estranei altresì, facevansi esenti. A questa frode opposero i legislatori la rub. LI del libro III, mercè la quale le imposte sui beni di un ecclesiastico le pagherebbe il padre di lui, ma non altro dispone questa pel caso ch' ei fosse orfano. In generale non riconoscevasi poi dal governo il passaggio di terre da secolari ad ecclesiastici, ed esigevasi l' imposta dall' ultimo possessore; il che fu anche specificato negli Statuti riformati di Parma. Così evitavansi le donazioni e le vendite simulate, che con veste enfiteutica appariscono così frequenti nel medio evo (V. anche la rub. CCXXXI, lib. IV, da noi più sopra citata). S' avean come valide per converso le vendite da ecclesiastici fatte a secolari, come più sopra dicevamo: se non che tra le leggi talvolta contradittorie che allora si fecero una pur anche se ne ha, la quale tenendo fermo che sulle vendite precedentemente fatte

non s' avesse a disputare, le vieta per l' avvenire.

Ritornando sul discorso delle immunità, ci vien scorto che a più radicali rimedii si procedè colla rub. XLVIII del lib. II, che il privilegio a que' soli chierici e conversi consentiva che addetti erano ad una chiesa, e vestivano secondo prescrivono le leggi ecclesiastiche; la medesima cosa trovando noi altresì nelle Riforme del 1506, allorchè un'imposta fu messa per le fortificazioni. Ma poi nell' anno a questo successivo da tutti senza eccezione volevansi le imposte e le fazioni del Comune, comminando la perdita della protezione delle leggi, e togliendo ai renitenti il diritto di accedere ai tribunali; forma codesta di compulsione adoperata contro il clero che ancora dal Cibrario nell' *Economia politica del medio Evo* venne avvertita (1). Che per altro in qualsia guisa ad alcuni almeno de' pubblici tributi sottostasse il clero ancora per l'innanzi, dal breve d' Innocenzo III poco fa citato avemmo ad impararlo. Ma come, parlando delle donazioni a

(1) A Reggio nel 1280, come narrano il Salimbene e i Gazzata nelle Cronache loro, i chierici per cagion di decime e per aver scomunicata la città furono posti fuor della legge, e fu proibito macinare e far pane per essi, raderli, o servirli in qualsia modo; con che si venne tosto a concordia, e fu convenuto che le decime pagherebbele ognuno secondo dettavagli la coscienza.

chiese e a monasteri, vietate per legge e pure così frequenti, avemmo già ad accennare, a questo luogo reputeremo non tolte allora di mezzo le immunità, e solo diminuite più o meno a seconda dei tempi. In questa sentenza veniamo dal vedere ne' secoli successivi alcune di queste essersi perpetuate, le quali se onninamente fossero allora state abolite, torna difficile il credere che trovato avrebber modo di ritornare in vigore.

Dell' altra immunità propria delle chiese, dalle quali trar non potevasi un reo che in quelle si rifuggisse, non è special menzione negli Statuti nostri, e forse sarà ad intendersi compresa tra le altre genericamente indicate.

Nè degli eretici nè degli ebrei si occupano gli Statuti modenesi, mentre quelli di Bologna facevan obbligo al Podestà, se richiesto dal vescovo, di carcerare gli eretici, e di farli ardere vivi confiscando lor beni, qualora entro otto giorni gli errori che seguitavano non avessero abiurato. Quì soltanto fu conceduto, ad istanza di frate Aldobrandino da Reggio inquisitore generale di Lombardia, che venisse nel libro VI degli Statuti trascritta la bolla di papa Innocenzo contro l' eretica pravità. Erano per altro fra le antiche leggi nostre non riprodotte nel 1327 disposizioni intorno a ciò. Negli accordi del 1227 col vescovo Guglielmo obbliga-

vasi il Comune ad eseguire le sentenze della curia contro gli eretici *secundum leges contra hereticos in Codice promulgatas.* Ma il silenzio degli Statuti del 1327 prova che tali disposizioni più non erano allora in vigore. Non trovo poi speciali memorie di arsioni di eretici o di maliarde tra noi, come ne furono allora per tutta Italia. E può chi voglia trovare di ciò molti ricordi ne' cronisti, e specialmente per Bologna nel memoriale di Matteo Grifoni. Agli ebrei che erano in Modena indirettamente riferir si potrebbero le rubriche sui prestatori e sugli usurai, tra i quali per altro sarebbero da annoverare molti cristiani altresì.

Memorabili esempi di quella illuminata carità che s' inspira al vangelo i padri nostri lasciaronci. Già insino dal 1186 sono ricordati i *ministri misellorum* che sovvenivano alle necessità de' sofferenti. Da questo consorzio pio prese probabilmente le norme quello del desco dei poveri vergognosi, diretto da secolari ascritti al terz' ordine di s. Francesco e a quello degli umiliati, come già dicemmo: e questo durò sino a che nel 1542 fu fatta la generale unione delle opere pie di Modena. Al desco de' poveri accordò il Comune l' esenzione dal dazio del pane (rub. LXXII lib. II, e questo anzi gratuitamente distribuiva ai carcerati poveri), e concedevagli speciali privilegi ne' tribunali, come

a suo luogo diremo; e in altre guise ebbe a dimostrare non mai quella parte meno fortunata della popolazione essere stata dal governo (come nol fu dai cittadini) abbandonata e negletta.

Ma dove più spiccata dimostrossi la pietà dei modenesi ci pare sia stato nella fondazione di quel cospicuo numero di ospedali che all'età dei Comuni si avevano in Modena. Di essi parlò eruditamente il Tiraboschi nelle *Memorie modenesi* e nelle *Notizie della Compagnia di s. Pietro Martire;* a me pertanto non rimane che ad accennare alcune fra le rubriche degli Statuti che agli ospedali si riferiscono: e sono la L, la LX e LXI del lib. II sullo spedale dei lebbrosi, ossia di s. Lazzaro, nel quale i lebbrosi poveri dovevano essere mantenuti ciascuno dal proprio Comune; la LII che ordina rialzarsi a pubbliche spese, come piaccia al consiglio generale, quello di s. Nicolò distrutto nelle precedenti guerre, la LIV sulla Cadè o casa di Dio, fondata dal benemerito Guglielmo della Cella, e forse altre, senza tener nota di quelle che ai luoghi pii in generale, e perciò a questi altresì, hanno referenza. Accennerò da ultimo essere stati in servigio degli ospedali nostri alcuna volta gli ordini monastici: tra questi i crociferi, ai quali nel 1255 fu affidato quello di s. Leonardo, tolto poi ad essi nel 1282 dal vescovo Ardizzone, contro del quale da loro, ma senza

venir a capo di nulla, fu data querela ai tribunali. E finalmente vanno ricordati que' berotrofi, o spedali pe' fanciulli poveri, che furono in Italia nel medio evo, e che noi imitammo in qualche guisa negli asili infantili; e le società di mutuo soccorso, delle quali gli Statuti delle Arti, come più tardi avremo a dire, ci offrono gli esempi.

Età invero singolare questa dei liberi Comuni, nella quale le opere più generose di carità e di religione ai delitti e alla ferocia delle passioni si congiungevano, e agli odii che da padre in figlio si tramandavano. Età che vide non di rado spendersi in monasteri, in ospedali, in chiese il frutto della rapina o dell' usura: e preparar ricoveri a frati, a poveri, ad infermi nel tempo medesimo in che dal proprio tetto espulsi andavano a frotte cittadini spesso di non altro rei che di seguitare un partito che al dominante era in odio, o di non potere, per povertà, pagare le multe in cui erano incorsi. Condizion questa di cose così strana, che sembra a un tempo medesimo far buone le sentenze di chi o proclamava pii, o sosteneva efferati i costumi dell' età intorno alla quale volgono questi studi.

CAPITOLO V.

FINANZE.

Innanzi di entrare a dire delle cose pertinenti all' erario, qualche parola converrà spendere intorno alle monete che ebbero corso in Modena nell' epoca del governo a Comune, e vedere di conoscerne il valore, quale a un di presso sarebbe ai dì che ci corrono, non tanto pel fatto del metallo, quanto per la quantità delle merci che colle medesime nelle due diverse epoche fosse dato acquistare. Circa il quale argomento non è però a sperarsi di giungere a risultati di verità matematica, ma a quelli solo che meno dal vero si discostino; imperocchè nel pregio delle monete assai mutamenti nel corso de' secoli intervennero, e più allora che lo scoprimento delle miniere americane d' assai crebbe la copia dei metalli nobili. Il valore degli oggetti da acquistarsi col denaro dalla maggiore o minore abbondanza che se ne abbia, e dal crescere o sminuire dell' industria va poi anche misurato. Nondimeno non perdonando a fatiche ad alcun buon risultato si può pervenire, ed io perciò qualche ricerca intorno a questa materia venni facendo, giovandomi ancora de' generosi aiuti profertimi così da monsignor Cave-

doni, come dal commendator Lopez e dal cavaliere Ronchini entrambi di Parma, e tutti tra i più cospicui membri della Società nostra di storia patria dell' Emilia.

Privilegio di zecca ebbe Modena da Federico II nel 1227, ma qual che si fosse la cagione degli indugi, sappiamo dai vecchi annali modenesi editi dal Muratori che solamente nel 1242 s' incominciò la cussione delle monete modenesi (1); nè alcuna di esse anteriore a quell'anno fu mai veduta. Infatti sta nelle carte del monastero di s. Pietro l' atto di una vendita fatta nel 1233, nel quale sono nominati i soldi parmigiani, e non punto i nostri, che ancora non si avevano. Nessuna menzione mi fu dato ritrovare della zecca nostra negli Statuti, o in altri documenti di quell' età, mentre su quella di Reggio opportune notizie produsse il Taccoli nel tomo III delle sue Memorie. Ma per ogni dove è discorso della moneta modenese nelle carte nostre; che anzi gli spiriti municipali allora dominanti questa sola esigevano si nominasse ne' pubblici documenti (salvo appena i trattati cogli altri Comuni), solo consentendo di dar luogo anche ai computi in moneta

(1) *Eodem anno* (1242) *primo coeptum fuit cudere nummos in civitate Mutinae* (Annal. vet.). Il ch. Lopez trova singolare questo indugio a porre in atto una concessione allora molto ambita.

imperiale, perchè così facevasi dovunque, benchè non si avesse alla mano, per essere soltanto nominale (1). A Parma, come avvisa il Ronchini, colui che la moneta parmigiana rifiutasse veniva punito con multa, e del pari chi nel mercato spendesse altra qualità di moneta, e chi facesse contratti a soldi imperiali, allora forse che trattossi colà di battere, oltre la minuta, anche la moneta grossa, che fu nel 1233 (2). Ma cotali rigori non furono certamente in Modena.

Il più antico documento inedito tra quelli da me veduti, in cui, lasciate da parte le altre monete, si facesse uso delle nostre, dice di un pagamento di lire 8 modenesi per l'usufrutto di una terra dei monaci di s. Pietro conceduto nel 1245 a Giulia Antonelli di Crespellano: l'anno medesimo davano essi in enfiteusi una casa col canone di 3 modenesi, come vidi nelle carte loro nell'archivio di Stato. Va poi ricor-

(1) « I Denarii imperiali, a parere dell'Affò (Zanotti, Zecche d'Italia, tomo II, pag. 27, 28), altro non erano che denarii vecchi milanesi. » Così il Cavedoni nel Ragguaglio storico del ritrovamento di un ripostino ecc. inserito nelle Mem. dell'Accad. Mod. t. III, ov'è pur detto di denarii imperiali pavesi, e delle varie monete ch'ebbero corso in Modena. Intorno al qual ultimo argomento buone notizie somministrano le carte del Monastero di s. Pietro ora nell'archivio nazionale, dalle quali apparisce qui aver avuto corso monete veronesi, ferraresi ecc.

(2) Ronchini, Prefaz. agli Stat. di Parma.

dato altro documento di quell' anno nelle Memorie sul monastero di s. Pietro lasciateci dal Lazzarelli, che è il livello di una casa di quel monastero ad Albertino Peldericio, col canone di *quattro modenesi piccoli, buoni e spendibili nel tempo corrente*. Il che mostra essere stata quella moneta in tal anno già conosciuta nei contratti. Anteriore di un anno a questi documenti è lo Statuto de' fabbri di Modena, edito dal Cibrario: e in esso sono comminate le multe quando in moneta modenese e quando in imperiale. Undici anni più tardi compravasi dal Comune il canal chiaro per 1800 lire modenesi. Sarà per altro a ritenere che prima allora del 1244 per quanto scarse fossero le monete che s'avevano qui coniate, queste sarannosi ne' pubblici atti di preferenza adottate; la qual cosa invero anche appena ottenuto il privilegio di zecca, senza avere le monete, potè nei contratti aver luogo (1).

Le private contrattazioni continuarono nondimeno come per l' addietro a segnarsi con diversa qualità di monete, del che assai esempi

(1) Il Taccoli cita un testamento fatto nel 1207, nel quale la testatrice lascia ai fratelli cento lire reggiane della sua dote, e suppone che anteriormente al privilegio ottenuto nel 1233, un altro ne avesse avuto Reggio. Ma egli non dà luogo a prove: piuttosto crederemo che trattandosi di monete nominali, l' aggiunto di reggiane fosse posto a significare quelle di altre città, aventi tra loro un valore medesimo.

ci soccorrono: citerò solo, come più singolare, un pagamento che far dovevasi nel 1271 in Modena ad un mercatante Gherardo da Parma di 40 lire in tanti *parisis*, moneta francese la quale, come mi avverte il Lopez, valeva un quarto più che il tornese, e che fu poi sostituita dal *gros*, ossia grosso, poco innanzi all' epoca in cui fu fatto questo pagamento per merci forse comprate in Francia. Non avendo i *parisis* relazione colle monete nostre, si sarà istituito un ragguaglio per formare con essi le 40 lire.

Che il Comune altresì, allorchè alcun trattato stipulava coi vicini, dall' uso introdotto si dipartisse, come più sopra accennammo, basterebbe a dimostrarlo il trattato di commercio del 1277 fatto dai modenesi con Brescia, Cremona e Reggio, nel quale i dazii sono significati con monete ora di una città ed ora di un' altra, dal che vienci altresì dimostrato che tutte qui avevan corso al valore medesimo che altrove. E faccio ricordo che tra le monete ivi nominate sono gl' imperiali di modenesi, o anche *ad mutinenses,* cioè pagato (come credo abbia ad intendersi) ciascun denaro imperiale con tre denari modenesi.

Benchè più volte, da diversi zecchieri e con diversi conii, che hanno varietà di simboli e di forme (come mi osservò mons. Ca-

vedoni), si battesse moneta nella zecca nostra, scarsa nondimeno e insufficiente al bisogno in quell' età avremo a reputarla. Ei pare che specialmente quella qualità di moneta di lega, che era così comune nelle altre città, qui facesse difetto. E invero la moneta che dicevasi denaro piccolo è nominata negli Statuti (rub. LVII lib. III, e altre), ma non c' incontra poi di ritrovarne ne' musei, ove tanta se ne ha di altre zecche: o ciò derivi, come propone a modo di congettura il ch. Lopez, dalla miglior lega qui adoperata che invogliasse le altre città, per ragion di guadagno, a rifondere i denari nostri, ovvero da ciò che si badasse ad avere soltanto i denari grossi, usando per le più minute contrattazioni dei piccoli delle altre città. Ad ogni modo certa cosa è che ogni sorta di moneta tra noi si spendeva, come il trattato che ora citammo ci dimostra. Più viva dimostrazione ce ne offre poi un ripostiglio di monete scoperto nel 1841 a Rosola nelle montagne nostre, le quali furono sepolte innanzi al 1305, come dottamente congettura il ch. Presidente della sezion nostra che quel ripostiglio illustrava. Colà non solamente monete italiane si ritrovarono, ma quelle altresì de' conti del Tirolo, e persino 117 grossi di due re della Rascia, ossia Servia orientale, monete qui emigrate per ragion de' commerci nostri con Venezia, men-

tre non più che 63 grossi modenesi vi si scoprirono, e solo uno piccolo di mistura del doge Ziani (1).

Battevasi la moneta nostra col nome di Federico II, che largito aveva, come dicemmo, il diritto di zecca, e ciò ancora lui morto, come sembra, e parrà strano essendosi i modenesi mutati in guelfi (2), e il titolo di lui vi si legge al modo con che tra noi si usava, e nel dialetto ancor ci dura, cioè *Inperator* (3). Più tardi il nome di Azzo d' Este nelle monete modenesi e reggiane ricordate dal Bellini e dal Muratori a quello dell' imperatore venne sostituito (4). Di questi denari grossi modenesi, alquanti tuttavia ci rimangono, ma tolti furonci i più allora che la ricca serie di monete d' oro e d' argento così nostre come forestiere, che con dispendio notabile del pubblico erario avea-

(1) Memoria citata.

(2) Al ch. Lopes non torna molto credibile ciò che qui, dubitando, io esponeva: « Non sarei inclinato, così egli, a credere che i Modenesi, divenuti guelfi, continuassero a coniare monete col nome di Federico II, se non mi si permettesse di congetturare che un qualche Podestà ghibellino avesse potuto battere quella moneta, come probabilmente accadde a Parma sotto il Podestà Da Gente, secondo l' opinione dell' Affò. » Da lettera.

(3) Così nota Mons. Cavedoni. Osservo però scritto (forse per consimile ragione) *Inperator* anche in una moneta pavese dell' 810 e in tre de' secoli successivi, parimente di Pavia (Murat. Antiq. Ital. M. Ae. t. II, col. 583).

(4) Bellini, Delle monete. Murat. ibid. col. 707.

no posto insieme gli Estensi, dall' ultimo duca fu sottratta alla biblioteca palatina, della quale era singolare ornamento, porgendo sussidio ai patrii studi.

La schifiltà che dicemmo de' reggenti nostri che di sola la moneta modenese tenevano parola ne' documenti officiali, non li avrà per altro trattenuti dal ricevere e dallo spendere le altre monete italiane, vie più perchè il valore di esse era in effetto eguale a quello delle nostre. Congettura il conte d' Arco (1) che al trattato col quale nel 1205 Bologna, Ferrara e poscia Parma fermarono di battere moneta del valore medesimo (2), trattato che il Muratori produsse nelle sue Antichità italiane (t. II, col. 677-79), gli altri Comuni, o tacitamente o con pubbliche scritture si accostassero, il che per quelle che già avevano zecca parrebbe al tutto probabile; ma pe' nostri, che assai più tardi batterono moneta, non altro occorreva se non che di commettere al zecchiere che la facesse al modo delle altre italiane; come appunto intervenne nel 1233 a Reggio allorchè, come nota anche fra Salimbene, la cussione delle monete s' incominciò: colà il vescovo fe' patto con tre

(1) Econ. polit. del Munic. di Mantova.

(2) La cron. abbreviata di Parma e il Cornazzano dicono non s' incominciasse a battere la moneta parmigiana innanzi al 1211.

piacentini acciò gli battessero moneta simile a quella di Bologna, Ferrara e Parma, come si ha dai documenti che il Taccoli pose in luce (1). Che Modena, ove già avean corso quelle monete, l'esempio di Reggio seguitasse non parmi da revocare in dubbio, e anche il ch. Lopez osservavami che « la sua posizione tra città che avevano moneta eguale rende troppo probabile che simile a quella le avesse a battere; » e confortava poi questa opinion sua notando che i grossi modenesi « sono d'egual peso e parmi anche di bontà eguale, a quelli battuti nelle altre città sopra nominate (2): » la qual cosa da Mons. Cavedoni vien confermata nella Nota a pag. 113 della Memoria sul ripostino di Rosola.

Non è poi dubitabile, avendone la prova nei documenti, che a formare la lira imperiale occorrevano tre lire di Modena, tre di Parma, e così via; e che ad egual ragguaglio i soldi e i denari si misuravano. Se di ciò facesse mestieri recare esempi, basterebbe per le lire modenesi svolgere il Memoriale de' notai, nel quale all'anno 1271 è il contratto d'affitto di una polledra col canone di 9 lire modenesi, terza parte, come ivi si legge, del valore di essa, che

(1) Mi osserva per altro il Lopez che i piacentini non mantennero forse i patti stipulati col vescovo di Reggio.

(2) Da lettera del ch. Lopez.

viene indicato in 9 lire imperiali; ovvero le carte del monastero di s. Pietro dell' anno 1274 ovè è detto di una casa venduta per 21 lire modenesi, *che saranno 7 lire imperiali.* Pei soldi citar potrebbesi la compra di terre a Bazzano fatta nel 1212 dall' abate di Leno (tra i docum. delle Mem. Mod. del Tirab.) ove è detto *tribus solidis per unum imperialem:* i quali soldi s' intende siano bolognesi, ferraresi o d' altra città che avesse zecca, mentre non avevala Modena a quel tempo.

Notabili mutamenti nelle monete ebbero poi luogo, ma solo in sullo scorcio dell' epoca di che ci occupiamo, e forse fu allora che si scrisse nello Statuto le doti delle donne aversi a restituire con monete al pregio che avevano allorchè furono queste costituite, e il medesimo aversi a fare per la restituzione dei debiti. Ancora fu ordinato che, nascendo contestazione sul valore delle monete, eleggerebbe il Podestà due buoni uomini, al giudicio de' quali s' atterrebbe nella sentenza il tribunale: cose tutte che fan prova di alterazioni avvenute nel pregio delle monete. E perchè da ciò venivano disordini ed incagli al commercio, si fece a Reggio uno Statuto delle monete nel 1334, che il Taccoli pubblicò, nel quale s' impone il ritorno agli antichi sistemi, dando cioè 3 reggianini piccoli (che si dissero ancora ba-

gattini) per un denaro imperiale, 3 soldi reggiani per un soldo imperiale ecc. Ma anche computando in tal modo non veniva tolto l'accrescimento nel valore delle monete. Nel 1351 giunse la lira di Parma ad eguagliare, o poco meno, la lira imperiale, come avvisa il ch. Lopez citato dal Cav. Ronchini (1), mentre nel secolo successivo troviamo avere avuto la lira modenese un valore di gran lunga inferiore all' antico, sempre più decrescendo nell' età a noi più vicine; ma era di moneta diversa da quella nominale del secolo XIII.

Per ridurre a pratica utilità le cose che insino ad ora venimmo sponendo, rimane a far paragone tra il valore delle lire italiane attuali e quello delle antiche. Per tal modo verrà più chiara l'entità degli stipendii, delle multe e di quant' altro su questo particolare negli Statuti ci viene innanzi. Intorno a ciò diligenti studi da diversi scrittori si fecero, e da ultimo dal Cibrario che il valore delle monete dedusse dal prezzo del grano (2). Ma noi di queste dotte investigazioni pur tenendo conto, avvisiamo che senza troppo dilungarsi dal vero, sopprimer si possano le frazioni di lira nei diversi computi

(1) Prefazione agli Statuti di Parma del 1347.
(2) Econ.-polit. del Med. Evo, ediz. II.

infino ad ora istituiti, che variano poi a seconda delle differenti epoche: seguitiamo perciò gli scrittori parmigiani, i quali dietro la scorta del cronista loro fra Salimbene che scrisse, il fiorino d'oro ossia zecchino (che si computa del pregio di franchi 12) equivalere a mezza lira imperiale, attribuirono a questa il valore di lire italiane 24 (1), e da essa poi quello dedussero delle lire parmigiane modenesi e simili.

Giovi intanto avvertire che tutte queste lire imperiali e municipali andavano spartite in 20 soldi, e ogni soldo in 12 denari, i quali ultimi e i grossi (pari ai soldi) erano i soli che allora si spendessero, essendo lire e soldi, così imperiali come municipali, monete nominali e non punto effettive.

Dietro le cose fin qui esposte siam venuti componendo uno specchietto delle monete che avevano corso in Modena all'epoca del governo a Comune, e sotto le precarie dominazioni che l'interruppero, fino verso l'anno 1336, ragguagliandone il prezzo a quello con che spenderebbersi di presente; e intendendo, per le ragioni già esposte, che sia da riferirsi alle altre città ancora quanto diciamo per Modena.

(1) Matteo Paris nel 1249 asseriva la lira imperiale eguagliare in valore quella di sterlini anglosassoni, e la lira sterlina appunto vale 24 franchi.

Lira imperiale varrebbe ora Franchi . 24 —
Soldo imperiale (20 per una lira) . . 1 20
Denaro imperiale (12 per soldo) Centesimi . . . . — 10

Lira di Modena (un terzo della imperiale). Franchi . . . . 8 —
Soldo, ossia grosso di Modena (20 per lira). Centesimi . . . . — 40
Denaro piccolo di Modena (12 per soldo). Centesimi . . . . — $3\frac{1}{3}$

I grossi di Modena, come avvisavami Mons. Cavedoni, e come mostrano all' occhio, hanno il valore a un di presso di mezzo paolo romano: ma più alti, riferendoli all' età dei Comuni, ebbi ad estimarli ragguagliandoli alla lira della quale formavano la ventesima parte, e tenendo conto del deprezzamento seguito nell' argento che ora si ha in copia assai maggiore. E lo stesso Monsignore avvertendo nella vita di s. Geminiano (nota 43) il pregio materiale del denaro antico essere stato, come dicevamo, di circa mezzo paolo, soggiungeva che nei contratti rappresentava un valore assai maggiore. Che poi questi grossi pareggiassero il soldo l' abbiamo dalla rubrica LVII del lib. III, che li dice simili a dodici denari piccoli. Erano questi ultimi di una lega metallica di

poco pregio, diversi perciò dai denari d' argento, che per la costituzione di Carlo Magno formavano in numero eguale a quello dei nostri delle repubbliche (cioè 240) la libbra di argento. Oltre a queste monete, sono ricordate ne' documenti sincroni le medaglie, due delle quali formavano un mezzano, come leggo nel rogito di una compra fatta da un Fontana nel 1271 (arch. notar.); e il mezzano è pur esso notato nelle carte del monastero di s. Pietro come canone di un livello; a Firenze, c' insegna il libro del Novellino, due medaglie formavano un denaro, e a Parma quattro, al detto dell' Affò, eguagliavano un denaro imperiale.

Doveva avere buon corso in Modena il fiorino d' oro che incominciossi a battere in Firenze nel 1252, come attestano il Malespini e il Villani; ma che più specialmente, col nome ancora di zecchino, ebbe a diffondersi fuor di Toscana dopo il 1282. Valeva, siccome più sopra dicevamo, franchi 12 de' nostri; ma un' altra qualità di fiorino che dicevasi di buon peso era tassata, come nota il Cibrario (1), un ventiquattresimo di meno.

Ricorrono i fiorini ne' diplomi imperiali risguardanti la nostra città, e troviamo memoria

(1) Cibrario, Econ. polit. del M. E. t. II, p. 106.

di un nobile, e forse banchiere modencse, Andrea della Molza, il quale al re Giovanni di Boemia che in Modena non avea di che vestir sè e i suoi, nè di che far le spese di vitto e di alloggio, prestò la vistosa somma di 2700 fiorini d' oro, pagata in più volte tra il 1331 e il 1336 (1). Se di conio toscano erano quei fiorini, il debito contratto da quel re sarebbe stato in moneta nostra di 32,400 franchi. Anche le carte del monastero di s. Pietro ci conservano memoria di un debito di 100 fiorini d' oro.

Qualora risalir volessimo ai primi tempi del governo a Comune, converrebbe ricordare altresì il marco d' argento. Cento di questi che formavano ottocento oncie d' argento, furono dai modenesi nel 1289 dati in regalo al celebre legista Pillio acciò, pagati i debiti che aveva in Bologna, venisse a porre scuola in Modena, come egli medesimo nella sua *Somma* lasciò scritto. È pur menzione in quell' epoca dei mediatini. Un Finelli con suo testamento fatto in Modena nel 1299, che fu posto in luce dal Tiraboschi (Mem. Mod. t. IV), lasciava per l' anima sua venti lire di mediatini buoni, e quarantuno mediatini; il quale lascito fu dal vescovo ap-

(1) Decreti e privilegi del Comune di Modena nell' archivio municipale; e Muratori. Ant. ital. Dissert. 28.

plicato alla costruzione del ponte di s. Spirito a Vignola.

Della tabella più sopra prodotta usai nel ridurre quà e colà in questo scritto al corso attuale delle monete nostre i computi che ritrovai in lire imperiali e modenesi. Per tal modo s' avrà notizia dell' entità delle tasse, delle multe, de' salarii quali al giorno d' oggi sarebbero nella moneta italiana; e potrà lo studioso, tenendo conto di ciò che è peculiare a ciascun' epoca, proficui confronti tra la nostra e l' età dei Comuni istituire.

A porre il suggello a questa disquisizione, accennerò a un passo della cronaca del Morano, ove è detto essersi in Modena nel 1323 battuto da varii cittadini molta moneta falsa, con inestimabil danno di tutti: il che per altro può ancora nel senso di moneta scadente venire interpretato. Nè troppa offesa faremo a Passerino Bonaccolsi sospettando che a cotal frode non foss' egli al tutto estraneo; con che imitato egli avrebbe Federico II, che di tali inganni alla fede pubblica ebbe nota dall' antico biografo di s. Gregorio, l' opera del quale diè fuori il Muratori. Del rimanente avviserò trovarsi negli antichi annali modenesi avere Passerino nel 1322 fatto battere moneta in Modena. Che poi in gran sospetto nel fatto della moneta allora si vivesse, cel prova l' arresto

dei domenicani di Modena al tempo di re Enzo, accusati di adulterarla, mentre fra Salimbene che questa memoria ci ha conservato, attesta i ferri trovati nel convento ad altro non servire che a fare le ostie; ma, come guelfi, erano allora i frati in malo aspetto presso la fazion dominante. Severe le pene contro i falsi monetarii: la rub. XXV del lib. IV li vuole arsi vivi, ed arsa la casa ove lavoravano; e che i tosatori di moneta li punisse a suo arbitrio il Podestà; ma poi si aggiunse fosse loro tagliata la destra, e non altro.

Diciamo ora di ciò che intorno alle finanze gli Statuti nostri c' insegnano. A capo delle medesime, come di ogni altra istituzione dello Stato, troviamo il Podestà che al consiglio generale, coll' opera talvolta del vicario suo o del capitano, proponeva gli affitti dei redditi del Comune, le imposizioni da mettersi, i debiti da contrarre o il modo di soddisfarli, e quant' altro potesse occorrere. Uno de' giudici con lui venuto allor che assunse il governo, il quale viene indicato col nome di terzo giudice, fungeva, quasi diremmo, l' ufficio di ministro sulle finanze, e al tempo stesso quello di avvocato fiscale e di esattore. La rubrica LXVI del lib. I, gli dà carico di raccogliere le imposte e le multe, di applicare le condanne, di confiscare i beni de' rei, di devastare quelli

de' frodatori del fisco, che da lui venivano privati del diritto di adire ai tribunali e di coprir carica dello Stato (rub. CCXXXVI lib. IV).

Vegliava al tempo medesimo alla conservazione di ciò che era del Comune, e dava opera a ricuperargli il mal tolto, chiamando al suo tribunale chi facesse contro i diritti del municipio stesso, multato egli in cento lire (800 franchi) se alcuno di questi doveri suoi trascurasse: inappellabili erano le sentenze da lui pronunciate: con che può dirsi le sostanze dei cittadini alla mercè di questo giudice essere state; vie più perchè dal voto di lui dipendeva altresì l' accettazione tra i giudici degli aspiranti a quell' officio (rub. CXXII lib. I) il che porgevagli il destro di recar nocumento a chi gli fosse avverso, e di aver ligi a sè i giudici. Vigilava sugli affittuarii acciò non tardassero i pagamenti, definiva le questioni per estimi e per imposte d' ogni qualità. Aveva pur anche, e già lo dicemmo, un' ingerenza di sindacato sulle elezioni di tutti gl' impiegati (rub. LXVI lib. I.). Presso di lui era il registro delle entrate e delle spese del Comune, e al suo libro andavano ciascun lunedì i notai del massaio delle biade, e del massaio generale a segnare quanto raccolto o speso avessero nella settimana precedente. Punivasi il notaio

che ciò non facesse, e nulli reputavansi i pagamenti di cui non fosse menzione in quel libro.

A lui era addetto un cassiere, del quale è discorso nella rub. XCIII del lib. I: raccoglieva egli le multe da quel giudice inflitte ai banditi, a chi contravvenisse alle leggi, o fosse fatto per denaro immune da pena.

Di cotali proventi teneva il registro un notaio ove ogni pagamento pur anche scrivevasi dal terzo giudice fatto al massaro generale, o da quest' ultimo a lui: e leggevasi mensilmente quel libro nel consiglio generale. L' assegno del cassiere che due anni durava in officio, non oltrepassava nel 1306 le due lire mensili, dal che abbiamo argomento a credere che una porzione delle multe per diritto gli pervenisse. Esecutori degli ordini del terzo giudice erano i berrovieri e i nunzii; talvolta al *guasto*, o devastazione delle terre dei debitori del Comune, procedevano d' ordin suo le milizie. Un giudice nel 1322 ci dicono gli Statuti novissimi essere stato aggiunto come coadiutore al terzo giudice. Dagli Statuti bolognesi del 1250 parmi scorgere che gli offici del terzo giudice a Bologna andassero scompartiti tra i procuratori del Comune e gl' inquisitori della ragione (rub. II e XX, lib. I).

Cassiere delle finanze era il massaro gene-

rale (1) le incombenze del quale nella rub. XCIV del lib. I, troviamo più peculiarmente definite. Eleggevalo il consiglio generale tra coloro che oltrepassassero l' età di 40 anni, e poteva essere o laico o ecclesiastico, giurando nel primo caso, e promettendo nel secondo dietro invocazione dello Spirito Santo, di fedelmente governarsi nell' assunto officio, senza frodi, senza far prestanze ad alcuno e osservando gli Statuti ove dicono de' pagamenti. Otto buoni e ricchi cittadini con due mila lire imperiali mallevare dovevano per lui al Comune. La qual somma, che sarebbe ora di 48 mila franchi, non sappiamo invero come trovar si potesse ogni sei mesi chi fosse disposto a sottostare al pericolo di perderla: se pure cotali malleverie non erano obbligatorie per un certo numero di cittadini, come quelle che dai facoltosi esigeva il Comune allorchè prendeva denaro a mutuo. Vero è per altro che rispondeva il massaro ai mallevadori co' proprii beni che non potevano (come prescrivono gli Statuti

(1) *Massarius sive thesaurerius* ha la rub. XLV del lib. I, ma tesoriere dicevasi specialmente allorchè la città era in accomandigia di alcun principe, come vien conto da una giunta fatta nel 1332 alla rub. XCIV del lib. I. Avvisammo poi nel capit. II come nel 1327 fosse a Modena un tesoriere pontificio, con che a quella libertà nelle cose di finanza facevasi contro che nel trattato colla chiesa erasi il Comune riserbata.

nel lib. I) star sotto al valore di 500 lire, ossia quattro mila franchi; la qual cosa chiunque far doveva in consimili casi, e lo stesso Comune, obbligato per legge a tenere indenni i mallevadori. Nè invero è memoria di alcun massaro che fallisse alle leggi dell' onestà: che se stato vi fosse, ordinava la rub. CIV del lib. I venisse cassato e dichiarato inabile a coprire mai più officio alcuno.

Riceveva il massaro per suo salario 40 lire modenesi per sei mesi, ossia 320 franchi (rub. XCIV lib. I): ma sappiamo dal lib. IV a lui attribuiti sei denari per ogni ricevuta ch' ei facesse a coloro che la multa pagavano che liberavali dal bando; nè altri proventi per avventura sarannogli mancati (1).

Giova per altro avvertire che minore nel 1306, e quando fu scritta la rub. CLXXXII del lib. I, era l' assegno del massaro, che troviamo notato in sole 23 lire. Quattro notai, retribuiti con una lira al mese, ma con emolumenti per ogni atto che facessero, stavano al banco di lui (rubrica stessa), e quello che teneva i registri veniva ogni due mesi sottoposto a sindacato, mentre ciascun mese dava conto il massaro della condizione dell' erario, come gl' ingiungevano gli

(1) A Bologna 100 bolognini gli si assegnarono per le spese che ora diconsi di cancelleria, non avendo poi altro assegno straordinario (Stat. Bonon. lib. I, rub. I).

Statuti novissimi. Rivedevangli i conti otto sapienti nominati dal Podestà; e acciocchè per ignoranza delle leggi non venisse ne' pagamenti indotto in errore, ogni editto risguardante la finanza dovea trovarsi nell' archivio di massaria (rub. CI, lib. I). Dal massaro, come per molte rubriche apparisce, tutti gli officiali pubblici ricevevano il soldo, e così ogni sorta di pagamenti da lui si faceva (rub. CII e CIII, lib. I). Più volte è ricordo ne' documenti sincroni di frati che furono massari del Comune, e fra questi non solo frati del terz' ordine, ma veri monaci, come esser doveva, ad esempio, quel frate Zambone della santissima Trinità che fu massaro generale nel 1271. Anzi la rub. XCIV, più sopra citata, dispone che a un frate non possa succedere nella massaria un altro del medesimo ordine, forse perchè non celasse qualche sbaglio del predecessore. E già dicemmo del giuramento, diverso da quello de' laici, che da essi prestavasi. Però dovette per avventura cercarsi un laico per quell' officio allora che i dissidii col clero si fecero più frequenti. Così i piati che furono tra il Comune di Parma e l' ambizioso vescovo Obizzo Sanvitale fecero cessare colà l' uso di avere per massaio un frate.

Ogni riscossione che il massaio facesse doveano segnarla a libro i suoi notari, presenti

almeno due testimonii. A Parma questi che assistevano ai pagamenti e chiamavansi *circatores,* costringevano altresì i debitori a versare il denaro dovuto.

Il massaio delle biade è spesso ricordato negli Statuti, e tenea conto dei grani che introducevansi in città, vegliando a mantener fermo il sistema proibitivo allora in uso, e insieme a far men gravi i danni che da quello non si scompagnano. Erano in custodia di lui i pubblici granai (1). Difficile tornar doveva l'officio suo durante le carestie non rare, mercè i pregiudizii commerciali di quell'età e le guerre desolatrici delle campagne. Curava egli allora la distribuzione dei grani acquistati dal Comune, e di quelli prodotti nel paese. Scrutavansi gli atti di lui di due in due mesi da otto sapienti, come faccvasi pel massaro generale (rub. CIV, lib. I). Avea per salario 2 lire il mese (rub. CLXXXII, lib. I), e il suo notaio 5 lire per 6 mesi (rubrica stessa); altri officiali suoi stavano alle porte della città e all'officio delle vettovaglie (rub. stessa). I conservatori del Comune avevano incarico di vigilare

(1) Negli annali del Tassoni sotto l'anno 1259 è notato facesse il Podestà Pietrasanta costruire la casa del grano in piazza, e molte botteghe vicino ad essa, essendo carestia nella città. L'anno 1324 dicono gli Annali medesimi fatto il palazzo della spelta.

sulle spese per opere pubbliche, come si ha dalla rub. CCXXVII del lib. IV da noi altrove ricordata.

Per raccogliere le imposte eleggevasi quel numero di cittadini che bastasse al bisogno; quaranta soldi percepivano sull' intera imposta che avessero a riscuotere, e venivano considerati come impiegati straordinarii, per ciò ancora che una porzione de' redditi municipali, forse la maggiore, veniva di quando in quando, come diremo, locata a cittadini. Spesso a questa bisogna fu usata l' opera de' frati, e specialmente per l' imposta sui carri ferrati o no; e parimente i frati prendean l' officio di bollare le misure normali pel grano, pel vino o per altro che fosse (rub. XCI lib. I ed altre).

Nelle ville erano i capitani di esse che scompartivano le imposizioni nel consiglio generale della terra: pei bisogni locali una sola ogni anno non maggiore di lire 5 poteva da loro venir proposta.

Il massaio forese, al pari di quello di città, era cassiere, e compiva al tempo stesso l' officio di esattore: il denaro per lui raccolto passava alla cassa del massaro generale, che non aveva poi facoltà (come dice la rub. CCLIII del lib. IV) di obbligare a' pagamenti oltre il debito i massari di villa.

Con quali norme il sistema finanziario del

Comune si governasse verremo di presente ricercando. Le imposte, che numerose erano, miravano a colpire la produzione, il consumo, il commercio, e in villa ancora la persona. Per esse traevasi denaro da pressochè tutti gli abitatori dello Stato e, allorquando potevasi, in più grave somma dagli esteri che per traffici, o per possidenza o per altro qui avessero affari. Se non che il mal gioco tornando a reciproco danno del cittadino e di chi non l' era, fermaronsi parziali accordi con diverse città, i sudditi delle quali quel trattamento ricevevano fra noi, che i modenesi trovavano in quelle. Ma per cagion di guerra ogni accordo venendo meno di per sè, e persino le più comuni norme del vivere civile, molto volontieri il Comune si rifacea delle spese non solamente gravando i mercatanti forestieri qui a stanza, ma ponendo a ruba le terre e le case dei vicini. Nè vi fu allora vittoria allegra e accompagnata da plausi, se il vincitore opime spoglie con sè non recasse. Con queste prede tolte al nemico, delle quali non trovo poi ricordo negli Statuti, dopo fatta la parte loro ai condottieri e agli altri combattenti, provvedevasi ad opere di pubblico decoro o di difesa, e forse con tal sorta di straordinarii proventi fu condotto a termine dai nostri la fabbrica della cattedrale e della torre, come a Mantova con essi mura-

vasi il castello di Revere, se crediamo al Platina, che erra nondimeno asserendo che ciò avvenisse mercè le prede fatte nel modenese. Le imposte e le multe pagavale ciascuno ove tenesse abituale dimora, come dice la rub. LXVI del lib. III, la quale segue poi dichiarando dovere i nobili pagare le imposte e fare le fazioni in Modena, ancorchè non vi avessero casa. Questa rubrica ci fa scorti essere stati esattori in ogni cinquantina, ossia quartiere della città, e nelle ville, per mezzo de' quali quanto dai balzelli ritraevasi passava alla cassa del Comune. Il modo poi di ripartire le imposte nuove tra le cinquantine e le ville, veniva designato dai difensori e dai sapienti a ciò dall' assemblea deputati. Non va qui taciuto trovarsi nelle Riforme del 1306 introdotte tra noi anche le imposte progressive; una di esse decretata il 10 ottobre andava infatti divisa in dodici classi, a norma delle facoltà de' contribuenti: ma furono tante le lamentanze che questi mossero per essere stati posti, com' essi allegavano, in una classe superiore a quella cui reputavano dovere essere ascritti, che fu duopo rifare i libri degli estimi, il che ebbe luogo sul cominciare del successivo anno 1307.

Copiose, come dicemmo, erano le sorgenti che le finanze dello Stato alimentavano, se non che le guerre, le carestie ed altrettali pub-

bliche calamità troppo spesso i calcoli del massaio scomponevano. Nè poi alcuna cosa ritrar potevasi dalle terre per incursioni nemiche, o per mortalità straordinarie di uomini e di animali rimaste in abbandono; che anzi a volerle ripopolare, era mestieri liberarle dai tributi come è detto, tra le altre rubriche, in quella a favore di s. Cesario, mentre la rub. LXV del lib. III fa esente dal canone di affitto i coloni che per cagion di guerra furono distratti dalla coltura dei campi. Di una esenzione da imposte e da fazioni fruiva chi di fuori venisse ad esercitare un' arte in Modena, e vi facesse casa: per 25 anni senza più era esente colui che qui si eleggesse stabile dimora (lib. II, r. XLVII). Andavano immuni da prima per privilegio i chierici dal pagamento delle imposte, se non che quanto ai beni lor proprii il padre pagava pel figlio ecclesiastico (lib. III, rub. LI). Ma non guari andò che leggi si scrivessero (e forse non poteronsi interamente eseguire) le quali ogni esenzione abolivano degli ecclesiastici e dei nobili, come dicemmo nel cap. IV. Forse dall' incertezza del reddito delle imposizioni, e non già per un sistema speciale di pubblica economia, la consuetudine si radicò di affidare per contratto di affitto la riscossione dei redditi stessi specialmente di quelli delle terre, a privati cittadini, ne' casi in cui ciò potesse avere

effetto. Una legge pertanto si aveva per la quale dovevansi le rendite dello Stato porre all' incanto nel consiglio generale, e concedersi al miglior offerente, se piacessero i patti che venivano dal vicario del Podestà col consenso dei difensori e dei sapienti, salva l' approvazione dell' assemblea, o convenuti cogli aspiranti a quei fitti, ovvero proposti al pubblico. Da prima si fecero gli affitti ad epoca determinata, negli ultimi giorni dell' anno, ma poscia in qualunque tempo venisse opportuno, allora specialmente che a contenere l' avidità degli appaltatori che gravavano il popolo, parve buon freno l' assegnare più corta durata ai contratti. Intorno a questi e ai pagamenti degli affittuarii dal libro I, nelle rubriche che seguono a quella sul terzo giudice, dal quale cotal materia dipendeva, copiosi ragguagli si raccolgono. Notiamo tra le altre la rub. LXXVI del l. I che segna le epoche in che i diversi canoni di affitto s' avevano a pagare. Le periodiche diminuzioni dei proventi ordinarii, di che or dicevamo, non impedirono che a quelle pubbliche opere si attendesse che formano la gloria dell' età dei Comuni e sono memorabili edifici, canali e altre magnificenze che oggi ancora in gran parte ci rimangono. E non tolsero che guerre presso che continue si sostenessero, e che alcun acquisto notabile di territorio si conseguisse: così

nel 1267 fu la Mirandola comperata dal Comune per venti mila lire modenesi, ossia censessanta mila franchi; e già, come dicemmo, ogni feudale diritto dei vescovi e de' monaci erasi tolto via, con largo dispendio di moneta.

E a tanto riescire si potè per la moltiplicità dei redditi stessi, e perchè industrie e commerci una discreta agiatezza ne' cittadini recavano con sè, alla quale se non avessero fatto ostacolo gl' illiberali sistemi di commercio allora seguitati, e le immunità dai carichi comuni più o meno in vigore a pro di caste privilegiate, maggiori incrementi erano senz' altro riserbati. Arroge scarso essere stato il soldo retribuito agli impiegati, ai quali più presto lasciavansi alcuni proventi sussidiari che l' erario non gravavano, ma sì i cittadini. Nè poi quella piaga delle pensioni (e intendo solo delle civili) si aveva, per la quale, mentre nelle altre professioni uom suda sino all' ultimo del viver suo a procacciarsi o il pane o l' agiatezza, altri può al giorno d' oggi dopo mediocri fatiche burocratiche a sè, a' suoi, e talvolta ai posteri, senza lavoro provvedere. Una gran parte delle opere pubbliche, le strade, gli argini, i ponti fuori di Modena a spese di chi ne traeva utilità, e non del Comune, s' avevano a fare: la milizia medesima essendo obbligatoria per tutti, nè (se togli alcuna porzion delle prede) da quei

premii rimeritata che la patria deve a chi per essa espone la vita, non dava luogo se non a dispendii moderati, vie più se la guerra tornando favorevole, un copioso bottino, e la taglia imposta a qualche illustre prigioniero venissero rifacendo al Comune le spese incontrate per essa.

E invero frequentissime, e lo dicemmo, furono così le guerre come le intestine discordie, e non pertanto io tengo opinione che prima delle fazioni surte nel 1280, e fors' anche sino alla rivoluzione del 1306, che soverchio sbilancio recò alle finanze municipali, queste con bastante fortuna si governassero, e talvolta di qualche somma di denaro esuberante potessero disporre. Così avvenne che alcuna di esse per ragion di prestanza fosse qualche volta sovvenuta a privati uomini, uno de' quali appunto, come trovo nel Memoriale de' notai, restituiva nel 1271 lire cento dategli già dal Comune ad usura. Se non che essendosi fatto il Comune proveditore de' cittadini, usando largamente del monopolio, se accadeva carestia, o la guerra avesse la coltivazione o il raccolto impedito, a grossi ed improvvisi dispendii vedevasi di tempo in tempo forzato. Trovo, ad esempio, che nel 1271 400 lire modenesi furono necessarie a procacciare frumenti (atti not.), e assai maggior somma altre volte per cotale bisogna

ebbesi a metter fuora, e si dovettero perciò o debiti o imposizioni proporre al consiglio generale. I mutamenti nella forma del governo e i casi avvenuti dopo gli anni da noi più sopra indicati nuovi aggravii ponendo sull' erario, e quella fiducia di stabilità menomando che forma il miglior presidio della finanza pubblica, a questa un notabile detrimento arrecarono. Gli atti municipali del 1306, e i documenti posteriori di ciò abbondanti le prove ci somministrano nelle tasse cresciute o introdotte per modo transitorio, e nelle numerose provvigioni che si presero per trovare ad ogni modo il denaro alle cresciute necessità del Comune indispensabile. Quà e colà sono ricordati i debiti contratti dal Comune; di un de' quali con Ambrogio da Imola, già morto, che era di 600 lire da restituirsi in rate di 40 lire annue, troviamo che in singolar modo si liberò il Comune, annullandolo cioè come troppo gravoso! Questa legge per altro che è la LXXIX del lib. III, e quelle che le stan presso che cominciano con *ordiniamo e decretiamo* sono probabilmente di Azzo d' Este: la LXXI nondimeno che più innanzi citeremo, e che ha molta somiglianza con questa, non può in alcun modo spettare agli Estensi che qui più non dominavano quando fu scritta. Numerosi da prima erano in Modena i prestatori di denaro, e specialmente i toscani

che si trovano per ogni dove in queste provincie, avendosi anche nel Memoriale de' notai che uno di essi, Alamanno della famiglia fiorentina dei Gondi, fu nel 1271 testimonio ad un rogito in Soliera; ma nel 1306 una parte di di essi seguitò Azzo d' Este a Ferrara (1), e gli altri non più prestarono al Comune se non forzati, e colla garanzia obbligatoria di alcuni cittadini più denarosi. Nè questo bastando, multavansi d' improvviso cittadini e distrettuali ad un tempo. Nel 1306 al quartiere di porta s. Pietro si chiesero lire 400, a quello di porta Cittanova 554 e a ciascuno degli altri due quartieri 533: il distretto pagò lire mille: e così si fece allorchè crebbersi fortificazioni alla città, o per altre bisogne. Ancora si usò, quando la necessità lo esigeva, di vendere i diritti di cittadinanza a uomini di villa, o a chi perduti li avesse per offesa alle leggi, il che s' incominciò a fare, come da questi Statuti s' impara (lib. VI, rub. dalla III alla VII), sino dal 1266. Pagò da prima l' ascritto per cotal modo alla cittadinanza lire cento, ma cresciute le necessità bastarono quaranta; ed anzi un cronista citato dal Lazzarelli afferma essersi la cittadinanza venduta persino a venti lire (160 fr.), notando

(1) Fu proposto nel consiglio generale la cancellazione dei debiti che il Comune aveva con quei banchieri, ma non fu approvata (Adunanza del 28 novembre 1306).

poi che questi compratori a buon mercato eran detti dal popolo cittadini selvatici. Finalmente il privilegio della cittadinanza, che era personale, venne reso perpetuo. Dell' accrescimento de' balzelli, oltre gli atti del 1306, porgono testimonianza le note altresì sul prodotto dei dazii e delle gabelle. È poi d'altra parte conosciuto avere Ettore da Panico capitano di ventura, che qui nel 1328 tenne il governo per Lodovico il Bavaro, raddoppiate d' un tratto quant' erano le imposizioni, ponendo anche una multa, al tutto nuova e singolare, su coloro che a lui per le angherie patite dai soldati suoi ricorressero. Delle violenze a que' giorni adoperate per forzare i cittadini a contratti per essi dannosi parla la II rub. aggiunta al lib. III, e gran cose ne dice il cronista Morano, che afferma ancora avere i tedeschi in tre mesi e 22 giorni raccolte cinque volte le imposte, e fatti inoltre tre prestiti forzosi, senza dire dei denari che ebbero dal Pio o che estorsero. Vero è che ad ogni mutamento di governo un magnifico bando si pubblicava pel quale le imposte venivano abolite, e così fecesi ancora nel 1306 (Riforme ecc.) e poscia nel 1327 (rub. aggiunta al lib. III), e nel 1336. Ma in effetto più si pagò che per l' innanzi, imperocchè alle tasse levate altre se ne sostituivano più gravose, o le stesse con nome mutato.

Veniamo ora a dire delle precipue fonti (senza troppo indugiarci sulle minori) donde le pubbliche finanze traevano i redditi, e innanzi tratto delle imposte sui prodotti del suolo. L'estimo delle terre che a Milano, come avverte il Cantù, fu fatto nel 1211, a Bologna nel 1235 secondo il cronista Griffoni e a Parma solo nel 1302, s' ebbe ad imprendere in Modena, come dicono i vecchi annali, nel 1253 (*eodem anno facta fuit aestimatio terrarum Mutinae*). Si ripetè nel 1262, dicendoci gli annali stessi e il cronista Tassoni che venne misurato tutto il vescovado di Modena; e più volte in processo di tempo ebbesi a rinnovare, il che a Ferrara, come il Frizzi avvertì, doveva aver luogo ogni cinque anni, avendosi anche officiali con carico di tener nota di ogni acquisto o vendita che si facesse. Per quelli qui fatti nel 1307 sono a vedersi nelle Riforme di quell' anno le norme che allora sancironsi. A trenta persone a ciò deputate (popolane quasi tutte) aveansi a denunziare le terre, le case, gli usufrutti, i crediti che si avessero, ponendosi multa su le denunzie che trovate fossero infedeli da quattro agrimensori per ogni porta che il Comune spediva a visitare tutto il distretto scrutando la verità delle denunzie. È questa senza più la tassa sulla rendita intorno alla quale di presente si discute, se non che sui redditi professionali

non pare si mettesse imposta, ma eravi invece una tassa su di ogni capo di bestiame posseduto, e sui prodotti campestri; così aveansi a pagare quattro soldi per ogni pecora, cinque per un cavallo, sei per un bue se in pianura, e quattro se al monte (aumentata così la tassa di boazia), tre lire per ogni quartaro di vino, e così di seguito per diversi frutti della terra e per gli animali minuti. Due giudici forestieri chiamaronsi nel 1307 a sopravvegliare tutto il lavoro dell'estimo, ed ebbero facoltà di dare, senza appello, le condanne; erano negati i tribunali per cause risguardanti terre non denunziate, o fatte passare per frode come immuni, mentre quelle sole che spettavano a benefizii ecclesiastici con cura d'anime rimaner dovevano esenti da imposte; e di esse si fece memoria in un libro a parte.

Altri estimi furon fatti per ragion fiscale dai precarii dominatori della città: uno ne fece Obizzo d'Este nel 1289, ma quello cui pose mano Passerino Bonaccolsi fu, come scrive il Morano, la distruzione dei contadini nostri, dai ministri suoi forzati coi tormenti a stimare ei medesimi il doppio del lor valore le terre da essi coltivate.

Dal terzo giudice tutto ciò che avea tratto agli estimi dipendeva, e un notaio suo teneva i registri, come apparisce dalla rub. XII del

lib. IV, che indice pene al padre che fraudolentemente emancipasse un figlio, senza cioè che l'atto di emancipazione fosse stato letto nel consiglio generale.

Eranvi gli estimi che dicevansi di città pei soli cittadini, e i rusticali per chi non aveva la cittadinanza: colui che nel primo non era ascritto non poter avere officio se non in villa. Ponevasi pertanto a titolo di castigo nell'estimo rusticale un cittadino che tardasse il pagamento di un'imposta, di una multa, di un debito; ma saldati i conti, nel pristino luogo era rimesso (rub. IV lib. IV, e IV lib. VI). Inoltre ai pagatori morosi di un quarto veniva accresciuta l'imposta, e talvolta, dopo alcun indugio concesso loro, staggivansi i beni che avessero e mettevansi all'incanto. Nelle Riforme agli Statuti fatte nel 1306 leggiamo poi, e già per noi fu detto, che a nessun impiego dello Stato chi nulla aveva nel libro degli estimi potesse venir chiamato. E perchè le usurpazioni di territorii che venivano facendo i bolognesi scemavano i redditi del Comune, quella legge si scrisse che troviamo nella rub. CLXXXVI del lib. IV, nella quale è dichiarato traditore e ribelle chi, avendo terre ne' luoghi occupati da essi, facesse gli estimi a Bologna o in qualunque modo quel Comune riconoscesse come signore. Si minacciava confisca, e che trarrebbesi il reo a coda

d'asino e poi si sospenderebbe alla forca, e le donne verrebbero fustigate per la città, prima di essere bruciate vive. Furori impotenti e stolti contro chi per amore o per forza doveva pure pagare le imposte a Bologna, o vedersi confiscati i beni.

Tasse sull'agricoltura quelle erano dei carri ferrati e non ferrati dei contadini, tassa che riscuotevasi da un frate; ciò che da essa traevasi dovendosi impiegare a mantenere il selciato della via Emilia, così fuori come dentro la città, e in altre cose (rub. IX, lib. II, e CXXXIX, lib. V) (1). Quella sui filogelli, raddoppiata poi nel 1306, era anticamente di due soldi la libbra, uno sul compratore l'altro sul venditore, cospicuo reddito del quale si faceva parte alla fabbrica di S. Geminiano, e diverso, come avvisa la rub. LXXI del l. I, da quello che davasi in affitto: dal qual ultimo nel 1307 si ritraevano 82 lire annue (2). Ancora v'erano

(1) Appare da quest'ultima rubrica che la tassa fosse di tre soldi all'anno, ritenendo per sè il frate collettore 3 denari per ogni contadino che la pagava. Anche la rub. CCCXXVI del l. IV parla di questa tassa destinata al selciato della città, cioè della sola via Emilia, com'è spiegato nella rub. CCCXLIV ov'è detto che le altre strade selciar dovevansi da chi vi aveva casa.

(2) L'allevamento del baco da seta, che Modena fu tra le prime nell'alta Italia ad introdurre, migliorò di molto le sue finanze (Cornaglia, nel Giornale *La Perseveranza* 16 Maggio 1862).

tasse sul miele, che provano comune tra noi l'allevamento delle api, e già sappiamo esservi state decime di chiesa che pagavansi con cera: altre se n'ebbero per la misurazione delle lane; e poi sulle erbe, sulle fascine e sulle mine con che misuravansi nella piazza il grano e la frutta, le quali mine concedeva il Comune in affitto a' cittadini, che avevano diritto ad un denaro per staio nelle piccole quantità di grani o di frutti pesati, e ad uno ogni quattro staia per le maggiori: l'affittuario pagava annualmente 400 lire al Comune. Ei sembra che una porzione di cotal sorta di tasse coi prodotti campestri che dicemmo potesse da prima venir soddisfatta, perchè una legge del 1332 che troviamo negli Statuti novissimi le imposte in natura abolisce, vietando del pari si obbligassero i massari di villa a vendere lor derrate agli officiali del Comune. Se non che questa legge al caso speciale potrebbe riferirsi degli agenti e dei militi dal Comune spediti nelle ville. Non troviamo poi tasse sull'estrazione del grano, ne' casi in cui la consentisse il governo: ma non è a dubitare che una se ne avesse.

La *boazia* era l'imposta di quattro soldi per ogni paio di bovi nelle terre di pianura e di tre in quelle di montagna. Sembrerebbe da alcuni passi degli Statuti fossero da cotal onere esenti i cittadini, ma da altri dati apparendo

il contrario, s' avrà come crederei, ad intendere circonscritta l' esenzione ai bovi da loro tenuti in città e nei borghi di essa o, se vogliasi, a quelli ancora de' quali non dividessero i profitti con altri, tenendoli interamente a proprie spese. Nel 1306 fu poi espressamente dichiarato avrebbero i cittadini pei bovi loro in villa pagata la boazia, dalla quale e dall' imposta sulla zappa non andavano immuni se non donne e fanciulli, e quelle ville che tenevano in guardia le fortificazioni in esse esistenti, come facevano, ad esempio, i finalesi. Nei trattati di sommessione, che talvolta si disse alleanza, fatti dal Comune coi castellani del territorio ponevasi sempre quanto pagar dovessero per la *boazia* i villici del luogo (1), dichiarandosi esenti dalla tassa i soli scudieri e i gastaldi del castellano (e perciò egli medesimo) e chi abitava entro i castelli feudali: negli accordi poi con vescovi o monaci stabilivasi un certo numero di villici loro che sarebbero immuni da aggravii. Facevano parte della *boazia* le opere comandate per lavori stradali, e inoltre la tassa personale sui braccianti, che dicevasi delle zappe, ed era di due soldi per ciascuno di essi. L' imposta prediale spartivasi per fuochi, a norma dei li-

(1) Antecedentemente all' epoca di che ci occupiamo, in un trattato cogli uomini di Frassinoro nel 1173 fu convenuta la boazia in sei denari lucchesi per ogni paio di bovi.

bri degli estimi, e veniva esatta da ufficiali della villa.

Redditi diretti dalle terre che erano proprietà sua, e che faceva coltivare in economia o concedeva in affitto o in enfiteusi, ritraeva il Comune; e in qual misura ci vien veduto nel libro delle Riformagioni del 1307 tante volte citato. Il podere, che fu già lasciato in godimento al celebre Guido da Suzzara professore in Modena, era nel 1307 affittato dal Comune per 19 moggia di grano annualmente: il fitto che ritraevasi dal prato Entesone era di lire 41, quello della prateria ove tenevansi i mercati rendeva lire 40, quello della palude del Comune lire 70, l' altro (che non potevasi, come avvisa la rub. LXXVII del lib. I, affittare a' forestieri) della palude di Foscaglia col pesce che vi si pescava 72 lire: dalla palude e dalle cerche di Castelleone, finchè si ebbero, trassersi 20 lire annue, e 19 da un podere o vigna a Gorzano, 60 dai gorghi di Fredo (1). Non so quanto da alcune piccole terre nel Frignano, dalle fosse e fascine di Modena, e da altri minori possessi, ricordati nella rub. LXXIII del lib. I, ricavasse il Comune. Diverse terre a Castelvetro, a Baggiovara, a Fiorano, a Soliera e nel borgo di

(1) *Terra que vocatur Gurgus in Curte de Fredo*, dice una carta nonantolana dell' anno 1180.

porta Albareto, alcune delle quali venute forse più tardi, probabilmente per confische, in proprietà del Comune, sono nominate in una carta del 1518, che troviamo aggiunta al libro delle Riforme del 1306 e 1307. E da quel libro impariamo che a stipulare gli affitti era deputato il vicario del capitano del popolo (o meglio del Podestà, l' officio del quale era nel tempo in che questa legge promulgossi, affidato al capitano); e allorquando alcuna varietà ne' modi soliti tenersi in sì fatta materia intervenisse, doveva egli d' accordo co' difensori, recar la cosa in consiglio, ove delegavasi un certo numero di sapienti ad esaminarla, seguitandosi poi il parere da essi proposto.

Più volte è menzione negli Statuti delle *are* od *arre* di Carpi e di Monbaranzone allodio antico di Matilde, delle quali era nel Comune nostro, finchè ebbe Carpi a se soggetto, l'alto dominio, ricevendo per canone enfiteutico per quelle di Carpi 216 moggia di grano, e per le altre 25 lire (1). A questi proventi quelli sono da aggiungere derivati al Comune dalle case e

(1) Per tal somma furono appunto nel 1307 affittate le *are* di Monbaranzone a Chiaretto da Firenze (*Reformationes etc.* 5 marzo). Un passo del cronista Bazzano ci mostra per *ara* intendersi anche un territorio, o un circondario, leggendovisi: *acceperunt turrim s. Lazari equitantes extra aram civitatis Mutine* (ossia fuori dello Stato). R. It. script. XV, c. 595.

dalle botteghe che davansi a pigione, e i maggiori che gli venivano dall'affitto dei molini e dei corsi d'acqua. Vistoso era anche a quell'età il reddito dei molini: da tre quarte parti di uno di essi che i monaci di s. Pietro avevano affittato ritraevano nel 1327 18 staja di fromento il mese e l'onoranza di un piccione a Natale (Carte del M. di s. Piet. arch. naz.). Di quattro molini del Comune sui quali pretendevano le monache di s. Eufemia 100 moggia tra fromento e mistura per cagion di decime, è discorso in un documento del 1243 (Tirab. M. Mod. t. V).

Il Comune andò alienando di tempo in tempo alcuna parte de' suoi possessi in terre e in case, e sopratutto quelli che per confisca gli pervenivano: ma troviamo nel lib. III una rubrica al n. LXXI che abolisce d'un tratto qualsia decreto, sentenza di tribunale, donazione o altro che abbia privato il Comune di qualcuno dei possedimenti che aveva nel 1306, e ne' quarant'anni precedenti, eccetto alquanti in quella rubrica specificati: legge che non aspirò certamente ad ottenere il plauso de' posteri, se pure non avesse tratto a vendite simulate, o a donazioni fatte al tempo di Azzo d'Este, come è luogo a sospettare.

Ma il reddito più cospicuo dei Comuni italiani proveniva, come nella Storia universale

nota il Cantù, dai dazii e dalle gabelle, benchè lecito ne sembri il supporre che la gravezza di cotali tasse, e la facilità offerta dalla vicinanza per ogni dove delle frontiere dello Stato, avranno senza più agevolato il contrabbando, diminuendo perciò l' importare delle rendite della finanza. Le maggiori cautele per altro si adoperavano ad impedire le frodi, e visitavasi chiunque entrasse nel territorio del Comune: solo ai mercatanti fu nel 1306 conceduto che le valigie loro non si visiterebbero se affermato avessero con giuramento niuna cosa contenersi in esse che fosse proibita, o se pagavano il dazio sugli oggetti da essi denunziati (Reformat. an. 1306).

Intorno ai dazii abbiamo documenti di pregio nel trattato di commercio tra Modena, Cremona, Brescia e Reggio, stipulato, come dicemmo più sopra, nel 1277, e in quello con Lucca del 1281, editi il primo dal Tiraboschi e il secondo dal Muratori. Da questi l' entità dei dazii si ritrae, e l' aumento di essi avvenuto nel corso di soli quattro anni, aumento che d' ordinario raddoppia la tassa. I lucchesi infatti per ogni soma di lana, di panni oltramontani, di seta in natura o lavorata, di pelliccerie, di zafferano, d' argento, di manifatture d' oltremonte pagavano 6 soldi modenesi, mentre nel trattato precedente non venian tolti se non 3 soldi: per

lane di Bugia o di Tunisi, per datteri ed altri generi di mercatanzie il dazio che era di 2 soldi fu portato a 4. E così crediamo raddoppiata la tassa significata in tre soldi modenesi pei metalli, pei frutti ed altre merci, che fu recata nel 1281 a sei imperiali modenesi, che qui sembrano avere il valore del grosso, o soldo come già dicevamo; che se fossero veramente imperiali darebbero tripla la somma. I lucchesi pagavano poi una tassa d'ingresso, o pedaggio, a Frassinoro. Nuovi aumenti ne' dazii ebbero luogo nel 1307, come dagli atti di quell' anno si fa manifesto, solo alcuni pochi rimanendo invariati: e noto che i cavalli pei quali pagavansi 3 soldi, furono allora tassati a norma del prezzo di vendita, non così per altro le cavalle e i polledri: una legge fermò in appresso che i forestieri qui pagherebbero quanto i nostri ne' paesi loro. Non rado poi incontra che per necessità di aver denaro si trovi duplicato il dazio di una o di altra merce che s' introducesse. La quale incertezza intorno a così delicata materia non poteva non riescire fastidiosa ai commercianti.

Se poi queste tariffe con quelle confrontar volessimo del 1370, delle quali alla Società di Storia patria die' conto il ch. Malmusi, di gran lunga troveremmo a quell' epoca aumentati cotali balzelli. Nondimeno quali essi erano all' età

del governo a Comune, e ad onta del contrabbando che si sarà fatto alle frontiere, per l'abbondanza delle merci qui per uso de' cittadini, o per transito intromesse, un largo prodotto apprestar dovevano alle finanze nostre municipali. E di ciò possiamo offerire una prova. Affittavansi i dazii soliti pagarsi alle porte della città; ora gli atti dell'archivio notarile ci conservano memoria come nel 1271 da quelli di una sola di esse ricavava il Comune per titolo di affitto lire mod. 633, sol. 6, den. 8, (franchi 5066, 67 circa). E già dalle merci arrivate alla città aveva il Comune riscosso balzelli alle frontiere e al passo de' fiumi, e altri ne raccoglieva per la vendita di esse.

Tra le gabelle vanno notate quella del vino e quella del sale. La prima che nel 1271, come si ha dal Memoriale de' notai, era affittata (ma forse con qualche limitazione) per sole 448 lire di Modena, nel 1307 si affittò per 5100 lire che sarebbero ora franchi 40, 800. Riscuoteva l' affittuario le imposte sugli ostieri e sui venditori al minuto, le quali variavano a seconda del prezzo con che vendevano il vino; e aveva diritto di sorvegliare e di perquisire le osterie. L'imposta ch' ei riceveva era progressiva, misurata al prezzo di vendita: se il vino non valeva più che 4 denari la quarta, era di soldi 6 per quartaro, di 9 soldi se valeva 6 denari la

quarta, e così di seguito: la tassa fu poi per nuove necessità dell'erario accresciuta, allorchè questo per sè la raccolse. Varie rubriche del libro IV, notano le cautele adoperate per causar le frodi, e dicono dei dazii sui vini forestieri che potevano anche venire esportati pagando una seconda tassa di dieci soldi per ogni botticello che non contenesse oltre due quartari di vino, come dice la rub. LX del libro stesso. Nel 1306 pagavasi pel vino nostrano introdotto in Modena un soldo per ogni grosso, come dicono le Riforme di quell'anno, il vino forestiero 20 soldi il quartaro, e se era vino selvatico, ossia vernaccia, malvasia, vin di Cipro, moscatello oltremarino, 36 soldi. Consideravasi nostrano anche il vino di Bologna e quello di Reggio. Un regolamento del 1249 segnava il prezzo del vino, prendendo a norma il quartaro di libbre 333 modenesi (Murat. Ant. Ital. t. II, col. 222) (1). E per l'anno 1306 troviamo questo essere stato il prezzo con che il vino nostrano vender dovevasi al minuto in Modena, cioè non più che a 4 denari nell'inverno, nè più che a 6 in primavera; ed a san

(1) Nel libro delle Riforme del 1306 è detto che avendo Azzo d'Este diminuito la misura del vino, fu allora rimessa, come in antico, a 96 quarte per ogni quartaro, il quale ragguagliato alle misure attuali corrisponde ad un ettolitro, un litro e otto decilitri.

Pietro a s. Michele non potevansi oltrepassare gli otto denari per ogni quarta. D'egual modo nell' anno medesimo e nel 1273 si fissò con apposite tabelle il prezzo del pane in somma maggiore o minore a misura del valore che aveva il grano, tariffa dal Cibrario prodotta nell' *Economia politica del Medio Evo.*

Notabile fu il reddito che dalla gabella del sale, che pur essa affittavasi, ritraeva il Comune. Nel 1271, come dagli atti notarili di quell' anno ebbi ad apprendere, pagavansi dall' affittuario al Comune 9900 lire in due rate (franc. 79 200), ma non sappiamo poi quanto spendesse il Comune stesso per l' acquisto del sale che somministrava. Era in facoltà dell' affittuario di distribuire pel distretto 750 moggia di sale in due epoche, e di venderlo anche al minuto nella dogana, la quale fu fatta nell' anno 1307, dopo che persone dell' arte ebbero visitate quelle di Cremona, di Parma, di Brescia e di altre città, studiando i metodi che ivi erano seguitati, ed occupò il luogo ove era la loggia del Comune (1).

Vendevasi il sale, secondo le consuetudini antiche, a quaranta soldi, ossia due lire modenesi (fr. 16) per ogni staio, ed era vietato il mescere una qualità di sale con altre (rub.

(1) Riforme 1307.

LXXXVIII lib. IV). Nel 1307 si fece obbligo al Comune di acquistarne annualmente in maggio mille libbre pei bisogni occorrenti insino al marzo dell'anno successivo, acciò la mancanza di sufficienti acque in Secchia e Panaro non avesse ad impedirne alcuna volta il trasporto a Modena. Avevansi trattati con Ferrara stipulati nel 1198 e nel 1212 per l'estrazione del sale, ne' quali erano anche segnate le tasse dovute ai saggiatori ferraresi del sale stesso; ed altri con diverse città (con Mantova sino dal 1201) pel reciproco diritto di transito del medesimo; se non che pel trattato del 1220 con Ferrara fu poi convenuto che tutto di là si sarebbe levato. Ma Azzo d'Este, poichè fu espulso da Modena, più non lasciò trarne da Ferrara: Bologna accordò allora estrazione senza dazio di cento moggia di sale, e se n'ebbe anche da Mantova, ma non bastando all'uopo, si fe' libero a chicchessia di condurne a Modena, esente dal dazio consueto, che era prima di uno e poi di tre soldi lo staio. Il sale però condotto allora dai mercanti doveva vendersi al Comune, che aveva la privativa dello smercio di esso, ricavando una tassa di tre soldi per staio dai venditori al minuto, ai quali ne affidò allora la vendita; ed essi ugual tassa dovevano agli affittuarii, allorchè in questi trasmetteva il Comune i diritti suoi.

Alla salina presiedevano appositi officiali, e v' era un cassiere suo proprio, dal quale le spese si facevano per provvedere il sale col reddito che se ne traeva, ma nel 1306 fu mestieri che il massaio del Comune facesse a quello della salina un prestito di 500 lire. Un notaio tenea il registro generale, altri erano a ciascuna porta della città per vegliare non fosse il sale introdotto in frode. Due notai (che così presso che tutti gl' impiegati si nominavano) facevano le vendite, pagati a 20 denari il dì, e 12 ne percepivano i misuratori, come ci vien veduto nel libro più volte citato delle Riforme. Tutti coloro che a questa qualità di commercio in un modo o nell' altro s' adoperavano facevano società fra loro nell' arte de' *salaroli*, che troviamo nominata colle altre nell' ultima rubrica del l. II. Nè minori cure richiedeva il provvedere alla città le occorrenti granaglie, allora che le discordie coi vicini, o le carestie, o le devastazioni delle terre rendevano ardua cosa il procacciarle da altri paesi. In cotali casi quegli spedienti medesimi si adoperavano che dicemmo usati pel sale, con giunta di angherie di ogni qualità, in danno specialmente de' villici obbligati a tradurre lor derrate alla città, salvo quanto per uso di loro bastar potesse; ancora ad evitar monopolii, veniva ai trecconi l' acquisto del grano, con fine di rivenderlo,

severamente inibito. Intorno al quale argomento molte cose imparar si ponno dal prezioso volume che poc' anzi citammo, il quale ancora ci avverte di un dazio sul pane che davasi in affitto, revocabile se intervenissero tempi calamitosi.

Molte e troppe erano le tasse di diversa natura che gravavano i cittadini, e sono ricordate negli Statuti: e più moleste di consueto apparivano quando, il che era di quasi tutte, venivano riscosse da appaltatori. La rubrica LXXIII del libro I, e la carta da noi citata del 1318 dicono della gabella dei contratti, e di quella de' mercadanti, delle bollette de' viaggiatori, del pedaggio al passo dei ponti, le quali due imposte dicevansi anche reddito delle strade (1). E parimente si nota la rendita dell' officio della stadera, ossia del pesare i grani e le frutta (la metà del qual reddito fu dal Comune ceduta alla fabbrica di s. Geminiano, come si ha

(1) Nel libro delle Riforme del 13 07 è detto che i ladri infestando le montagne nostre, coloro che avevano in affitto i redditi delle strade colà nulla potevano percepire, nessuno passando più per quelle parti. I mercadanti proffersero al Comune che, se giungesse a far secura la strada per Pistoia, pagato avrebbero due soldi, anzichè uno per ogni cavallo loro, e quattro soldi invece di tre per ogni soma di mercanzia. Ma il Comune, impotente al riparo, contentossi di un soldo per ogni bestia da soma che un Albertino Teza allora gli offerì, a patto di ritenere ogni altro profitto per sè.

dalla prima rub. del lib. VI), di ciò che rendevano la pescheria e la beccheria piccola (essendo la grande del vescovo (1)), l'estrazione del pesce, le tasse sui gamberi, sulla navigazione (che dicevasi tassa del fondo delle navi), l'affitto degli spazii nella piazza pei venditori di commestibili. E si traeano proventi persino dall'affitto dell'impresa pel mantenimento dei carcerati, i quali pagavano una tassa giornaliera pel vitto, maggiore o minore secondo la qualità del carcere (2), dai giuochi di baratteria concessi in certi speciali luoghi in Modena e in Carpi, e dalle meretrici. Dicemmo poi nel Cap. 2 di una tassa di sei denari che pagava chiunque ottenesse un impiego ne' Comuni di villa.

Di tutte codeste entrate tenevansi tre registri, come dispone la rub. LXXII del lib. I, e d'ogni cosa il massaro rendea ragione al consiglio generale. Nel libro ora citato più cose sono poi

(1) Era questa in riva al canal chiaro, e la parte superiore di essa era goduta per contratto enfiteutico dai canonici, ai quali la concesse nel 1195 il vescovo Egidio, a patto la restaurassero: il canone era di 12 denari imperiali. Onorio III nel 1217 confermò questa concessione allora ripetuta dal vescovo Martino. Non avevano però i canonici parte alcuna nella beccheria, il provento della quale spettava al vescovo. Molti documenti intorno ad essa si trovano nel codice del vescovado.

(2) Nota il cronista Morano che Cotone Beretti e i suoi socii affittuarii delle carceri, vinti dall'oro, nel 1308 lasciarono fuggire i prigionieri politici.

a vedersi intorno alle locazioni di cotali rendite pubbliche.

Non esigui proventi ritraeva il Comune dalle condanne in denaro, comminate (come solcano i longobardi) per ogni sorta di contravvenzioni. Quasi non v' ha rubrica degli Statuti ove queste non s' incontrino, facendo esse parte principale del diritto penale di quell' età, che nei fatti più gravi usava poi le pene corporali con maggior frequenza che quella del carcere, dal quale anche i prevenuti potevano, mercè una garanzia che prestassero, andare immuni, come più tardi avremo a dire. Da una legge del 1332 negli Statuti novissimi sembra potersi argomentare che, ove l' entità della multa non venisse indicata, s' intendesse essere di cinque soldi. A far securo il pagamento di essa si pose legge sino dal 1234 che i diritti civili a coloro si renderebbero che, non valendosi degli indugi concessi al pagamento, sborsassero d' un tratto il dieci per cento dell' intera multa, se non fosse inferiore alle lire trè.

Quanto dalle condanne dì per dì riscuotevasi, e insieme il denaro ritratto dalla vendita del bestiame delle terre comunali, che facevasi dinnanzi le scale del palazzo, veniva senza ritardo gettato nell' apertura di una cassa in forma di salvadenaio, che aprivasi, presente il Podestà, in fin di mese.

Scarsi estimerei i proventi derivati dalle confische de' beni che già per vendetta pubblica erano stati, secondo imponevano le leggi, devastati. La rub. X del lib. IV, che dà le norme con che in tali circostanze avevasi a procedere, assegna infatti al padre del condannato la metà dell' asse a lui spettante, e a ciascuno de' prossimi parenti la parte sua, ond' è che non si veda ciò che al Comune restar dovesse, se togliamo il prodotto soltanto del guasto dato alle terre, una porzion del quale andava anzi agli esecutori. Ed erano da premiarsi ancora gli accusatori, e specialmente coloro che dato avessero in potere della giustizia il reo. Vengono poi le rub. XIII e XIV del libro stesso che dispongono la metà dei beni di un omicida devolversi alla famiglia dell' ucciso o del ferito, che la restituirebbe se, facendosi pace, fosse il reo levato di bando. Ma se i cittadini in alcune circostanze ciò che ad essi per risarcimento di danni era stato attribuito avevano a restituire, non così avveniva per ciò che venuto era nel pubblico; chiaramente lo abbiamo nelle rub. XVI del lib. I e LXXV del III, che dicono delle confische per ragione politica, che sono invero le meno tollerabili. Si fece nondimeno eccezione per quanto ebbero a confiscare gli Estensi, che fu dal nuovo governo nel 1306 restituito. La rub. XI del lib. IV accenna a qual-

che altra restituzione a chi era stato rimesso in grazia del Comune, senza rifargli però il danno patito nella devastazione de' beni; ma in simili casi c' insegna la rub. XIV del libro stesso che una tassa si riscuoteva di 100 lire (800 franchi) dal nobile, e della metà dal cittadino; con che talvolta più ritraevasi di quanto si restituisse.

Nei registri dei beni del Comune ve n' ha che vengono indicati come gli pervenissero per ragion di confisca; tra questi era senz' altro quell' acquario, già dei Rangoni, dall' affitto del quale ritraeva il Comune sei moggia di grano annualmente (Riforme ecc., adunanza del 27 feb. 1307). Ciò per altro che mercè le confische acquistava il Comune solevasi porre all' incanto, e così per avventura ebbe ad accadere per quelle case altresì che la rub. LXXI del lib. III dice in vario tempo vendute dal fisco, che del ricavato usava forse per le spese straordinarie che gli occorressero. Sappiamo poi che alcune opere pubbliche ebbero a farsi col ritratto di multe inflitte: così il Bonaccolsi multato d' una buona somma Bartolomeo da Baggiovara ribelle al Comune, usò il denaro nelle fortificazioni di Modena.

Non procederemo più innanzi, parendoci di avere a sufficienza porto un' idea del sistema finanziario, e della qualità dei redditi pubblici

al tempo in che tra noi fu libero reggimento. Basterà soltanto il soggiungere a questo luogo che durante la dominazione in Modena di Obizzo e di Azzo Estensi le leggi finanziarie di Ferrara qui probabilmente sarannosi introdotte, trovando noi che quanto intorno alle finanze avevano essi fatto venne con legge speciale dai modenesi redentisi a libertà interamente abrogato (1).

CAPITOLO VI.

LEGISLAZIONE CIVILE E CRIMINALE.

Che l'amministrazione della giustizia nelle repubbliche italiane s'abbia a reputare la parte in esse più manchevole, acconciamente avvertivalo il Cantù nella sua Storia universale, e ulteriore conferma di ciò avrà a ritrarre chi le molte leggi intorno a questa materia escogitate da giuristi modenesi vorrà prendere a disaminare. Nè speri poi chicchessia di ritrovare in fronte a questi o ad altri Statuti di quell'età l'aurea sentenza di che i codici delle nazioni più civili si onorano: **La legge è uguale per tutti.** Non è già che lodevoli conati non si facessero allora per tòr di mezzo inveterati

(1) *Reformationes* 1306.

abusi, e che non apparisca la noia che davano ai legislatori le immunità vuoi ecclesiastiche e vuoi feudali, perpetuo ostacolo a districare cotesta bisogna dei giudizii compartiti con egual lance. Ma se pure alcun frutto alquante leggi recavano, crescevano i legislatori medesimi le ingiustizie allorchè scrivevano ordinamenti i quali quella sola parte dei cittadini colpivano che non appartenesse alla fazion dominante, ovvero in modo disforme si applicavano a seconda delle persone o di città, o del distretto, o forestiere: e secondo erano del popolo oppure nobili. Venivano questi ultimi multati sempre il doppio de' popolani, o con altre pene più gravemente puniti, il che per altro non tolse che nelle repubbliche non prepotessero quasi sempre, iniziatori essi delle fazioni che da loro più volte s' intitolarono, di modo che in Modena la fazione guelfa si disse degli Aigoni, e la ghibellina dei Grasolfi, famiglie potenti già tra noi; e le parti vi furono dei Rangoni, dei Boschetti, di que' da Sassuolo e simili. Da essi nobili capitanati erano i commovimenti popolari che tante volte la città nostra conturbarono, ond' è poi che si scrivesse legge che condannava a relegazione in alcun luogo della città o del distretto il nobile che avesse un' adunanza di sediziosi presieduto, o avesse dato moto a romori popolari (rub. XLVI lib. IV).

e si vietasse l'accedere alle case loro e il tenervi adunanze, la qual proibizione s'incontra altresì negli Statuti dei fabbri, e nella rub. CCXXII del lib. IV che fa obbligatoria la denunzia. Ebbero i nobili ne' primi tempi del governo a Comune, e in quelli che preceduto l'avevano, società proprie politiche, coi loro capitani, come fu da noi nel Cap. I accennato: securi ad ogni modo i nobili ne' lor castelli, ove di rado poteva la giustizia raggiungerli, colà al bisogno si ritraevano, uscendone poi colle genti loro minacciosi a chi colpir li voleva, o risoluti a mutare lo stato della città: il che più volte riescì a bene per essi, i quali per gli offici di Podestà, di capitani, di condottieri sostenuti fuor di paese (1), per l'uso continuo delle armi e per l'esercizio della sovranità feudale ne' castelli erano meglio che altri adatti a tentare le più arrischiate imprese. Arroge la memoria degli antenati che, al pari di essi, combattuto avevano per la patria, il seguito che si procacciavano non solo de' vassalli, ma degli aderenti loro altresì e di quanti seguivano la fazione

(1) Di costoro è più volte ricordo nelle cronache nostre, che dicono ancora delle rappresaglie ch' ei chiedevano contro i Comuni che soddisfatti non li avevano de' pattuiti assegni: la ottenne di tal modo Richerio Balugola contro Parma, che gli doveva per servigi militari di sè e de' suoi fanti 508 lire imperiali (*Reformationes* etc. 1306).

cui dato avevano il nome. Nè va taciuta l'autorità che ad essi acquistavano le ricchezze che o ereditate, o per rimunerazion di servigi, per prede di guerra, per riscatto di prigionieri, o vuoi anche per opera di rapine si trovavano possedere (1), e che ancora nei vistosi acquisti di terre ch'ei vennero facendo ci si fanno manifeste. Di gran momento erano, allorchè propizia correa la fortuna, le prede di guerra o il riscatto de' prigionieri, di che ora dicevamo e altresì le rapine. Francesco Pico vicario imperiale in Modena rimasto nel 1512 prigioniero di que' da Sassuolo e de' collegati loro, la libertà ricomprava per quattro mila fiorini (il valore de' quali aggnagliava quello dello zecchino); e forse ventimila lire (160 mila franchi) tolse Manfredo Pio ai Tosabecchi allorchè s'insignorì di Carpi. Uno di questi Tosabecchi pagò cinque mila fiorini per uscire dalle carceri di Passerino, e mille ne pagò un da Querceto secondo narra il Morano (2). A tacere di altri esempi che addur si potrebbero, ricorderò solo il tesoro rapito a Raimondo di Spello da varii nobili modenesi che fra loro e quelli che li

(1) Di Tomasino e di Bastardino da Sassuolo, ladri da strada, fa menzione il Tiraboschi nel Diz. top. t. II, p. 203.

(2) Il Tiraboschi nelle Mem. Mod. dice sborsate dal Tosabecchi mille lire soltanto, che farebbero otto mila, in luogo di sessanta mila franchi.

aiutarono andò spartito; il quale è variamente valutato dagli scrittori contemporanei, ma che i cronisti nostri fanno ascendere a duecento mila ducati. E invero dal testamento di Guido Pio apparisce essere toccato per sua parte a un semplice soldato la somma, non certo lieve, di duecento novanta fiorini d'oro (1). Nè scarsi proventi ritraevano i nobili dai livelli, dalle terre privilegiate e dai feudi ove ponean balzelli a loro posta. I Balugola, ad esempio, eletto nel parentado loro un rettore de' boschi e delle bandite, proprietà comune della famiglia, segnarono (e fu nel 1242) le tasse che ad esso dai soggetti loro s'avevano a pagare per ciò solo che spettasse ai boschi. Nè punto lievi sono queste, esigendosi per ogni legno o verde o secco che ivi si tagliasse cinque soldi imperiali (6 franchi), altrettanto da chi vi fosse trovato a caccia, e a raccogliere o a bruciare vincigli: e così dicasi di altre tasse, una parte delle quali era destinata ai saltarii, o custodi, e al rettore o ai rettori de' boschi (2). E queste ricchezze loro, e i privilegi rendendoli in più casi indipendenti dal governo, a questo toglievano autorità. A un tale sconcio si cercò dai più antichi tempi provvedere con speciali trattati che faccevansi, coi feudatarii, obbligandoli a passare la

(1) Tiraboschi, M. Mod. t. II, p. 189.
(2) Aliprando Balugola, *Albero della famiglia Balugola*.

metà almeno dell' anno colle famiglie loro nella città, e a comperar terre presso di essa col denaro che dovuto avrebbero pagare al Comune per la tassa di boazia de' lor soggetti (1). E similmente prendevano essi impegno di difendere colle forze loro il Comune; ma più volte erano questi accordi dalle passioni politiche in breve guastati. Uno spirito di odio verso i nobili s' introdusse a poco a poco nelle leggi, e trovò poi amplissimo sfogo in quelle scritte durante e dopo la rivoluzione del 1306. Lodevoli in parte alcune di queste per riguardo all' eguaglianza tra le diverse classi della società che introdur volevano, ma irrazionali per lo più, a cagione delle disuguaglianze nuove che, come dicemmo, mettevano in campo, e per la violazione di diritti acquisiti, e dal Comune stesso mercè solenni accordi sanzionati, i quali solo con nuovi patti, e mediante compensi potevano venire aboliti.

Vedi tra le leggi alle quali ora accennavamo la LXXXII del lib. III, e la CCLXXV del IV, per le quali rifiutavasi credenza al nobile offeso nella persona o nell' avere, se testimonii non adduceva estranei alla famiglia di lui o

(1) Così operarono i bolognesi altresì allorchè nel 1199 Monteveglio venne in dizion loro, fissando anche la somma che i principali uomini del paese spender dovevano in cotali acquisti (Pergamena nell' arch. di Stato).

degli aderenti suoi, multandolo anzi se non li avesse in pronto, e la rub. CCL del libro stesso che il patrocinio nelle cause criminali gl' inibisce e la tutela dei pupilli che non fossero stretti attinenti suoi. Il quale divieto potè forse dalla protezione originare che i nobili prendevano del popolo minuto contro i cittadini che avevano parte nel governo. Troverai altresì punito il nobile che insultasse un popolano, senza che poi si soggiunga che la medesima pena applicata sarebbesi se l'opposto accadeva, quantunque dica la legge volersi con questi ordinamenti che lupo ed agnello d' egual maniera vengano trattati (Rifor. 1306). Ma per contrario un singolar favore indirettamente ricevevano i nobili dalla conservazione nel codice della redenzione dai castighi mercè lo sborso di una multa, alla quale come doviziosi potevano essi sottostare, il che per molti poveri sarà più volte tornato impossibile.

Forse al timore di alcuna violenza è da ascriversi la legge che fu promulgata nel 1306, la quale ai nobili vietava l' accesso al palazzo del Comune, e a qualsiasi castello (come fu aggiunto colla rub. CCXXVIII del lib. IV), senza un permesso del Podestà che concedere non lo poteva a più di tre di loro ad un tempo, e così quella che non vuole si fermino a far trebbio, ossia conversazione, nel sacrato del

duomo e sotto il palazzo del vescovo (Rifor. 1306). D' egual modo per evitare che i nobili, mercè qualche stromento di compra simulata o forzosa ciò ch' era d' altri occupassero, si mise fuori la legge LXXVII del lib. III. Ma fu violenza il costringere nel 1306 i nobili ad ascriversi a qualcuna delle arti, pena l' esclusione dai pubblici uffici; e quando alcune famiglie tra le principali della città (i Rangoni, i Boschetti ed altri come dicemmo) a ciò rifiutaronsi, lo scriverle, quasi a titolo d' infamia, nel libro de' potenti indegni di essere del popolo di Modena (1). Legge questa che, a mio credere, non ebbe effetto se non in que' bollori della rivoluzione, non parendomi ritrovarne traccia negli Statuti, dove altre leggi contro i nobili, scritte all' epoca medesima, vengono pure riportate. Nel libro de' potenti scrivevansi altresì nel 1306 i popolani che tenessero le parti di un nobile, o fossero suoi famigliari, dopo cancellateli da quello della società del popolo.

Queste leggi per altro a chi ben guardi appariranno fatte in odio di coloro solamente che avversavano la nuova foggia di governo democratico che i diritti e le prerogative loro

(1) *Qui digni non sunt esse in populo presenti.* Il libro dei potenti, e quello della Società del popolo sono tuttavia nell' archivio municipale.

manometteva, essendochè tra i rettori della repubblica non mancavano nobili ai quali non erano certamente cotali leggi applicabili, e neppure ai molti che, come i Molza, i Valentini, i Forni, ascritti si erano tra i popolani, benchè talora avessero fratelli o altri del parentado loro notati nel libro dei potenti (1): la qual cosa potè esser fatta ad arte, acciò non perdesse la famiglia i vantaggi che da entrambi i partiti potevansi ricavare, secondo prevalesse in seguito o l' uno o l' altro, come derivar potè da diversità di opinioni nella famiglia medesima. Di accesi dissidii fa prova la crudel legge CXLV del lib. IV, che ordina al Podestà (o se nol fa esso, ai difensori) di correre a capo del popolo sulla casa e sui beni del nobile accusato dell' uccisione di un popolano, e ciò senza attendere sentenza di tribunale, vietandosi anzi agli avvocati d' imprenderne la difesa: ma ciò far dovevasi soltanto se il nobile fosse scritto nel libro de' potenti, non già se aveva dato il nome ad un' arte, o se nobile era l' ucciso, le quali condizioni crescono scelleraggine alla legge.

Queste ed altrettali severe disposizioni nelle quali antichi e recenti rancori trovavano sfogo (2),

(1) In fine al libro II degli Statuti fu messo, e non so perchè, il documento che attesta il passaggio dalla classe nobile alla popolare dei Boccabadati e dei Poltonieri.

(2) Il Memoriale dei Podestà di Reggio edito dal Muratori

se per un lato a cessar prepotenze provvedevano e ad iniziare, comecchè imperfettamente, la civile eguaglianza, stremarono nondimeno le forze dello Stato, crebbero le divisioni della città, e togliendo le armi di mano ai soli uomini che per la profession loro trattar le sapessero a dovere, e i soli che colle lor genti combattessero a cavallo, posero le repubbliche in balìa delle compagnie di ventura, e del primo tiranno che si presentasse, e finalmente spensero la libertà siccome, parlando delle milizie, avremo ad avvertire.

Tornavano a danno de' nobili talune leggi sui feudi che molti di essi avevano in proprio, o li tenevano da chiese e da monasteri: vedi, ad esempio, la legge del 1221 alla rub. LX del lib. III, la rub. seguente e più altre. Opportunissime leggi del rimanente le quali se, colpa le circostanze, il rispetto ai diritti acquisiti e ai privilegi imperiali o papali, non poterono svolgersi secondo la mente dei legislatori, la libertà del suolo nondimeno efficacemente promossero e la cessazione della servitù della gleba.

Durava quest' ultima, checchè fatto si fosse

sino dal 1199 avverte le discordie tra i nobili reggiani, che per derisione furono detti *scopazati* (sic), e i popolani ai quali affibbiossi il nome di *mazaperlini*, discordie che divamparono poi l' anno successivo.

per sminuirla, nelle campagne nostre a quell' età, a profitto così de' laici come degli ecclesiastici, il che da più documenti ci vien manifesto. Sono a vedersi intorno a ciò più rub: del lib. IV, che dicono degli uomini di villa liberi o servi; l' investitura della metà di Rocca Corneta concessa nel 1227 dall' abate di s. Pietro a un Gualandelli, compresi i diritti de' monaci sopra molti servi e manenti di cui si danno i nomi (docum. del Mon. di s. Pietro nell' archiv. di Stato); l' atto della cessione dei dritti temporali fatta l' anno medesimo dal vescovo Guglielmo che a sè riserba tutti i manenti e i servi colle famiglie loro, sulle quali non avrebbero giurisdizione i tribunali civili se non nei casi di reati di sangue; la divisione di beni tra i Pico fatta nel 1276, dove troviamo si spartissero ancora ventitre famiglie di servi (Tirab. M. Mod. t. V, doc. 908); la donazione che alla propria sorella maritata ad Ugolino da Savignano faceva nel 1307 di una sua serva Francesco Pico; mentre pochi anni innanzi (1271) in una scritta di vendita tra due Rastaldi, che vidi nell' archivio notarile, si legge tre servi, una serva e un cavallo essere stati venduti tutti insieme per 28 lire modenesi, ossia 224 lire italiane. Ulterior prova ci somministrano le manomissioni di servi che allora si fecero, ricomprandosi talvolta essi medesimi

per denaro la libertà (1): e sono tra i rogiti del 1271 quella di un servo di Giovanni Beccafava di Castelvetro ottenuta al prezzo di 75 lire modenesi (600 franchi), e quella di un' intera famiglia a Cortile per sole lire 70. Ma più ci gode l' animo vedendo che col procedere degli anni si accrescono ne' testamenti le francazioni più o men larghe dei servi. Insino dai primordii del secolo XIII ci avviene di incontrarne; e parmi di quel tempo il testamento di Rolando da Montebello che vidi nell' archivio di Stato, nel quale si concede libertà ai servi e alle ancelle che spontanei non desiderassero rimanere presso la vedova del testatore, attendendo libertà dalla morte di lei, quando ereditato avrebbero una parte dei beni suoi. Nel 1271 un Rodeglia per amore di Dio ugual favore compartiva ad una serva, e così un Adelardi in Formigginc e più altri di cui è ricordo nell' archivio notarile. E nelle carte pertinenti ai Pico v' ha un testamento del 1331 col quale Bartolomeo Pico manomette tutti i servi e le serve che aveva.

Se poi per alcun tempo non si osò por mano a togliere per legge lo scandalo della servitù, si pose almeno un termine di prescrizione,

(1) Nel Capit. sull' Agricoltura, dove avremo a riparlare dei servi, noteremo che questi che avevano di che ricomperare la libertà erano forse aldii.

ordinando che i manenti (di famiglia cioè stata 30 anni nelle terre di un proprietario, la quale perciò avendo obblighi speciali verso di esso, non poteva, se nol consentiva egli, di là allontanarsi) qualora, abitando in Modena non fossero stati di alcun servigio richiesti per 10 anni, s' avessero per uomini liberi (rub. XLIV lib. III). Molti legami servili si vennero anche mutando in patti enfiteutici, del che alla nostra e ad altre città italiane comparte lode il Cibrario (1). A Bologna, per quanto il Griffoni e la Storia miscella ci narrano, parebbe che ad una vendita forzosa de' servi loro al Comune che facevali liberi, si obbligassero i nobili nel 1282. La Storia miscella segnò il fatto medesimo anche nel 1256, ma forse allora la cosa non riescì. E dissi forzosa la vendita perchè si fissò il prezzo, molto lieve, a que' servi. E a questo modo, dice la Miscella, il Comune di Bologna cavò i suoi contadini dalla servitù dei nobili. Il Muratori (*Ant. It. M. AE.* t. 18 c. 292) opina per altro che non di veri servi quì sia discorso, *ma di uomini di masnada*, ossia vassalli tenuti ai servigi militari.

Dove però i diritti acquisiti non facevano contrasto, o almeno minori ostacoli sembravano opporre, e quando impedir si voleva che altri

(1) *Econ. pol. del M. E.* V[a] ediz. t. II, p. 45.

se ne formassero, o si potevano abusi già antichi sradicare, più alacremente si procedeva innanzi ancora all' epoca da noi discorsa. Ce ne fa testimonianza l' accordo del 1182, pel quale facevasi obbligatoria ai chierici la rinnovazione delle enfiteusi, in modo che mai più non avessero le terre a ritornare al direttario, offerendosi in cambio il Comune di garantire l' esazione delle decime al clero. Sino dal primo libro degli Statuti, e poscia nella rub. LXI del lib. III, troviamo poi non consentiti i contratti di vassallaggio (quelli, come opino, in che uno venuto in misero stato, o per debiti dichiaravasi vassallo di nobili o di chiese), punendosi chi a cotali contratti prendesse parte, legge che vieta ancora i giuramenti di fedeltà, e non permette i fendi, i quali nondimeno sono in altre rubriche consentiti. E qui nota il Ronchini come nel 1247 i ricchi parmigiani liberamente comprassero servi e vassalli: ma poi nel 1252 vietossi che un cittadino parmigiano fosse preso a vassallo, e successivamente si fe' legge al Podestà di Parma di sciogliere dal vassallaggio chi assunto l' avesse per violenza patita. Altrove le angherie e le perangherie si abolivano, o vietavansi le tasse imposte per donativi da farsi ai nobili, o toglievansi esenzioni, come dicemmo ancora parlando degli ecclesiastici, o altrettali providenze prendevansi

che a molti mali cercavano apprestar riparo, ne' casi almeno in cui potesse restar forza alla legge. E molto fu fatto, o almeno tentato, per menomare i danni derivati dai complicati sistemi di diritti feudali, livellarii e di decime; ma più rimase da togliere, nè l' abolizione finale di que' diritti si ebbe se non all' epoca della rivoluzione francese. Per saggio di ciò che in antico conseguir si potè citerò da prima il trattato col vescovo Guglielmo nel 1227, che pone obbligatoria la francazione de' livelli se offerivansi cinque soldi imperiali per ogni denaro imperiale di canone, e ancora quello del 1221 che è alla rub. LXX del lib. III. La rub. LXXI del lib. stesso dichiara libero allodio le terre e le case in Modena e nel suo circondario per dieci miglia all' intorno, pagando al direttario tre lire di Modena per ogni sestario di frumento; e meno se il tributo fosse in altre derrate. Però, se il canone era convenuto in moneta, rimaneva l' obbligo di contribuire in perpetuo un denaro per ogni rata del canone stesso: liberi senza più dichiaravansi i feudi onorarii; ma il Comune irrazionalmente volle conservati i livelli suoi, con che tutta la legge viziava. La rub. CCXXXIX del lib. IV ci dà conto d' istanze fatte dal Comune ai monaci nonantolani per l' abolizione dei livelli loro, ricevendo cinque soldi per biolca in pianura,

e tre se era terra incolta o di berleta (1); oltrecchè altre affrancazioni si ottennero per trattati con ecclesiastici, e con feudatarii.

Più rubriche del lib. IV, che han tratto alla difesa de' proprietarii nei diritti loro, può reputarsi avessero origine da prepotenze per cagione delle diverse servitù della terra da essi patite. Chiaramente a ciò allude la rub. CCXLII che impone a tutti gli uomini di villa di porgere assistenza a chi per decime, per livelli o per affitti fosse citato al tribunale, dovendosi da tutti sostener le spese della causa, che andavano divise per biolca. E quella che vuole coltivate dai vicini le terre di colui che non potè, per violenza fattagli, attendere ad esse, dandogli una porzione dei frutti a giudizio di arbitri (rub. LV lib. IV), non è improbabile che a questo genere altresì di molestie si debba riferire.

Nondimeno, come dicevamo, se livelli, decime e feudi alcuna alterazione subirono, non per questo vennero meno, che anzi secondo le varie categorie in che si spartivano troviamo

(1) Con questa legge si chiede e non s' impone, perchè il trattato coi monaci fatto nel secondo giorno del 1262 (ossia il 27 dicembre, incominciandosi allora l' anno a Natale) abolì per riguardo a Nonantola le prescrizioni degli Statuti circa i livelli, obbligando soltanto i monaci a non dichiarar decaduti i pagatori morosi dei canoni, ma a contentarsi di esigere doppia la tassa.

questi gravami ricordati negli Statuti, e negli altri documenti di quell' età. I quali ce li mostrano talora su pochi tratti di terra, sopra un diritto di caccia, di pascolo o di pesca, non altro canone ricevendosi se non di poco pollame a guisa delle attuali *onoranze* de' mezzadri nostri, le quali porto opinione che da quelle antichissime dovute per feudi e livelli traggano origine. Ma convienci a questo luogo soggiungere che negli Statuti medesimi più leggi vi hanno intorno a cotali materie che tacitamente le altre più antiche abrogavano.

Tra le leggi che subirono mutamento sarà per avventura quella conservataci nella rubrica LX del lib. III, la quale riproduce la convenzione fatta nel 1221 col legato pontificio cardinal d' Ostia e col vescovo di Modena dal Podestà Boccaccio Brema. Sono in essa le norme che seguitar si dovevano ne' casi di successione ne' diritti di feudo e di livello, che passavano ai figli, e altresì alle donne. Potevano questi diritti trasmettersi ad altri, e ancora alienarsi, ma non era lecito ripeter mai l' intera proprietà di una terra, già consentita in livello: opportunissima legge che ai livellarii assicurava il frutto delle fatiche loro. Accennammo nel capitolo precedente a gravi lagnanze del clero, e a scomuniche inflitte alla città per cagion di livelli; e del pari come si lasciassero

quelle leggi sussistere che li abolivano, dopo le promesse fatte per togliere gl' interdetti, sicchè possiamo ora cogli Statuti avere di esse oggi ancora esatta cognizione e insieme di questa che citammo, la quale con prescrizioni di epoche posteriori trovavasi in contrasto. A questi accordi del 1221 è molto probabile si riferisse il clero allorchè piativa col Comune per cagion di livelli. Molti di questi dai vescovi o dai monasteri a qualche corporazione ecclesiastica si concedevano, e talvolta per un tempo assai lungo, come nel 1236 fece il vescovo Alberto Boschetti che alla chiesa di Polinago consentì un livello da durare cento anni col canone di un denaro piccolo di Modena. Ciò che a poco a poco far si potè in vantaggio della libertà del suolo e delle persone è forse il miglior vanto che spetti agli antichi legislatori nostri; i quali, se anche in questo miravano a tagliare i nervi alla potenza dei nobili e del clero, una riforma senz'altro incominciavano che immensi vantaggi ne' secoli successivi a tutti i popoli avrebbe procacciato. Molte tra le leggi di quel tempo non altro impongono se non la rifazione dei danni o la punizione dei delitti, e non tengono di mira ciò che di presente dalla legge richiedesi, il miglioramento cioè delle condizioni sociali e l' emenda del reo: ma queste di che c' intertenemmo a grandi jatture cerca-

vano riparo, e i servi elevar volevano a dignità di uomini, per quanto dalla condizione de' tempi e dagli ostacoli che erano da superare, fosse consentito.

Ma noi ci siamo messi dentro a questo argomento delle leggi quasi volessimo di tutte occuparci, il che importerebbe rifare gli Statuti che appunto sono un codice di leggi. Noi intendiamo invece offerire un saggio delle medesime, e perciò a meglio chiarire il soggetto porremo innanzi a questo luogo alcune osservazioni generali intorno la legislazione de' nostri antichi, quale dagli Statuti modenesi ci viene manifestata. Avvertiremo da prima il disordine che nell' esposizione di queste leggi s' incontra, voltandosi nella stessa rubrica il discorso dall' una cosa a un' altra al tutto diversa, ovvero contraddicendosi le leggi tra loro, perchè talvolta le nuove, senza cancellare le antiche, scrivevansi a libro. Che anzi a taluna legge è fatta tale appendice che interamente la distrugge: veggasi, tra le altre, la rub. CXCI del lib. I, che vieta i lasciti alle chiese e poi sulla fine li consente. Le quali cose ci furono di sprone a prendere in questo lavoro ciascuna materia partitamente in esame. Degna pur anche di osservazione è la varietà nei giudizii e nell' applicazion delle pene, trovandosi, ad esempio, che una multa

di 500 lire non potuta dal fisco riscuotere recava con sè quando la pena di morte, e quando la perdita di un membro, pena quest' ultima comminata ancora in cambio di una multa di 1000 lire (rub. XIII e XIV lib. I). Noterai ancora nessuna distinzione incontrarsi fra crimini, delitti e contravvenzioni, ond' è che le pene non sempre appariscano applicate a dovere: e inoltre la disparità, da noi già avvertita, nei giudizii a seconda delle persone, e a seconda de' tribunali o laici, o ecclesiastici, o de' feudatarii: tribunali questi ultimi avversati dal governo, ma che ciò non pertanto esistevano, benchè di quelli de' nobili ne' lor castelli poco o nulla per quest' epoca ci sia conosciuto, mentre per le successive gli Statuti delle terre feudali ed altri documenti ci porgono gli opportuni ragguagli. Circa i tribunali ecclesiastici notiamo l' obbligo talvolta imposto ai chierici di non citare ad essi alcun laico, e ciò dicemmo promesso anche dai monaci di Nonantolà negli accordi presi col Comune nel 1262. Nè van taciuti gli ostacoli interposti all' esecuzione delle sentenze dalle quali alcun danno pecuniario ricevesse il Comune (v. rub. LXII lib. I); il quale andava altresì esentato dalla restituzione de' beni confiscati, allorchè a coloro che comprati li avessero veniva imposta, come già fu per noi nel precedente capitolo avvertito.

Nè meno spiccata ci vien innanzi la parzialità de' giudicii che sortivano contrarii sempre agli avversarii politici, se pure questi dai tribunali stessi non si escludevano: ond' è che sembrasse all' Hallam, nella sua Storia del medio evo, istituzione opportuna a quell' età, come inopportuna sarebbe nella nostra, quella degli asili ecclesiastici che più vittime sottrassero al furor de' partiti, pognamo pure che altrettanti rei dal meritato castigo francassero. Gli asili sacri (che ancora in qualche luogo sussistono) non sono per altro negli Statuti nostri ricordati.

Fra cotanto imperversare di fazioni, e nella esaltazione degli animi che fu nell' epoca per noi discorsa, nella quale diceva il Guizot essere mancata in modo strano alla vita umana la felicità, il riposo, la libertà (1), reputeremo sano consiglio essere stato che si affidasse la direzione degli affari giudiziarii ad uomini forestieri, presieduti dal Podestà, forestiero pur esso. Che se meno de' cittadini de' costumi e e degli umori del popolo avevano contezza, andavano scevri però degli odii domestici che turbavano il giudicio ai cittadini, non potendo poi essi in cause di lor conterranci recar sentenza, come avvertimmo prescritto dalla rub. LI

(1) Guizot. Cours d' hist. moderne.

del lib. I. Vero è d' altra parte che guelfi o ghibellini essi ancora, mal potevano venir reputati imparziali. L' opera loro dalla molta somiglianza veniva agevolata che si riscontra tra i diversi Statuti delle città italiane, somiglianza che consente imaginare uno scambio d' idee tra i reggitori dei municipii che propor le dovevano alle assemblee, i quali del rimanente quelle riforme di per sè avranno consigliate che trovarono utili nella patria loro, o in altri paesi. Nè poi va taciuto che dai professori delle leggi nelle università i futuri legislatori le medesime norme sul diritto imparavano. Potrebbe pensarsi ancora che delle leggi promulgate alle città amiche s' inviasse copia, se non facesse ostacolo il non trovare negli Statuti ricordate mai le leggi altrui, neppure là dove è parola dell' archivio, nel quale senz' altro sarebbero state riposte.

Forse dalla necessità in che si era di porre l' amministrazione della giustizia in mano di forestieri, e anche per tôr via i tribunali de' feudatarii e degli ecclesiastici (al che non si riuscì interamente, come dicevamo), e non solo da una smodata voglia di accentramento, vizio per altro delle repubbliche nostre, originò la severa legge che ai castelli e alle ville ogni qualità di tribunali inibiva, volendosi che in Modena tutte le cause si dibattessero

(rub. XXVI lib. III, CCXXXIV lib. IV). La qual prescrizione come gravosa, per la mancanza ancora delle strade, riescir dovesse a una gran parte degli uomini del contado, non è chi nol vegga. Ciò non poteva per altro aver luogo pel Frignano, la qualità del paese e la distanza da Modena mettendovi ostacolo. Negli accordi pertanto che nel 1276 si presero coi frignanesi (1) troviamo conceduto risiedessero nel Frignano un Podestà un giudice, un notaio. Una scheda contenente i nomi di alcuni cittadini modenesi presentavasi dagli uomini del Frignano al Podestà di Modena, e i proposti venivano tratti a sorte nel consiglio generale. Dovevano coloro che per tal modo riescivano eletti durare in carica sei mesi, pagati dai frignanesi, come già avemmo a dire. Si riserbava per altro il Comune le cause criminali che tutte dovevano in Modena venire giudicate, e quelle di appello. Di questi accordi che le frequenti rivoluzioni del Frignano resero per avventura poco efficaci, non mi sovviene aver trovato menzione negli Statuti.

Volendo ora entrare a discorrere de' tribunali, parci dovere innanzi tutto accennare alle frequenti ferie che ritardavano il corso alle cause civili, tenendo in disagio coloro che

(1) Tiraboschi, Mem. Mod. t. V. Docum.

non avendo dimora in Modena, per tutelare lor ragioni a ripetuti viaggi vedevansi astretti. D' alcun sussidio tornava però in cotali circostanze l'opera dei sindaci delle ville, tenuti per l' officio loro a rappresentare in giudicio gli uomini dai quali avevano il mandato. La rub. I del lib. III il lungo catalogo ci porge delle ferie giudiziarie, durante le quali nè i giudici civili, nè i consoli de' mercanti trattar potevano causa nessuna, eccetto quelle per lievi contestazioni, e come si ha dalla XLVIII rub. del libro stesso, quelle de' poveri. Se non che in più luoghi degli Statuti è detto di cause da discutere in giorni feriati e non feriati, ma sono, come stimo, le criminali, per esse non mai facendosi ferie, come diremo parlando del giudice del maleficio. Questi giorni festivi non erano (come hanno gli Statuti novissimi) compresi nei 40 concessi all' inquisito per produrre sue discolpe, e neppure nei 15 entro i quali erano da presentarsi i rogiti comprovanti il possesso, ovvero l' assoluzione del debito, o altro che si volesse.

Le frequenti sospensioni nella trattazione delle cause tanto più erano a lamentarsi in quanto che il modo tenuto a quell' età una sufficiente speditezza consentiva, così che brevi giorni talvolta erano prescritti al giudice, entro i quali la sentenza venir doveva promulgata. La ru-

brica CLXXXI del lib. IV ci fa conoscere, ad esempio, che le cause per danni dati e per contumacia s' avevano a decidere nel termine di venti giorni. A Bologna il giudice giurava avrebbe dato esito ad ogni causa entro cinquanta giorni (*Stat. bon. anno* 1256, rub. XIII).

A voler conoscere le norme che l' amministrazione della giustizia tra noi regolavano converrebbe l' intero volume degli Statuti prendere ad esame e sovratutto il lib. I, il III che s' intitola *dei giudizii* e quello *de' malefizii* che è il IV. Ma noi toccheremo soltanto alle cose che più ci sembrino all' uopo. Le rub. XL, CXXII e CXXIII del lib. I, tutte le cause vogliono discusse nel palazzo comunale, secondo il dettato degli Statuti, o se questi non parlino della materia di cui è questione, secondo il diritto e le leggi generali (1). Dopo citate le parti, sei giorni concedevansi per fare opposizione alla causa; udita poi l' esposizione del fatto, e ciò che ad opporre avessero gli avvocati delle parti, venivano questi allontanati e si procedeva all' esame dei testimonii, e di coloro che erano in causa. La sentenza non poteva essere di condanna se convinta o confessa non fosse la parte

(1) Gli Statuti municipali, essendo fatti per provvedere alle bisogne del Municipio, erano di lor natura insufficienti, sovratutto se fosse in causa un forestiere: per ciò fu conceduto d' invocare l' applicazione delle leggi romane.

soccombente. La fuga per altro era tenuta come prova di reità, vie più per chi era dagli esecutori della legge ricercato (rub. XL. lib. I, e XXXI, lib. IV). Una tassa a favore de' giudici segnavano gli Statuti, oltre la quale nessuna cosa potevano accettare.

Davansi dal giudice i curatori ai pupilli, procedevano essi alle emancipazioni, ed era fatto obbligo a loro, e similmente al Podestà, di pacificamente ascoltare così le private denunzie, come le proteste degli accusati: che se trascendesse il giudice ad offesa verso di loro, pagava ad essi 50 soldi, ed altrettanto all' erario (rub. CCVII lib. IV). D' altra parte colui che, allorquando accudivano alle funzioni loro, i giudici oltraggiasse (e così i notai) pativa multa, la quale pel nobile era quattro volte, e pel popolano due volte più grave di quella per offese a un cittadino, e se l' offensore era un nobile o un aderente suo, creder dovevasi al giudice che lo denunziasse (rub. CCLXXIII libro stesso).

Potevansi fino a tre giudici ne' quali non si avesse fiducia ricusare, e più tardi anche cinque, e per le sentenze interlocutorie sei giudici; ma solo fin che duravano gli esami (rub. III lib. III) E ancora chieder potevasi un consiglio di giudici estranei alla causa, dovendo poi al parere di questi i giudicanti e lo stesso Podestà attenersi (rub. LII lib. I). Notabili favori

cotesti che l' imperversare delle fazioni, e gli odii da esse partoriti resero forse necessarii, essendochè poteva aver luogo il dubbio che gli umori di parte s' intromettessero a falsare i responsi del tribunale, quantunque i giudici, perchè fissava il codice l' entità della pena a ciascuna trasgressione o ai delitti, minor campo avessero a trascendere ne' giudicati. Ma pure prave liti vi erano, come sono chiamate in una giunta alla rub. II del lib. III, in danno degli artefici e de' popolani, per il che alcune norme s' ebbero a prescrivere. Desta poi meraviglia la poca stima in che gli Statuti nostri in diverse rubriche loro tengono l' autorità de' tribunali quando consentono, come fu già per noi avvertito, potersi in diversi casi dalle sentenze loro appellare non solamente al Podestà, ma al consiglio generale altresì, poco atto invero a rivedere processi. Ed anzi le sentenze tutte che il Podestà promulgava nel consiglio stesso s' avevano a leggere perchè fossero valide, secondo è detto nel lib. IV. Noterai ancora quel frequente raccomandare che le cause non altrimenti s' abbiano a trattare se non dietro i dettami del diritto e delle patrie leggi, con che nondimeno può reputarsi manifestata l' opposizione del Comune ai processi discussi nel foro ecclesiastico, e in quello de' feudatarii. Ma ciò che più sorprende sono le accuse di brogli

e di malizie lanciate dai legislatori contro i giudici, gli avvocati, i notai, esempio che troviamo imitato dal marchese Alberto d' Este nel secolo XV. Nè certamente crescer potevano prestigio ai tribunali quelle minute cautele che contro di essi vediamo prendersi a tutela dell' avere del Comune, in danno del quale non potevano aver corso le sentenze se non le esaminava il consiglio generale, la qual cosa fu da noi più addietro mentovata: e così le altre che si presero in favore dei convenuti in giudizio (v. ad esempio la rub. CCXLIII lib. IV).

Non va poi taciuto che molti dissidii tra i cittadini senz' uopo di tribunali venivano composti per opera di buoni uomini che facevano officio di giudici di pace; e inappellabili, come trovo negli Statuti novissimi, erano le sentenze di costoro, ovvero del terzo soprachiamato se disformi erano state le opinioni dei due primi. Altri piati ponevansi con pubblico stromento (e di questi molti se n' hanno nell' archivio notarile) in mano di alcun cospicuo cittadino, all' opinamento del quale dichiaravano in precedenza le parti di acquetarsi senza appello, e di suggellare per rogito le proposte di lui. Così i monaci di s. Cesario, come si ha dagli Atti notarili, in una questione che ebbero con una donna della Nizola s' elessero ad arbitri nel 1271 il Podestà e il capitano di Modena, e stettero

al lodo da essi proferito: e il Comune stesso, circa il 1270, rimise la decisione de' piati che aveva coi templari pel ponte di s. Ambrogio alla sentenza che pronunciato avrebbe il chierico Zaccaria Migliarini.

All' accusato fuggitivo concedevasi salvacondotto per poter sporre sue ragioni innanzi fosse pubblicata la sentenza; ma il salvacondotto è spiegato più innanzi (rub. CCX l. IV) non valere a procacciargli libertà neppure provvisoria, essendochè era egli tenuto in carcere, legato per di più con doppie corde: solamente non poteva per fatti estranei al processo venir ricercato, e difendevalo il Comune dalle molestie che inferir gli volessero i nemici suoi.

Facevansi le citazioni alla casa dell'accusato o, se non l'aveva, al luogo ove abitasse, o presso il giudice, o anche per voce di banditore alla ringhiera del palazzo comunale (Nota alla rub. XL lib. I). Eleggeva il giudice i testimonii tra i confidenti delle parti, non già, com'è da presumere, perchè attestassero fatti che veduti non avessero, ma per dar conto delle qualità morali dell'imputato, o per alcun che di simile. Era concessa copia degli atti che si chiedevano, e venti giorni per le difese, dopo i quali conchiudevasi la causa, salvo che per dieci altri giorni era lecito al soccombente appellarsi al consiglio generale, il che s'ei non facesse,

veniva la sentenza promulgata: così la rub. VIII del lib. III, e gli Statuti novissimi, che ancor ci dicono essere stati altri sei giorni conceduti dopo la sentenza ne' quali era fatto lecito interporre appello. Ciò per altro non poteva aver luogo che una sol volta, a meno che non si pagassero del proprio i giudici, i notai, i consiglieri, gli scrivani. I giorni prefissi al ricorso in appello erano il mercoledì e il venerdì. In prima istanza ricorrevasi ad un giudice diverso da quelli che trattata avevano la causa, e in seconda istanza al consiglio generale, ovvero al Podestà che altro giudice delegava alla revisione, o facevala egli medesimo. Ad evitar poi che il ricorrente avesse a trovar pretesti per far differire la sentenza, se questa non poteva entro quattro mesi pronunziarsi veniva esso condannato nelle spese: il diritto per altro gli competeva di rinnovare l'istanza (Stat. noviss.).

Dei giudizii criminali dà conto il libro IV, che s' intitola *dei banditi e degli assassini.* A cotali cause il giudice del maleficio soprantendeva che aveva carico, come or si direbbe, di direttore di polizia della repubblica, e del quale alcuna cosa avremo a toccare in appresso. A lui le denunzie facevansi, e di esse teneva memoria il notaio suo (e così delle cause da trattarsi e dei nomi de' carcerati), in un libro che passava ai giudici che successivamente occu-

pato avessero quella carica (rub. CLXXX e CLXXXI). Se poi alcuna dimenticanza nei notamenti si trovasse, veniva il giudice multato in 100 lire (800 franchi). A questo luogo va ricordata la rub. CCXXII del lib. IV, secondo la quale erano gli ascritti alla società del popolo tenuti a denunziare ciò che intorno alle adunanze che facessero i nobili venisse lor conosciuto. Alcune cose poi al solo Podestà s'avevano a confidare, e in tali casi instruiva egli medesimo i processi resi da quelle rivelazioni necessarii; ma proferir non doveva intorno a que' fatti sentenza alcuna senza il consenso di tutti i difensori e di due parti del consiglio generale (rub. CCXXI, lib. IV). Era del pari in arbitrio del Podestà d'inquisire di suo officio allorchè accadessero delitti gravi, ma se non era la sentenza entro 10 giorni da lui pronunziata, la causa seguiva il corso ordinario: ed era poi questo il solo caso, oltre quello che diremo pei delitti commessi in villa, in cui gli fosse lecito di ordinare egli stesso la tortura del reo (rub. III, libro stesso). Poteva egli applicare altresì le pene col consiglio de' giudici suoi, come si ha dalla rub. VIII, che poi soggiunge non concedersi a lui di tenere in carcere un inquisito oltre un mese, e due mesi se il delitto recasse pena del capo o della perdita di un membro: banditi e debitori non

liberavansi però se non dopo data satisfazione alla parte offesa. Solo allora che il Podestà trovato si fosse all' esercito, potevansi le sentenze differire. Ingiurie proferite in tribunale contro gli accusatori o i testimonii, se in presenza del Podestà, portavano accrescimento di pena (rub. VI lib. stesso).

I capitani di cinquantine e di ville, e i capi delle società di arti erano tenuti i primi entro cinque giorni, i secondi entro otto, sotto pena di multa, a render conto dei delitti commessi entro la cerchia della giurisdizion loro, e gli uomini di villa chiamati dalla campana arrestar dovevano i rei e porli nelle forze del Comune, secondo ordina la rub. XXIII del lib. IV. Ma le denunzie venivano fatte altresì, come dicevamo, dai cittadini. La rub. CV del lib. I ci ha conservato la nota dei premii dovuti ai delatori: se il delitto denunziato portasse pena del capo davansi 25 lire (200 franchi), se di un occhio 100 soldi, ossia lire modenesi cinque; se di entrambi o di altro membro 10 lire (80 franchi): il doppio se nobile era il reo. Nel libro delle Riforme del 1306 è ricordo delle 25 lire che pagaronsi a diversi uomini che presentarono ai giudici un omicida. Il premio non davasi se non otto giorni dopo eseguita la sentenza, e ad esso aggiungevasi la metà della multa inflitta al delinquente. L' accusatore, se il chie-

desse, poteva tenersi segreto; pativa poi grave pena se falsa apparisse l'accusa, o anche se provato non si fosse il delitto.

Dura condizione era fatta al testimonio, che talora sarà stato l'accusatore medesimo, imperocchè fosse in facoltà del giudice di esperimentare su di lui la tortura per avere la conferma o la ritrattazione di quanto esposto aveva. Che anzi ai tormenti sottrarre non si poteva qualora indizii si avessero a sospettare della fede di lui, ovvero se l'incolpato dichiarasse (come tutti sogliono fare) sè essere innocente. Così prescrive la rub. IV del lib. IV, la quale non attiene invero quanto sembrava promettere nel titolo suo che è *De non tormentando teste.* Ma l'accusato medesimo per trarre da lui, non diremo il vero, ma una confessione qualunque che i fisici dolori gli strappassero, veniva poi ad egual pena, se l'accusa era di delitto grave, a sua volta sottoposto (rub. III lib. IV).

Qualche maggior riguardo nella forma si usava cogli ascritti alla società del popolo, per procedere contro i quali alla prova della tortura occorrendo l'assenso dei difensori e degli anziani; e quattro di questi al funesto spettacolo dovevano rimanere presenti. Ulteriori garanzie furono poi richieste nel 1306, ma in quell'anno medesimo fu convenuto col cardinale Napoleone degli Orsini, come ad altro luogo

dicemmo, di porre alla tortura gli ecclesiastici intervenuti a tumulti (1).

Dove più larga via lasciavasi all' arbitrio era nelle ville, consentendosi dalla rub. CCXXVI del libro or citato al Podestà di sottoporre alla tortura testimonii e accusati, ancorchè le prove mancassero del reato, bastando l' asserto del delatore, o la pubblica fama, che viene con singolarissimo discorso definita pel giudicio di alcuni, ancorchè apparisca contrario a quello di tutti gli altri. Non meno barbara è la legge che all' accusato convinto di falsa testimonianza (e poteva esserlo, come dicevamo, mercè una confessione estorta coi tormenti) infliggeva il taglio della mano destra, o se fuggito era, una multa di lire 500 e l' esilio: 100 lire pagar doveva chi indotto lo avesse a mentire al vero (rub. XXVI lib. IV).

Le condanne per causa civile non portavano di consueto se non pene pecuniarie a pro del fisco e delle persone danneggiate, e ricorrono per gli Statuti le tariffe di cotali emende. Troverai quella per le parole ingiuriose nella rub. VI del lib. IV. La falsa scrittura per altro traevasi dietro il taglio della destra; e così alcuna pena corporale andava congiunta a qualche al-

(1) Di altre norme per giudicare gli ecclesiastici delinquenti facemmo menzione nel capitolo IV.

tro delitto. Ma la severità della legge appariva poi in tutta la sua inesorabilità nel fatto dei delitti o politici o criminali. Una grande varietà di pene, specialmente per le cause criminali, troviamo negli Statuti: diciamo intanto della relegazione; di questa è parola nella rub. CCXXV del lib. IV e nella XXXVIII del lib. I, ove a temporanei permessi si accenna altresì che il Podestà accordava ai confinati per passare tre giorni in città, purchè non vi si trovassero più di tre di costoro al tempo medesimo. L'esilio con facilità grandissima infliggevasi, specialmente se l'accusato sottraevasi colla fuga al giudicio, ma con eguale facilità veniva revocato, soddisfatta che fosse la parte offesa; essendo che nelle cause che avean tratto a danni dati a un cittadino, in questo rimettevasi a quell' età il giudicio che recar si dovesse intorno al reo; che perciò assai volte dei misfatti più gravi andava impunito (v. tra le altre la rub. VII lib. IV). Tolto per altro questo caso, liberamente procedevano i tribunali, e con severità, non di rado leggendosi negli Statuti che si ordini il taglio o di uno o di più membri, e talora sulla pubblica piazza; e più volte troviamo comminata la pena di morte. A tutte le condanne andavano compagne le multe: talora passavasi il condannato dall' estimo di città a quello più gravoso delle ville, perdendo la cittadinanza; ma

allorchè l' erario era al verde, pagando una somma convenuta come già dicemmo, tornavasi agli estimi di città (v. rub. III, IV, V, VI del lib. VI). Frequente è il caso di devastazione de' beni o di confisca; ma il carcere non soleva essere se non preventivo, e non oltrepassava una giornata (salvo speciali circostanze per quelli che avesser modo di dar cauzione, come ci assicurano la rub. CLIII lib. I, e la IX del IV lib.). E cotali sicurtà facilmente allora da chi alcuna cosa possedesse in proprio si ritrovavano, facendosi dai parenti dell' accusato una promessa giudiziaria, colla quale obbligavano i beni loro che tenuto avrebbero indenne il fideiussore: e di ciò è documento negli atti nostri notarili da me veduti, dove poi sono processi altresì intentati a chi fece sicurtà, acciò pagasse pel reo ch' era fuggito: dirò solamente di quello che è tra gli atti stessi del 1271, col quale il massaro di Soliera citò un Federzoni che era fideiussore di un Rastaldi reo di ferimento e sottrattosi colla fuga alla condanna, acciò pagasse egli ad un contadino ferito dal Rastaldi quanto spettavagli a rifacimento di danni.

Ma i poveri e i debitori, pei quali nessuno offeriva garanzia, e che pagar non potevano o le multe inflitte loro o il debito, languivano nelle carceri; e la rub. CLIV del lib. I avvisa

una largizione di 40 soldi il mese fatta dal Comune ad un frate che proveder doveva il pane pe' carcerati poveri, acciò non morissero di fame. Frati erano altresì i medici loro, come sembra potersi argomentare da ciò che leggesi nelle tante volte citate Riforme del 1306, ove si notano 10 lire da darsi ai frati che curato avevano le ferite di quelli che allora uscivano dal carcere. Ai poveri specialmente profittavano le tre amnistie per le solennità di Pasqua, di Natale, di S. Geminiano decretate dal consiglio generale nel 1306. I debitori per altro liberar non potevansi se non col consenso de' creditori.

Al carcere preventivo, avvinti ancora da catene, ricordate in più rubriche (XL del lib. IV e altre), erano astretti i rei di delitti gravi e, come dicemmo, i banditi che si costituivano pel giudizio: ma pronunziata la sentenza, o esiliati venivano o condannati nelle membra, o multati, a seconda dei casi, se pure avean salva la vita. La rub. CLIII del lib. I vieta poi che si usi per carcere alcuna stanza del palazzo del Comune o di quello del popolo, dove però ritenevansi in tempi posteriori gli officiali pubblici in istato di accusa (Giunta alla rub. stessa).

Gli odii di parte, così feroci a quell' età, trovavano satisfazione ancora nei patimenti pro-

cacciati agli avversarii politici, segregati talvolta per anni dal consorzio degli uomini. Così ci narra il Morano che allorquando ottenne l' imperatore Arrigo il dominio di Modena nel 1311 aprironsi le prigioni a molti che da quattro anni manco un mese vi giacevano: e l' altro cronista Bazzano dice di Tolomeo Boschetti nel 1308 massacrato nel carcere dal popolo levatosi in furore per la sconfitta toccata agli Aigoni. Era quest' ultimo per avventura uno di quegli ostaggi soliti prendersi dalle fazioni e dai governanti tra quelli di contrario partito. Di tali ostaggi assai ne tolse in Modena e in Reggio Azzo d' Este allorchè qui dominò. Tra i nostri erano sette della famiglia da Savignano (1): e nel 1304 Simone e Buonadamo Boschetti poi vescovo, e più altri furono come ostaggi mandati in carcere a Ferrara: i primi all' epoca della rivoluzione del 1306 vennero cambiati con prigionieri del seguito di Azzo. Talora l' ostaggio allora solo si liberava che avesse ceduto alcun suo castello al Comune, come ad Arriverio da Magreda, arrestato quale aderente ai Bonaccolsi nel 1314, ebbe a intervenire. Sono poi memorabili nella storia nostra le tragedie dei Pico fatti perire di fame nella fortezza del Castellaro dai Bonaccolsi, alcuni

(1) La Storia miscella bolognese dice quattordici.

de' quali per opera di altri Pico la stessa morte nella fortezza medesima incontrarono. Allorchè alcun pericolo per opera di una fazione alla pace pubblica sovrastasse, venivano temporaneamente i più temuti capi di quella sostenuti in carcere, come accadde nel 1317 per le minaccie de' signori da Sassuolo contro la città. Tredici partigiani loro furono perciò imprigionati, fra i quali nove Bellencini, e due di questi dopo sofferta la tortura, multati vennero l' uno in 1004 lire e l' altro in 1006; e poscia essendo svanito il pericolo, insieme ai compagni loro furono liberati (*Bazzano cron.*).

Per ragione di pubblica sicurezza chiudevansi in carcere i prigionieri di guerra: 600 ve ne posero i nostri vincitori nel 1325 a Zappolino, mentre altri 900 furono allogati nelle botteghe intorno la piazza.

Dicemmo, parlando delle finanze, avere il Comune affittato a cittadini la custodia delle prigioni, per la quale percepivano essi un assegno da ciascun detenuto, ma poi multati venivano ad ogni evasione che accadesse. Potevano sotto la responsabilità propria concedere libertà provvisoria ai prigionieri, e a ciò consentivano essi quando qualcuno si prestasse ad una sicurtà che li tenesse indenni: del che scrivevasi rogito, come dagli Atti notarili s' impara. Ed ora termineremo ricordando la rub. XLVII del

lib. III, che parla dei testamenti de' prigionieri, che tenevansi validi se accompagnati da solennità legale, anche se avesse il reo condanna nel capo.

Le cose che venimmo esponendo valgano a conferma di quanto per noi fu asserito, non essere stata all' età dei Comuni la pena del carcere, nel più dei casi, se non preventiva, ovvero temporanea, e solo arbitrariamente protratta per odii di parte. La qual cosa, al pari della celerità nella spedizione delle cause, dalla mancanza di ampie carceri, e da ragioni di economia era consigliata. In carcere tenevansi i debitori finchè pagato non avessero, e ciò a richiesta del creditore, ma non interveniva condanna, ed era in facoltà del creditore (pagato o no ch' ei fosse) di liberarli. I delitti non gravi che ora con diverse maniere di prigionia si puniscono, venivano allora con multe scontati o col bando accompagnato sovente dalla confisca: ond' è poi che negli Statuti or l'una or l'altra pena ad ogni tratto s'incontri, e di consueto due insieme. E chi non pagasse una multa, dopo un breve indugio concessogli, il quale però portava aumento alla multa stessa, veniva bandito: e del pari chi sottratto si fosse colla fuga ai processi, e così via. E giunse a tale questa smania di liberarsi mercè gli esilii da chi s' aveva in dispetto, che nel 1298 si

ebbe a decretare banditi da Modena i cani che abbaiando impedirono si sentissero i bolognesi che venivano sopra la città (*Annales veteres*). A torme poi e a famiglie vidersi più volte coloro espulsi che tenevano opinioni diverse dalle dominanti. Terribili questi ultimi al Comune, perchè adunandosi in frotte ai castelli o nelle vicine città, dove talvolta un proprio Podestà si eleggevano, devastavano il territorio, o faceano prova di entrare colle forze degli amici loro nella città a mutarvi il governo (1). Il ritorno di costoro in patria, o per accordi, o armata mano, o per interne rivoluzioni della città traevasi dietro la restituzione de' beni confiscati (quelli eccettuandosi che in possesso del Comune si ritrovassero o dei creditori che li ebbero per sentenza di tribunale, come dice la rub. LXXV del lib. III); di ciò fan documento le rub. XVI del lib. I, e LXXIII *bis* del lib. III. Alcuni per altro tra gli esuli, o disperati del ritorno, o acconciatisi bene altrove, o timo-

(1) Tra i banditi politici va annoverato il Marchese Azzo d' Este, dal parlamento del 1306 dannato a perpetuo esilio, e con lui i ministri suoi e tutti i ferraresi (Riforme del 1306). Pare si avessero ancora esuli per cagione di dissidii del Comune col clero, perchè Innocenzo IV nel 1244 assegnò proventi ecclesiastici a modenesi esuli per controversie religiose, e nel 1254 pose la tassa di un ventesimo sui beni della chiesa nostra da impiegarsi nell' uso medesimo (Tirab. M. Mod. Docum. 823, 826).

rosi di perdere ogni aver loro, espatriavano vendendo i beni che lor fossero rimasti: tra questi credo potere annoverare Giordano da Savignano che nel 1271 per 800 lire modenesi (franchi 6400) vendette le terre e le case che aveva nel territorio nostro; ma poi venuto a Modena qui fece testamento nel 1276 (arch. notarile). Coloro che trionfanti riedevano dall' esilio non punto dalle sventure ammaestrati, nuovi guai a se medesimi preparavano infierendo sui vinti, privandoli della patria e costringendoli per tal modo a ritentare contro di essi la prova. Talvolta però ai mutamenti di governo teneva dietro un' amnistia come quella che è alla rub. XVI del lib. I, ch' esser dovrebbe del giugno 1327: nella quale noterai tra l' altre cose la facoltà ai reduci di aver luogo fra i procuratori, ancorchè alcun di loro avesse toccato condanna per delitto di falso: la qual cosa dagli Statuti espressamente era vietata, e da ogni norma di giustizia e di onestà si discosta. Se non che in qualche parte un compenso a cotale enorme concessione offerir potrebbe altra rubrica, che riproducendo questa ora citata, non fu da noi messa a stampa, ma che spiega l' amnistia intendersi per solo ciò che al governo si riferisce, lasciando intatte le ragioni che i cittadini volessero, far valere in tribunale contro i reduci. E qui è da citare altresì

la rub. LXXX *bis* del lib. III, che c' instruisce sul modo che tenevasi nel procedere alla restituzione de' beni agli esuli. Non troviamo nella legge ora accennata l' obbligo imposto ai nobili rimessi in patria di abitare lontano da Modena almeno due miglia, che fu stipulato già ne' patti di dedizione alla chiesa; ma potrebbe aver referenza anche a costoro la rubrica da noi poc' anzi ricordata che s' intitola *De confinatis* (rub. XXXXIII lib. I), la quale allude appunto, e così la rub. CCXXV del lib. IV, alle persone cui era assegnato un luogo nel distretto dal quale allontanare non si dovevano. Taluno era confinato in certa parte della città o dei borghi, e alcuni in città d' altro Comune: così gli antichi Annali modenesi ci narrano nel 1266 essere stati molti cittadini mandati a confine ad Imola.

L' intimazione del bando facevasi a suon di tromba dinnanzi la casa del reo alla presenza de' vicini: o anche, come aggiungono gli Statuti novissimi, al luogo ove ultimamente abitò, se assente ei fosse, alla chiesa, o sulle scale del palazzo comunale, e il nome di lui segnavasi nel libro de' banditi; ma se ciò non avesse fatto per qualcuno di essi il notaio, obbliandolo, gli si aveva a concedere senz' altro il ritorno (rub XXXVIII, lib. I). Lo scrivere o solo il parlare ad uno di loro era vietato dalla legge

e chi da loro ricevesse lettera, senza aprirla al Podestà la doveva presentare. Pe' reati di minor conto, e per le offese personali temporaneo reputavasi l'esilio, e potevasi nel secondo caso, mercè la pace ottenuta siccome dicemmo, abrogare. Il Comune medesimo, allorchè le finanze erano in disagio, vendeva a danaro le assoluzioni ai condannati, esuli o no, del che toccammo anche più addietro. Lieve era la multa imposta dalla rub. CCXLI del lib. IV a chi quella qualità di banditi albergasse; ma di 100 lire pel nobile e di 50 pel cittadino la vuole la rub. stessa se grave fu il reato che porse motivo al bando, il quale soleva appunto in simili circostanze decretarsi perpetuo. Erano poi i Comuni di villa responsabili se alcun bandito nel territorio loro si ritrovasse, e sottostar dovevano a multa, essendo obbligo loro l'arrestarli, e il farli tradurre a Modena come già avvertimmo; e chi tra i cittadini a ciò si prestasse avea premio in denaro. Era vietato il contrarre parentado o il concordarsi in pace con loro senza il consenso del Podestà, pena lire 1000 pel nobile e la metà pel popolano, e 300 pel Podestà che non li condannasse. Severissime e talvolta feroci erano le leggi contro i banditi per cagion politica, per omicidii o per altro grave fatto: si confiscavano i beni loro, ed erano dannati a

morte se venissero in potere del Comune: non potean disporre di cosa alcuna per testamento, nè adire ai tribunali. In più circostanze facevasi lecito a chicchessia l'offenderli e persino il dar loro la morte. Con più frequenza erano i nobili colpiti da condanna di esilio, a segno che poterono, con poca esagerazione i cronisti reggiani da Gazzata asserire essere stati tutti esuli nel 1319 i nobili modenesi, eccetto Francesco Pico (1).

Qui invece agli espulsi dagli altri paesi concedevasi asilo, solo chiedendo la legge che macchiati non fossero di delitti di sangue, di furto o di falso: al che per altro crederemo che, in riguardo specialmente degli esuli politici, troppo minutamente non si sarà investigato. Ma cresciuti i timori che i nostri fuorusciti dalle vicine città potessero irrompere sul territorio modenese, si offerì patto a diversi Comuni di vicendevole espulsione de' banditi per reati di omicidio, di furto, di aggressione e di falso, non che per tradimento alla patria, come si ha dalla rub. CCXLIV del lib. IV, la quale sembra provare ancora ciò che or dicemmo, poco cioè essersi ricercata precedentemente la vita di chi qui veniva a scontare l' esilio. Avvisa

(1) Nota per altro la Storia miscella bolognese che i beni confiscati agli esuli furono allora lasciati alle famiglie loro.

poi la rub. stessa che facevasi eccezione pei modenesi banditi da altra città, de' quali non s' aveva a chiedere l' espulsione da Modena. Forse da questa legge originò l' invito, con minaccia di carcere che, ad istanza dei bolognesi, fu fatto dai nostri nel 1306 all'arciprete de' Galluzzi e ad altri banditi di allontanarsi da Modena (*Reformat.* 1306) (1).

Fra i rei che andavano soggetti, secondo gli Statuti, alla barbara pena della perdita di alcun membro, basterebbe che quelli ricordassi i quali per non aver pagata una multa inflitta loro erano condannati a perdere o un braccio, o una mano, o un piede, nella qual pena il forestiere altresì che percotesse o ferisse un cittadino incorreva (rub. XX lib. IV). Altri, e non so per quali delitti, dannavansi a perdere o un occhio, o entrambi, come dalla rub. XXIII

(1) Di costui narra il cronista bolognese Matteo Griffoni che era figlio naturale di Antonio Galluzzi, e che nel 1319 fu posto in una gabbia di ferro, per volere del legato pontificio, e ivi lasciato morire. Al tempo medesimo decapitavansi un figlio di lui e quattro lor complici, per delitto di ribellione. A Bologna, a Milano e in altre città non era infrequente a quell' età che si chiudessero uomini in gabbie di ferro: a Modena nel 1307 dodici cittadini rei di tradimento ebbero a subire cotal sorta di castigo. Alcuni per altro sortirono vivi da quelle strette, come accadde in Bologna a un frate che, al dire della storia miscella, fu liberato in occasione delle allegrezze che nel 1313 colà si fecero per la morte dell' imperatore Arrigo.

già citata impariamo. Desta poi meraviglia ed orrore il leggere negli Statuti che si tagliasse la destra al contadino che con armi vietate ferì un cittadino, qualora non soddisfacesse ad una multa di 100 lire (800 franchi), come dice una giunta alla rub. or nominata; che si decapitasse, e l' avertimmo poc' anzi, chi non potea sottostare ad una multa di 500 lire, mentre tosto dopo si legge che una di mille importava a chi non la pagasse la minor pena del taglio di un piede: e sì che di una medesima cosa, cioè dei suscitatori di tumulti, in entrambe le leggi è discorso. E ti verrà veduto che una pietra, in occasione parimente di tumulti, se con balestra veniva scagliata portava pena del taglio di una mano, se con altro ordigno, di sola una multa; e con non più che dieci soldi saldavasi il conto a chi l' avesse gettata con la mano. Lo squarcio delle membra forse evitar potevasi nel più dei casi sborsando una convenuta somma di denaro, come negli Statuti di Valsolda è espressamente dichiarato, e come lascia congetturare per Modena ancora l' alternativa che in più rubriche si pone di una multa o della mutilazione, e quella specie di tariffa dei compensi dovuti per offese alla persona, incominciando dai pugni e dalle graffiature, e andando sino alla perdita di un membro, che può vedersi nelle

rub. XIV, XV, XVIII, e in altre del lib. IV. Scusabili non pertanto, in parte almeno, queste leggi (che avrebbero dovute essere men barbere e più eque) contro i sediziosi che troppo di frequente a quell'età la pace pubblica mettevano a repentaglio, più spesso per private passioni che per carità di patria. Ed ogni mezzo, anche scellerato, era buono se valesse a destar romori. Così volendo nel 1311 alcuni nobili reggiani cacciare di città i Sessi, fecero uccidere i primi due uomini che vennero in piazza i quali, dice la cronaca dei Gazzata donde leviamo questo racconto, non avevano mai fatto male a nessuno. Dal tumulto per cotal caso destatosi presero poi essi occasione a conseguire il fine che si proponevano. *Non miretur ergo,* dice la cronaca, *haec miserabilis civitas de statu suo.* Trascendeva poi la vendetta della legge allorchè colpiva in così fatte circostanze i possedimenti del condannato che devastavansi: e si atterravano le case nella città, volendosi per avventura che la memoria della punizione inflitta al reo si perpetuasse: se non che la rub. LXIX del lib. IV ci fa scorti che a miglior consiglio si venne più tardi, ponendosi i beni confiscati all' incanto. Memorabile fu l' atterramento del castello che Azzo d' Este erasi preparato in Modena, operato a furor di popolo allorchè nel 1306 gli fu tolto il dominio:

e perchè un buon tratto della città rimase ingombro dalle macerie di esso, il compimento della distruzione e il trasporto de' materiali fuor di città fu dal governo nuovo dato a cottimo a un Guglielmo Bico e ai socii suoi al prezzo di 1500 lire modenesi: ma il Bico rimettendovi del suo, fuggì da Modena, e i fideiussori di lui furono astretti a compier essi il lavoro (*Riforme del* 1506).

E giacchè avevamo impreso a parlare delle sedizioni e dei tumulti, citeremo ancora le rub. XVIII, XXIV, XXVIII, CCLVIII del lib IV, che vietano le mischie (*mesclantie*), le grida sediziose, le adunanze nelle case e nelle strade (e dicevasi adunanza il trovarsi insieme più che dieci persone, come si ha dalla rub. XXIV), e così l' entrare in città in tempo di romori. E sono ordinate le pene ai trasgressori, più gravi se il fatto avea luogo di notte, o nel duomo e nel suo sacrato, se colle armi insidiose indicate nella rub. XXIX e in più altre del libro stesso, o se i tumulti accadevano durante le elezioni (rub. XVII lib. IV). All' oggetto medesimo ha tratto la rub. CXLVIII di quel libro che, ad evitare cotali pericoli, agli armajoli inibiva di tener esposta arma qualsia nelle scaffe esteriori delle botteghe loro. Pei tumulti in villa è poi a vedersi la rub. CCLVIII ora citata.

Ritornando sulle pene comminate dal codice nostro, ricorderò quella della fustigazione della quale è detto nelle rub. I, XXVII, XL del lib. IV e in altre; e finalmente le condanne a morte, le quali volute dalla legge per molti delitti erano però, a cagione della fuga de' rei, rare volte eseguite, siccome stimo. In quelle incorrevano il banderaio, o portatore della bandiera, che fuggisse dinnanzi al nemico (rub. XXVII lib. I), chi gli tradisse un castello (rub. LXXVIII lib. IV), o commettesse gli altri reati di che diremo parlando delle milizie, e parimente chi s' adoperasse in danno della libertà del Comune, mettendo in atto i legislatori nostri questa sentenza di T. Livio: *magis supplicio dignus est seditiosus civis quam hostis.*

A morte ponevansi parimente e senza processo, bastando l' asserto di quattro testimonii gli assassini, col qual nome sono indicati i sicarii che uccidevano per mandato altrui (rub. XX lib. IV). Tali erano forse Bernardino da Piadena e Rosso Vaccari arsi vivi nel 1271 come omicidiarii, secondo riportano gli atti notarili. La rub. XIII del lib. IV gli omicidi in generale vuole messi a morte: ma avvi poi una rubrica (XV del lib. IV) che si contenta del bando e della confisca (1). I ladri recidivi coi complici

(1) A Parma nel 1336 un prete omicida fu sulla piazza

loro s'aveano ad impiccare (rub. XXII lib. IV), se pure non erano servi che rubato avessero al padrone; nel qual caso, con incomprensibile mitezza, la rub. II del lib. IV senza impor loro restituzione del tolto, li multa in sole 10 lire. Pena di morte era indetta agl' incendiarii di case o di messi (rub. XXI lib. IV), e a chi batteva falsa moneta che s' aveva a bruciar vivo (rub. XXV lib. stesso).

Il supplicio più comune a quel tempo era quello del laccio. Le forche s' alzarono da prima lungo il fiume Secchia, e più tardi alla Fossalta non lungi dal Panaro; ma in breve nessuno volendo prestarsi a lavorare la terra ov' esse rimanevano di continuo, ottenne il possessore del fondo che riposte venissero nel pristino luogo, come ci dicono le Riforme del 1306. Alcuni per altro furono sospesi alle forche più presso Modena, come que' due ladroni delle bande tedesche del Bavaro di cui parla il cronista Bazzano, dicendoli impiccati nel mercato de' buoi nel 1328. Il Podestà Pietrasanta che benemerito si rese purgando il paese dai ladri, ci dicono i vecchi annali che li faceva impiccare in qualunque luogo li trovasse; ma ripullulò la mala semenza, e nelle

bollito entro una caldaia, dopo che l' ebbe il vescovo sconsacrato (*Chr. par. Mur. Rer. it.* 9).

Riforme del 1306 troviamo che un covo di ladri erasi formato lungo la strada, allora deserta, tra porta Redecocca e Vaciglio; nè altro riparo si seppe trovare se non concedere immunità a chi presso quella strada ergesse case: e ad altro luogo avvertiremo essersi chiuso un canale perchè i ladri rubavano le navi che lo percorrevano. Contro i ladri quelle mutue assicurazioni forzose si fecero di che avremo a intertenerci nel capitolo che tratta dell' agricoltura.

Durò fino al secolo che ci corre il barbaro costume, frequente ne' secoli de' quali teniamo parola, di infierire sui corpi dei condannati a morte, o prima o dopo il supplicio; così la rub. CLXXXVI del lib. IV vuole che le donne le quali per le loro terre avessero pagati gli estimi a Bologna (del che dicemmo nel cap. V), siano prima fustigate e poscia arse vive, mentre gli uomini si facevan morire sulle forche dopo trattili per la città a coda d' asino, e quindi se ne bruciavano i corpi. E non è raro che per disposizioni di legge s' avesse a tanagliare il reo innanzi che morisse (v. rub. XX del lib. IV e più altre). Di consimili atrocità fecero pompa alcuna volta i feudatarii altresì ne' castelli loro. Rocca Tiniberga a un miglio da Sassuolo vide le orrende scene che vengono ricordate da fra Salimbene nella sua cronaca.

Il feudatario di colà, che era della famiglia reggiana da Gesso, faceva schizzar gli occhi dalla testa, stretta con funi, agli infelici da lui, coll' opera de' suoi scherani fatti rapire per le strade, se pagar non potevangli le taglie che per liberarli ad essi imponeva. Altri venivano da lui forzati a strapparsi essi medesimi i denti, e ve n' ebbe ch' ei fè sospendere ad una trave legati per un piede o pel pollice di una mano. Dice poi il cronista medesimo di un tale per nome Scalpino che in Reggio sottoposto ai tormenti ebbe arsi i piedi, forzandosi il padre di lui ad essere presente a quello strazio. E parimente in Reggio un cittadino sospettato di tradimento (e non è detto se reo) venne appeso per un braccio ad una torre, poscia decapitato, e il cadavere di lui innanzi di essere arso, fu a coda di cavalli strascinato per la città. I quali immani fatti, non rari allora in Italia, attestano alla civiltà che venivasi sviluppando ne' Comuni italiani essere andata compagna quella ferocia che era una trista eredità lasciata dall' età precedente.

Esecutori di giustizia erano forse i barattieri, che formavano una strana società, i membri della quale dicevansi *milites de gesta:* avevano Podestà e capitano proprio, e il privilegio di tener giuochi d' azzardo vietati agli altri, a patto di somministrare al Podestà di Modena,

come dice la rub. XXXVIII del lib. IV *ribaldi e uomini opportuni a fare le vendette e le giustizie del Comune,* ossia i bravi per le segrete vendette, e il boia per le pubbliche. Codeste società di barattieri avevansi in altre città ancora, e di essi si occupano i *Bandi di Lucca* di recente venuti in luce nella Collezione dei Testi di lingua (1), e gli Statuti di varie città.

Ma a riconfortarci l' animo, lasciando il tetro argomento che svolgemmo sin ora, ripensiamo la solennità delle paci pubbliche e delle private, di che diede spettacolo l' età de' Comuni. Alquante tra queste sono dai documenti nostri ricordate; alcune ne procurarono il Boccabadati nostro ed altri francescani; e gli Atti notarili di quella ci dicono che ricongiunse in concordia nel 1271 le due fazioni in che andava spartito il popolo di Nonantola. Fu questa pace solennemente ratificata nel palazzo comunale di Modena da venti uomini per ciascuna delle due fazioni, e l' atto che se ne rogò lo fece porre il Podestà nel libro de' memoriali. E ancora nel palazzo municipale l' anno seguente le discordie si composero che laceravano il Frignano, suggellata la pace col matrimonio della figlia di un Munari di Modena con Pari-

(1) Milano 1863, t. III.

sello Montecuccoli, con dote di lire 100 che le Comunità del Frignano crebbero fino a 400 lire di Modena, e con l' altro della figlia di Matteo Montecuccoli con Giovanni Boschetti, la quale ricevette pur essa dalle Comunità frignanesi 600 lire in accrescimento della dote che era di lire 300.

Una pace generale decretò il Comune di Modena nel 1306 (ed è negli atti di quell'anno), e si fe' legge dovesse ogni 15 giorni il Podestà porre a partito nel consiglio generale il modo di conservare il buono stato della città (il che non credo venisse poi mandato ad effetto, non trovandone indicio ne' rendiconti delle sedute consigliari). Vietavasi persino di nominare i partiti politici, e si voleva cassato dagli Statuti ciò che ad essi aveva tratto, la qual cosa afferma il Mazzarosa essersi fatta anche in Lucca (1). Delle paci private facevasi del pari pubblico stromento, ed erano esse pure non senza solennità in certi casi nel palazzo comunale o nel duomo celebrate, e tornavano oltremodo opportune a cessare le vendette, e a liberar di pena chi ad altri avesse recato alcun danno.

Vero è per altro che codeste paci pubbliche o private da subitaneo entusiasmo religioso

(1) Mazzarosa, Storia di Lucca, t. 1.

prodotte, o dai persuasivi argomenti di un oratore o del governo, o ancora da stanchezza, da necessità, dall'esser venute meno le cagioni del dissidio, come d'improvviso si concludevano, così con eguale celerità molte volte venivano infrante. Era bensì indetta multa di lire 500 a chi una concordia suggellata con rogito avesse violata (rub. XV lib. I); ma nè decreto alcuno, nè i giuramenti valsero mai a fermare tra uomini cresciuti al sangue e alle fazioni una pace durevole. Del che fan documento per l'età dei Comuni il frequente rinnovarsi di quelle paci, e la lunga iliade delle civili sempre rinascenti discordie. E ciò diciamo singolarmente di quelle tra le fazioni, perchè per le altre fra i privati erano leggi speciali a procurarle, e a farle durevoli per quanto fosse possibile. La rub. CXLI del lib. IV voleva multato e bandito colui che con altri si obbligasse a ricusare la pace a un nemico; la VII del libro ora ricordato assente a quelle fatte nei quattro giorni dopo l'offesa, la facoltà di evitare al reo il castigo meritato: ma all'omicida ancorchè avesse il perdono dalla famiglia dell'ucciso la rub. XIII del libro stesso non concedeva remissione, e così ad altri macchiati di grave delitto. Avremo per altro ad avvertire nel capitolo seguente come in certe circostanze con maggiore indulgenza si procedesse a

Ferrara. Suggellava quelle riconciliazioni il bacio di pace dato alla presenza di testimonii, e trovo fra quelle che sono negli atti de' notai che anche una donna, Richelda da Corlo, ponendo fine nel 1271 in contrada sant' Agata alle sue controversie col figlio di uno speziale, non mancò di ratificare con un bacio gli accordi presi: altre volte però ci vien veduto assumersi quest' officio un uomo rappresentante la madre, la sorella o altra parente sua.

Ma una ben diversa maniera di definire, senza l' intervento de' tribunali, i piati vertenti tra i cittadini la troveremo ne' duelli giudiziarii che creditammo dai longobardi, e che erano ne' casi dubbi non solo dalle leggi permessi, ma persino imposti dai giudici allora che altro modo non trovavano per chiarire il vero, o quando quella prova da una delle parti veniva richiesta. Ma riconosciuta più tardi la stoltezza di questa legge, che è la XXVI del lib. IV e che certamente era in vigore nel 1527, la troviamo nel codice tra quelle che, non sappiam quando, vennero abolite.

Pareva fin anche che questo esperimento delle armi, non ancora dai concilii vietato, venisse tra noi autorizzato dalla chiesa, comecchè tra i privilegi dai vescovi conceduti all' avvocato loro, dignità questa ereditaria nei Balugola feudatarii del vescovado, quello vi era di

presiedere ai duelli, ricevendo per retribuzione 7 lire imperiali (168 franchi) e le armi del vinto, il quale al tempo medesimo perdeva, per quante ragioni aver potesse, la causa allora agitata. Non frequenti però esser dovevano cotali duelli i quali, pel discapito che traevansi dietro, non pare fossero possibili se non pei ricchi. Dei privilegi de' Balugola abbiamo memoria sino dal 1221. Nel 1238 in mano del vescovo Alberico fu pagata la tassa che dicemmo dal perditore: e nel 1285 troviamo l' investitura di quel diritto alla famiglia medesima venire rinnovata.

Ed ora torremo a dire di ciò che gli Statuti dispongono in riguardo dei debitori, de' quali più specialmente è parola nel lib. III, e negli Statuti novissimi (1). Erano costoro senza più alla mercede de' creditori loro, i quali e potevano, come già avvertimmo, farli sostenere in carcere e, ciò che parrà strano, ottenere che dopo pagato il debito fossero banditi, a punizione pensiamo della frode che tentata avessero per sottrarsi al pagamento. Se possedevano beni, questi venivano staggiti a tutela dei diritti altrui; salvo che una saggia disposizione impediva il sequestro degli attrezzi rurali e del bestiame, allora almeno che altre cose dar si

(1) A questo luogo, e così in altri, si allude alle aggiunte agli Statuti novissimi, posteriori al 1306, e ancora inedite.

potessero in pegno, giacchè in caso contrario la rub. XV del lib. III que' sequestri troviamo aver consentiti. Neppure atterrar si dovevano gli alberi, come dicono gli Statuti novissimi; i quali altresì le forme prescrivono con che s' aveva a procedere pei pupilli gravati di debiti o ereditarii o loro proprii; se non che questi ultimi, come da altri luoghi degli Statuti vien chiaro, non erano dai tribunali riconosciuti, nè quelli dei mentecatti e de' prodighi: intorno ai quali è a vedersi la rub. LV del lib. III. Spettava pur anche al creditore il rimborso delle spese incontrate nel processo (rub. XII e XIV *bis* lib. III): che se per altre cagioni s' avessero i beni del debitore a devastare, innanzi tutto a lui si pagava ciò che eragli dovuto (lib. IV rub. CCLII).

Una rubrica aggiunta alla XIV del lib. III vuole che il Podestà ad ogni richiesta sia tenuto sequestrare i beni di un debitore, anche se le prove faccian difetto che tale lo dimostrino, e che i capitani di villa tengano in consegna qualsia cosa che loro si dica provenire da un sequestro. Men subitanea esecuzione prescrissero in seguito gli Statuti novissimi, volendo citato il debitore innanzi che contro di lui si procedesse. Poteva per altro anche prima il debitore che dasse pegno riavere il suo; nè ciò che a denaro s' offerisse egli di

ricuperare avevasi a porre in vendita. Qualora però nel termine di due mesi non fosse il debito soddisfatto, procedevasi agli incanti, a lui rimanendo la parte sola che sopravanzasse dopo pagato il creditore.

Poichè così a lungo avemmo a intertenerci intorno ad ogni qualità di leggi, converrà dire altresì degli archivii dove gli originali di esse, insieme ad ogni sorta di pubblici e privati documenti, si conservavano. Del patrio archivio, che fu tema ad una Memoria del collega nostro sig. Carlo Borghi (1), trovo i primi ricordi nei cronisti Morano e Tassoni, nonchè nei vecchi annali modenesi: ed era da prima nel palazzo municipale. Ma perchè cittadini e uomini di villa che aveano lor nome nelle note criminali o in quelle de' debitori pensarono che util cosa sarebbe così fastidiose memorie abolire d' un tratto, e assalito perciò il palazzo ogni documento o lacerarono o bruciarono, fu provveduto a più secura stanza per le carte almeno meritevoli di gelosa custodia, e si fece l'archivio nella torre. Nel 1316 fu poi cominciata la camera degli atti, ossia archivio notarile (Morano Cron.) che un incendio distrusse un secolo appresso, come per isventura più volte in molte città italiane ebbe ad accadere, e in Reg-

(1) Atti della Società di Storia patria. Fasc. II.

gio sino dal 1225; e già i più antichi documenti nostri erano per avventura assai prima andati in rovina, se il vero dicono gli Annali modenesi che notano tutta Modena (e si vorrà intendere una notabil parte) essere bruciata nel 1148. Era fatto obbligo ai notai, pena la perdita di ogni officio pubblico, o la multa di lire 50 come più tardi si decretò, di scrivere per questa camera degli atti il sunto dei rogiti loro nel libro de' memoriali, la serie de' quali, come altra volta dicemmo, incomincia dal 1271; chè forse in quell' anno era la legge entrata in vigore, se pure i più antichi non andarono perduti: e a uno stromento che là non fosse stato trascritto nessun valore giuridico veniva attribuito (rub. CXXXIII lib. I); ond' è poi che si accordassero proroghe alle trascrizioni per cagione di guerre, o del disagio delle strade, come fecesi per gli uomini di S. Cesario e di Frassinoro (Stat. noviss. rub. II).

Diversi sovrastanti, i segretarii e due notai erano a custodia di quell' archivio, e traevan copia de' memoriali da passarsi all' altro archivio della torre. Stava nella camera degli atti, assicurato con catena, un esemplare degli Statuti, che da tutti poteva essere consultato, ed era lecito da esso trarre memorie o per sè o per mano de' notai stessi, che a Bologna, come c' insegnano i suoi Statuti, avean

obligo ancora di leggerli a chi ne facesse domanda. Là conservavasi il libro de' banditi, quello de' debitori, un esemplare delle Riformagioni, ossia rendiconti del parlamento, e tutti gli atti civili e criminali de' giudici e de' notai, de' quali avevasi anche a leggere un sunto al consiglio generale, che poteva chieder copia altresì dei documenti che gli occorressero.

L'archivio della torre di cui toccammo sopra, all'istituzione del quale ha tratto la rub. CXXXIII del lib. I, per la qualità dei documenti di Stato che racchiudeva a special vigilanza era sottoposto; aveva doppia serratura con due chiavi per ciascuna, date in guardia ai conservatori del Comune e al sagrestano (forse il massaro) del duomo, senza l' intervento del quale e di un conservatore non v'era modo di aprirne la porta: nè alcuno vi si ammetteva che ivi non avesse officio (rub. CXXVIII lib. I (1). V'erano altresì i libri delle condanne e delle assoluzioni e il testo autentico degli Statuti da consultarsi ne' casi dubbi, la copia che dicemmo de' Memoriali e forse i trattati colle altre città e coi feudatari, ed altrettali documenti. I diversi offici de' massari e de' giu-

(1) Nella rub. CLXXXVI del lib. I trovasi che tre esemplari si avevano degli Statuti, uno nell' archivio municipale, un altro presso il Podestà, il terzo ad uso pubblico nella camera degli Atti.

dici avevano ciascuno il proprio archivio ove serbavansi le memorie degli affari correnti, dei banditi, delle tasse, i quali documenti solo più tardi passavano agli archivii generali. E qui va nominato a titolo di ricordo anche il doviziosissimo archivio della cattedrale lasciato in cura del clero.

Alcuna cosa diremo di coloro che o trattavano le cause, o aveano a giudicarle. Del Podestà come capo dell'amministrazione giudiziaria toccammo già in questo e nel 1° capitolo: qui soggiungeremo essere stato in facoltà di lui il presiedere ai dibattimenti delle cause; e che a lui si sottoponevano, prima di promulgarle, le sentenze, che poi doveva egli mandare ad esecuzione. A lui ricorrere si poteva in appello, libero ad esso di trattare la causa o di delegarla ad un giudice. Attenersi ei doveva alle prescrizioni degli Statuti, e dove questi taccevano, giudicare secondo il diritto e le leggi comuni, *secundum jus et leges,* come si ha nel giuramento ch'ei prestar doveva entrando in officio, riferito nella prima rubrica degli Statuti (1).

(1) I principi stranieri che temporaneamente ebbero giurisdizione in Modena deputarono talvolta alcun fidato loro a sorvegliare l' amministrazione della giustizia. Tale essere doveva quel Giuliano da Sesso che re Enzo fece giustiziere di Cremona, Modena e Reggio come dice il Salimbene, che lo chiama *dominus legum, senex et inveteratus dierum malorum.*

I giudici che sotto di lui avevano a reggere i diversi tribunali erano, siccome gia dicemmo, forestieri; la qual consuetudine essendo di tutte le altre città italiane, dava agio ai nostri di occupare quelle cariche altrove, accomodandosi con qualcuno di coloro che erano chiamati a Podestà o a capitani di altre repubbliche. Alquanti giudici modenesi fuori di patria sono nelle carte nostre ricordati; citerò, dietro la scorta di fra Salimbene, quel giudice del Podestà di Parma che nel 1237, essendo Modena minacciata dai bolognesi, per carità della patria sua si fece a percorrere a cavallo il borgo di S. Cristoforo, ripetendo a gran voce: *signori parmigiani, soccorrete i modenesi;* la qual cosa, dice il cronista, lo fece amare, come buon cittadino ch' egli era. Ancora dirò di Tomaso da Spezzano, del quale il Memoriale de' notai ci reca l' accordo da lui fatto nel 1271 con Manfredo da Sassuolo che a suo giudice lo designò col soldo di 50 lire di Modena per sei mesi (400 franchi) allorchè andò Podestà di Ferrara. E questi uomini ritornati in patria, ossia che assumessero alcun officio, o che semplici consiglieri sedessero nelle assemblee, per le cognizioni acquistate dei costumi di altri paesi, e per la pratica delle leggi molto sussidio recar dovevano a coloro che erano chiamati ad amministrare la pubblica cosa. Da queste trasmi-

grazioni dei giudici traemmo già argomento a reputare uniformi, nella massima parte, così i metodi seguitati ne' diversi tribunali delle repubbliche italiane, come le leggi le quali governavano il vivere civile. Senza di ciò non ci sarebbe dato comprendere come potessero uomini venuti di fuori, ignari delle consuetudini del paese, e destinati a rimanere in carica soli sei mesi, il geloso officio assumere di amministrare la giustizia. A questa uniformità di un gran numero di leggi nelle diverse repubbliche, che ci vien conta altresì dall' esame degli Statuti loro, avranno senza più gli Studii generali contribuito che allora fiorivano in Italia, nei quali i giovani venuti da diversi paesi la medesima istruzione intorno alle leggi ricevevano.

Se forestieri come ora accennammo, erano i capi delle varie magistrature, un giudice per altro si aveva, ch' io stimo essere stato cittadino e non venuto di fuori, il quale con autorità quasi diremmo d' inquisitore di Stato, sopravvegliava il Podestà e gli officiali tutti, e scrutava le elezioni dei membri del parlamento; parlo del giudice o sindaco del Comune, del quale nel Cap. III ebbi a tener parola.

La rub. XLVII del lib. I, spiega gli offici dei giudici venuti col Podestà a Modena, e come, salvo le cause criminali e le definizioni del

diritto civile, fosse lecito ad uno di essi appellarsi contro la sentenza da un altro proferita, potendosi poscia in ultima istanza ricorrere al Podestà e al parlamento. Erano stabilite le ore nelle quali trovar dovevansi al seggio loro nel palazzo municipale per spedire le cause, le epoche, troppo numerose, delle ferie e ogni altro particolare che agli incarichi loro affidati si addicesse. La rub. precedente reca il giuramento ch' ei prestavano di rettamente amministrare la giustizia secondo le leggi, il diritto e secondo gli Statuti di Modena, senza ricevere regali, a sole le tasse consuete rimanendosi paghi. Notammo già che sentenza nessuna recar potevano nelle cause de' concittadini. Era fatto obbligo al giudice forestiere di sentire, se ciò venivagli richiesto, il parere di giudici modenesi innanzi di definire una causa, obbligo dal quale lo stesso Podestà non andava esente.

Uno di costoro, che più specialmente s' intitola il giudice del Podestà, suppongo che sugli altri avesse preminenza, e che forse sia il medesimo che il vicario di lui, del quale dicemmo nel capitolo III. Fra i doveri di questo giudice quello era di promuovere e di governare il sindacato degli officiali pubblici, e quello di rivedere gli Statuti speciali delle ville e delle arti: nè i mutamenti che in essi introdur si

volevano entravano in vigore se approvati ei non li avesse, e lo avvertimmo nel cap. II parlando delle ville. Avemmo già ad occuparci di quello tra questi giudici che soprantendeva alle finanze, e così del giudice del maleficio alcuna cosa indirettamente toccammo favellando delle cause criminali, e dicemmo come ogni giorno al suo banco col proprio notaio l'avevano a ritrovare coloro che dell'opera di lui abbisognassero, o avessero denunzie da fargli. Presso di sè teneva egli il volume ove queste scrivevansi, e l'elenco de' carcerati, punendosi in 100 lire di Modena ogni dimenticanza che si trovasse. Nelle cause civili non aveva egli ingerenza, a meno che qualcuna in appello non gliene delegasse il Podestà: ma nelle criminali era l'autorità sua presso che dittatoria e senza più in quelle per turbamento della pace pubblica, che non ammettevano appello. Codice di questo giudice era singolarmente il libro IV degli Statuti.

Altro giudice speciale era preposto ai tribunali incaricati delle cause civili: prestava il giuramento che troviamo nella rub. XLVI del primo libro.

In dipendenza da questi dignitarii amministravano la giustizia nelle diverse classi in che va scompartita i giudici modenesi, nelle forme che più sopra da noi furono esposte. Per ve-

nire ascritto nel numero de' giudici facca mestieri l'età di 25 anni provata all'aspetto o per testimonii, e avere atteso per 5 anni allo studio delle leggi. Coloro escludevansi che ascritti si fossero alla milizia, essendo che, come dice la rub. CXCI del lib. IV, ad essi conviene intendersi di armi e non di leggi. All'ammissione precedeva un esame in presenza del Podestà e di otto giudici, il quale se sortiva favorevole, il terzo giudice faceva atto di accettazione, e il nome del candidato nella matricola de' giudici veniva inscritto (rub. CXXII, lib. I). Da altra rub. del libro stesso apprendiamo che un giudice cittadino per ogni porta della città veniva eletto dal consiglio generale colla paga, invero scarsa, di due lire mensili, che senz'altro dagli utili della carica sarà stata notabilmente accresciuta. Codesti magistrati in Mantova, come si ha dagli Statuti suoi, dicevansi consoli di giustizia, e sentenziavano nelle minori controversie, se fossero tornate indarno le prove della conciliazione: nè poi potevano gli uomini di una porta, ossia quartiere della città, aver ricorso ai giudici di altra porta (1). A Parma dodici giudici cittadini stavano presso al Podestà con titolo di assessori, presieduti da uno di loro che dicevasi l' abate,

(1) D' Arco, Econom. polit. del municipio di Mantova.

e si giovavano dell' opera di dodici notai (1).

Di altri giudici tenemmo già parola, o saremo per dire in appresso, qui ricorderemo da ultimo quello del capitano del popolo che le cause dal suo capo deferitegli aveva a decidere.

Di uno de' giudici nostri rimanci nel Museo lapidario il monumento (la parte superiore del quale appartiene all' epoca de' romani) ch' egli a sè preparò nel 1305. E fu Bellencino Bellencini.

Al modo delle società di arti anche i giudici formavano un collegio, e di questo rimangonci gli antichi Statuti con quelle giunte che nel 1262 e nel 1267 ebbero a farvisi; confermata ogni cosa nel 1270, come avvisa il notaio che fedelmente dall' originale afferma averli trascritti nel 1337. Li avevano in quell' anno di nuovo approvati i quattro presidi della società, quelle variazioni probabilmente introducendo in essi che le mutate condizioni del governo rendevano necessarie, come ne porge indicio il giuramento di fedeltà agli Estensi che nel precedente anno acquistato avevano il dominio della città.

Si obbligano in que' Statuti i giudici a seguitare le norme della rettitudine, a non trattare le cause evidentemente disperate, a favo-

(1) Stat. parmen. e Ronchini Prefaz.

rire i socii escludendo dai tribunali gli uomini di legge che tra loro non si scrivessero, esempio d' intolleranza non raro in quella sorta di associazioni. Le leggi prescrivevansi con che governar si doveva il collegio, che veniva retto da due capitani e dai consoli. Non ammettevasi tra i socii chi non superasse lodevolmente l' esame a cui preventivamente veniva l' aspirante sottoposto (1).

Potevano in quella Società trovar luogo alcuna volta anche i giudici forestieri qui in officio, e i legali altresì che non fossero giudici, come apparisce da un elenco de' socii che fa seguito a questi Statuti: tra i quali troviamo i due valenti giureconsulti nostri Nicolò Mattarelli e Gabriele Oseletti già da noi nominati, i quali e così più altri, non ebbero per avventura mai seggio in tribunale, lo stesso potendo credersi di Bernardo da Bruneta, che fu nel 1337 trascrittore di quegli Statuti, e si sottoscrisse con solo il titolo di notaio.

Ne' Memoriali dell' archivio notarile del 1271 le sentenze proferite dai giudici le vediamo intimate e fatte eseguire da un giudice (tali erano a quel tempo Gherardo Balugola, Gherardo Pipioni, Nicolò Fabi ed altri), ovvero da

(1) Un sunto di questi Statuti può vedersi nell' Appendice (N. II).

Giacomo Carretti (diverso dal giudice Gherardo che ci verrà nominato nel capitolo seguente) che viene qualificato del titolo di console del Comune, o anche dai notari del Comune (Roberto Roberti, Giacomo da Spezzano ecc.), ma più spesso da un milite di giustizia, quali furono allora Alberto Molza, Lambertuccio Rossi ed altri, modenesi tutti come sembra, e perciò diversi dai militi del Podestà. Io stimo che militi di giustizia i giudici medesimi si chiamassero allora che facevano eseguire le sentenze, essendo che alcuni tra loro si veggono ora coll' uno ed ora coll' altro nome indicati ne' Memoriali. E così reputerei fossero i nunzii da noi altrove ricordati quelli che con nome parimente di militi di giustizia si veggono in quei registri incaricati di dar passo alle sentenze e di porre qualcuno nella tenuta, come dicevasi, di una terra dai tribunali aggiudicatagli. Erano poi nunzii quelli che a cavallo correvano il paese proclamando le leggi nuove e i giudicati de' tribunali, gazzettieri ambulanti di quell' età, e insieme gendarmi che arrestavano i delinquenti ricevendo, come avvisa la rub. CLII lib. I, una gratificazione per ciascun prigioniero e due soldi per ogni miglio di strada. Eppure s' avea per buono l' officio loro, non potendo assumerlo se non cittadini possidenti.

Nella discussione delle cause intervenivano

a favore de' clienti i patrocinatori e gli avvocati, e la rub. CXXII del lib. I espone come l' opera loro si adoperasse, e come s' avessero ad allontanare durante l' esame de' testimonii. Esser dovevano modenesi, ed è comminata una multa a chi di forestieri si valesse (rub. V e XXVI l. III): la rub. LXXX bis del libro medesimo li ricusa se non sono nella matricola de' giudici e de' notai, che è quanto dire se non erano ascritti alla società che fu poc' anzi da noi rammentata, o a quella de' notai, di cui è parola nella rub. CCLXXIII del lib. IV, che più sotto citeremo.

Allora che un avvocato per imperizia nelle difese danneggiato avesse un cliente, poteva quest' ultimo ritentare la prova con altro avvocato, senza avere a ripetere le ragioni già esposte. Questa legge molto opportuna è la LXXIV del lib. III. Il titolo di avvocato va spesso confuso negli Statuti con quello di giudice, nè minor confusione s' incontra in riguardo ai notari. I veri notai quelli sono come avvertimmo, che vengono indicati col nome di *tabelliones,* imperocchè i *notarii,* che pur si veggono rogare atti civili, sono più spesso segretarii, archivisti, o altra qualità d' impiegati; e traggono il nome dal notare che facevano nei registri le cose che loro venivano commesse, ovvero i rendiconti delle assemblee e

dei dibattimenti giudiziarii, facendo in questi casi, benchè imperfettamente, l' ufficio di stenografi.

Di questi notai era gran copia negli offici pubblici, come da più luoghi degli Statuti può vedersi, e specialmente nella rub. CLXXXII del lib. I, che una lunga serie di essi viene enumerando. Ma i veri notai erano, come dicevamo, i *tabelliones,* o come è detto nella rub. CCLXXIII del libro IV, i notai scritti nel collegio notarile. Scarsi costoro di numero, essendo che in un elenco di essi da me posseduto, se pure è completo, non ne trovo notati più che centosei per tutto il secolo XIII.

Nelle rub. CXXXV e CCXXIII del lib. I avrai contezza delle diverse qualità degli atti notarili, e delle tasse pe' medesimi. Ivi e nelle rub. CXXXVI, CXXXVII e in altre quà e colà sono le norme speciali per la profession loro. Nessun notaio aspirar poteva ad officio di giudice se ascritto non erasi alla società dei giudici; nè a questi poi, salvo alcuni casi, era lecito, come si ha dalla rub. CXVIII del libro I, esercitare il notariato. Se non che sappiamo d' altra parte che s' avevano a scrivere nella matricola de' notai i giudici e i figli loro che fossero eruditi nell' arte: solo pertanto coloro che la ignorassero pare s' intendano esclusi dalla medesima. La rub. CXVII del lib. I prov-

vede ai brogli che facessero i notai per ottenere un impiego, e minaccia loro l'espulsione dal gremio de' notai. Solamente ai modenesi era conceduto l'esercizio dell'arte, il che avea luogo per gli avvocati altresì, con esclusione de' forestieri: ma convien dire si facesse eccezione pel vescovo, se Ardizzone de' Conti inviando tre lettere monitorie nel 1258 al Comune in riguardo a certe rubriche degli Statuti, come a suo luogo dicemmo, si valse del notaio Otone Massimo che era di Vaprio, come milanesi, al pari di quel vescovo, erano i famigliari di lui che ivi trovansi nominati (1).

Io non so se quanto con penna inesperta venni tracciando sin qui valer possa ad aiuto per chi si metta a fare studio sulle leggi onde eran retti gli uomini dei secoli XIII e XIV. Ben posso temere che ciò non avvenga, perchè questa matassa delle leggi municipali è così arruffata, che quell'acuta mente di Cesare Balbo, non certamente da senno ma quasi scherzando, ebbe a dire che nulla ei vi comprendeva (2). E invero nè le contraddizioni negli Statuti fanno difetto, nè le stranezze, nè gli ordinamenti o contro giustizia, o de' quali non ben s'intende lo scopo. Molte cose nondi-

(1) Atti e' Mem. delle Dep. di st. pat. di Parma e Mod. vol. 1, fasc. 4. pag. 3.

(2) Balbo, Sommario della St. d' Italia.

meno da chi un attento studio su questo codice intraprenda imparar si ponno, che invogliare dovrebbero i moderni legislatori a ricercare se qualcuna almeno delle antiche leggi o ignorate, o presso che cadute in dimenticanza, tornasse bene il rimetterla in onore.